

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 281

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a*) ad *o*) della legge 7 aprile 2003, n. 80»

(Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2003)

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE DA A) A O), DELLA LEGGE 7 APRILE 2003, N. 80.

Con il presente schema di decreto legislativo si compie un ulteriore passo nel processo di riforma del sistema fiscale statale. La legge delega 7 aprile 2003, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2003, ha, come è noto, individuato alcuni obiettivi fondamentali:

- riduzione graduale della pressione fiscale;
- semplificazione della struttura del prelievo;
- armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi dell'Unione europea.

In particolare, con le modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto legislativo attua i principi contenuti nella legge delega con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge medesima, laddove vengono fornite le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società (Ires), in stretta osservanza dei principi e criteri direttivi indicati e tenendo conto del dibattito che si è svolto sul tema, delle riflessioni e dei "suggerimenti" espressi, nonché del principio generale di adeguare la normativa tributaria alla realtà economica e sociale del paese e avendo, altresì, presenti i profili attinenti al coordinamento delle disposizioni tributarie sul reddito di impresa con il nuovo diritto societario.

Nel delineare la nuova imposta sul reddito delle società, si è fatto riferimento al modello europeo prevalente, con l'obiettivo di modernizzare la fiscalità dei capitali e delle imprese e, in particolare, di ridurre il prelievo sul sistema produttivo anche mediante interventi di razionalizzazione e di semplificazione.

Gli aspetti qualificanti della nuova disciplina, che si riferisce ai principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) ad o) del comma 1 del citato articolo 4, riguardano:

- la tassazione consolidata a livello di gruppo;
- il nuovo regime dei dividendi e delle plus/minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni;
- l'introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese;
- l'introduzione di un'aliquota d'imposta unica, con la conseguente eliminazione della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa;
- il regime di "trasparenza" per le società di capitali.

Non sono state oggetto di attuazione le materie contenute nell'art. 4 della delega non necessariamente connesse alla riforma della fiscalità d'impresa, previste alle successive lettere p), r) ed s), concernenti gli studi di settore, la semplificazione, mediante forfetizzazione, della

disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata e la riduzione del carico fiscale per le società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. Va sottolineato, comunque, che il mancato esercizio della delega, relativamente alle predette lettere dell'art. 4, non "intacca" la coerenza e l'organicità della ben più ampia riforma, portata a compimento, della fiscalità delle imprese.

Inoltre, nell'ottica di attuare il necessario coordinamento con alcune delle predette disposizioni, è stata attuata la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 della delega, secondo cui ai contribuenti esercenti attività d'impresa, sia in forma di società personali sia in forma individuale, soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano, in quanto compatibili, le nuove norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

L'approccio sistematico alla nuova disciplina fiscale della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, ha reso inoltre necessario disciplinare la disposizione di cui al comma 5 del predetto articolo 3 della delega laddove è prevista l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate al di fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, al fine di ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

Sono state, infine, apportate le necessarie e consequenziali modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con specifico riferimento agli articoli che disciplinano le modalità di applicazione delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da società, anche per tenere conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l'altro, dalla riforma del diritto societario (ad esempio, strumenti finanziari).

Modifiche di coordinamento hanno, altresì, interessato le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997 in materia di tassazione dei redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non, con particolare riferimento al regime della dichiarazione e al regime del risparmio amministrato.

Prima di passare ad un'analisi puntuale dei diversi istituti introdotti dalla riforma, è utile evidenziare la scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione del testo normativo.

In primo luogo, si è dovuto prendere atto del fatto che i tempi di 'maturazione' della scelta di dare attuazione alla legge di delegazione, nella parte che prevede il 'passaggio' dall'irpeg all'ires, non potevano coincidere con quelli di realizzazione di un'altra, importante

parte della medesima legge: la parte che richiede la strutturazione in un codice, costituito da una parte generale e da una parte speciale, della futura riforma completa del sistema fiscale statale.

Questa ineludibile circostanza ha, pertanto, indotto la scelta di operare, nel frattempo, attraverso una 'novella' del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.p.r. n. 917 del 1986.

Pertanto, in considerazione dell'ampiezza che comunque avrebbe distinto l'attuale fase dell'intervento riformatore, che comporta la modifica sostanziale di un elevato numero di disposizioni, e, in più punti, della stessa struttura del testo unico delle imposte sui redditi nonché della sua partizione sistematica interna (basti pensare, a puro titolo esemplificativo, alle novità legate alla introduzione delle norme in materia di consolidato nazionale e mondiale, nonché in materia di *tonnage tax*), si è ritenuto fondamentale – attingendo peraltro ad esperienze già maturatesi in passato, ancorché in ambiti di materia differenti – tenere di mira l'esigenza di chiarezza, semplicità e conoscibilità effettiva degli interventi operati. Un obiettivo, questo, in linea, del resto, con i fondamentali principi direttivi della legge n. 80 del 2003 (articolo 2, lettera c)), che comunque dovranno osservarsi nel momento della raccolta, in un codice, dell'intera riforma del sistema fiscale statale.

Da ciò la scelta di procedere alla 'novella' del testo unico delle imposte sui redditi e, al contempo, alla rinumerazione dei suoi articoli, in alcune circostanze altresì differentemente dislocati per ragioni di nuova sistematica dell'articolato.

In tal modo, si è potuto, in primo luogo, introdurre nel testo unico delle imposte sui redditi, modificandone la suddivisione interna, un cospicuo numero di nuovi articoli finalizzati alla disciplina della materia oggetto di riforma, relativamente agli istituti del tutto nuovi per l'ordinamento tributario italiano, senza ricorrere a numerazioni ordinali (espresse in latino) che avrebbero reso oltremodo disagiata la lettura del testo finale; in secondo luogo, si sono potuti operare interventi di mero coordinamento in talune altre disposizioni, attraverso la modificazione ovvero la eliminazione delle occorrenti disposizioni del vigente testo unico delle imposte sui redditi.

Non risultano ovviamente interessati dallo schema di decreto legislativo delegato tutte quelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi non incise dall'odierna fase di attuazione della legge di delegazione.

Queste disposizioni, proprio perché destinate a successivi segmenti di realizzazione della riforma del sistema fiscale statale (si pensi, in particolare, alla fase della piena attuazione della riforma dell'irpef e del suo superamento con l'introduzione dell'ire), neppure figurano trascritte nello schema di decreto legislativo delegato, di esse comparando esclusivamente la rubrica ed il

numero progressivo degli articoli che le contengono (numerazione che invece, per quanto detto, è nuova). Ovviamente, questi articoli, così come quelli oggetto di interventi di mero coordinamento formale, potranno formare oggetto di interventi innovativi – questa volta di carattere sostanziale – in occasione dell'esercizio del potere delegato relativamente ai principi e criteri direttivi ancora non attuati.

Al fine di assicurare la corrispondenza dei riferimenti normativi interni ed esterni, i commi 2 e 3 dell'articolo 2, prevedono che nelle disposizioni del testo unico non modificate in conseguenza del presente decreto, nonché in altre leggi, regolamenti, provvedimenti normativi od amministrativi, i rinvii a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, s'intendono effettuati alle norme recanti la nuova numerazione che contengono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni.

L'articolo 2 del decreto contiene anche altre disposizioni di coordinamento: in particolare, come detto, sono state apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al decreto legislativo n. 461 del 1997.

L'articolo 3 reca le abrogazioni espresse di due disposizioni del citato testo unico per le quali l'intervento di coordinamento si può limitare a mere eliminazioni dal testo che, per il resto, rimane identico a quello attualmente vigente. Sempre con l'articolo 3, viene prevista l'eliminazione definitiva della dual income tax, già contemplata dall'art. 5 della legge n. 383 del 2001 che, però, ha fatto salvi gli incrementi patrimoniali maturati al 30 giugno 2001. Infine, viene abrogata la disciplina del decreto legislativo n. 358 del 1997 concernente l'istituzione di un'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa.

L'articolo 4, da ultimo, prevede la data di entrata in vigore del decreto stesso e alcune disposizioni transitorie.

Per quanto concerne l'art. 1 del decreto legislativo, lo stesso incide profondamente sul testo unico delle imposte sui redditi la cui struttura generale ha subito numerose modifiche.

In particolare

nel **Titolo I**:

- il **capo I** contiene, come in passato, le disposizioni generali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche ;
- il **capo II**, accoglie, anch'esso senza modifiche, la disciplina dei redditi fondiari;

- il **capo III** contiene la disciplina dei redditi di capitale, che presenta alcune integrazioni volte a connotare la natura degli strumenti finanziari la cui remunerazione è indeducibile per il soggetto che eroga la remunerazione stessa, nonché la partecipazione al reddito degli utili societari e di taluni contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili;
- il **capo IV**, è riservato ai redditi di lavoro dipendente e non presenta novità;
- il **capo V** viene disciplinato il reddito di lavoro autonomo che, anch'esso, non subisce modifiche;
- il **capo VI**, notevolmente innovato rispetto alla precedente formulazione, accoglie le norme sul reddito d'impresa che è ora determinato secondo le disposizioni della Sezione I del capo II del titolo II, concernenti l'imposta sulle società, salvo le specifiche disposizioni del presente capo;
- il **capo VII** accoglie i redditi diversi nell'ambito dei quali è stata attuata la nuova disciplina per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa concernente le plusvalenze derivanti dalla cessione di taluni contratti di associazione in partecipazione, il cui trattamento fiscale è diversificato a seconda del valore percentuale dell'apporto rispetto al valore del patrimonio netto contabile dell'associante nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

Nel **Titolo II** rubricato "Imposta sul reddito delle società":

- il **capo I** è riservato alla individuazione dei soggetti passivi dell'Ires, che si identificano con i coloro cui si applica attualmente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e alle disposizioni di carattere generale concernenti la predetta imposta che, in conformità al comma 2, dell'articolo 4 della delega, è determinata applicando all'imponibile un'aliquota unica del 33 per cento;
- il **capo II, Sez. I**, è deputato alla disciplina della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti. In questo ambito sono state attuate le seguenti disposizioni previste dell'articolo 4 delle delega:
 - la lett. c), concernente la *participation exemption* che si sostanzia nella esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi di specifiche condizioni, dispone il connesso recupero a tassazione delle svalutazioni delle predette partecipazioni dedotte nei due periodi d'imposta anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma;

- la lettera *d*), che prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione e deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
- la lettera *e*), che dispone l'indeducibilità delle minusvalenze iscritte e la simmetrica indeducibilità di quelle realizzate, relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla predetta lettera *c*) e l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione delle predette partecipazioni che si qualificano per l'esenzione;
- la lettera *f*), che prevede la riformulazione dell'articolo 63 del testo unico al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui, rispettivamente, alle precedenti lettere *c*) e *d*), nonché, al ricorrere di specifiche condizioni, la previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c*), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale e quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci a seguito dell'opzione di cui alla successiva lettera *h*);
- la lettera *g*), che attua la *thin capitalisation* limitando, al ricorrere di determinati presupposti, la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al prefissato limite percentuale rispetto al capitale sociale, escludendo comunque i finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e prevedendo la non applicazione della disposizione per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
- la lettera *h*) che introduce la disposizione denominata *consortium relief*, che si sostanzia nella facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una partecipazione all'interno del *range* percentuale del capitale sociale specificamente previsto, di optare per il regime di trasparenza fiscale attualmente stabilito per le società di persone, disponendo altresì la possibilità di opzione per tale regime in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. E' stata inoltre attuata, la disposizione, sempre prevista nella citata lettera *h*) concernente l'analoga opzione per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da

persone fisiche il cui volume di ricavi non supera quello previsto per l'applicazione degli studi settore;

- la lettera i) che prevede la deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile.

Il **capo II, Sez. II** (consolidato nazionale) attua:

- la lettera a) dell'articolo 4 della delega, laddove viene prevista la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresa, su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna opportunamente rettificati in base alle disposizioni ivi previste.

Il **capo II, Sez. III**, (consolidato mondiale) disciplina:

- la lettera b) del citato articolo 4, che prevede la possibilità di determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a), salvo specifiche disposizioni riservate al consolidato mondiale.

Il **capo III**, disciplina, senza apportare modifiche, la tassazione degli enti non commerciali residenti.

Il **capo IV** contiene le disposizioni concernenti le società e gli enti commerciali non residenti che non presentano novità rispetto al passato.

Il **capo V** contiene, anch'esso senza modifiche, le disposizioni concernenti gli enti non commerciali non residenti.

Il **capo VI**, attua la lettera n) dell'articolo 4 della delega prevedendo l'opzione e i relativi termini e modalità di esercizio della medesima, per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

Il **Titolo III** contiene le "Disposizioni comuni" e, in particolare:

- il **capo I** introduce la nozione di stabile organizzazione colmando in tal modo una lacuna esistente nell'ambito delle imposte sui redditi;
- il **capo II** attua la lettera l) dell'articolo 4, riformulando la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata

dalla riforma, nonché attua la lettera o) del medesimo articolo 4 che prevede che l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato sia estesa alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. Sempre in attuazione della predetta lettera o), viene stabilito che, in assenza del requisito del controllo, è imputato al socio, il maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

- il **capo III** disciplina le operazioni straordinarie nel cui ambito è attuata la lettera m) dell'articolo 4 che prevede l'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e la possibilità, prevista dallo stesso decreto, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione;
- il **capo IV** disciplina le operazioni straordinarie fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'Unione europea provvedendo, in conformità alla citata lettera m), a mantenere e razionalizzare i regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo citato decreto legislativo n. 358 del 1997 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
- il **capo V** contiene le disposizioni concernenti la liquidazione volontaria d'impresa e le procedure concorsuali.

Infine, il **Titolo IV** accoglie le disposizioni varie, transitorie e finali.

L'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, come già detto, ha comportato la necessità di abrogare, integrare e modificare numerose disposizioni del testo unico vigente mentre, relativamente ai nuovi istituti introdotti dalla delega, si è reso necessario inserire numerosi articoli specificamente finalizzati all'attuazione delle nuove norme.

Di seguito si illustrano, suddivise per materia, le disposizioni della delega, attuate nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi, facendo riferimento ai rispettivi articoli interessati.

I REDDITI DI CAPITALE

Le modifiche arretrate alla norma che individua i proventi qualificabili come redditi di capitali sono due.

La prima riguarda il comma 1 dell'art. 44 ed è collegata con la disciplina di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione contenuta nell'art. 99. Tale disposizione stabilisce che

la remunerazione dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate eccedenti il rapporto ivi indicato è indeducibile dal reddito imponibile.

La lettera e) del comma 1 dell'art. 44, relativa agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, è stata modificata allo scopo di ricomprendere tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti indicati nell'art. 99, qualora questi siano erogati direttamente dal socio o dalle sue parti correlate.

La seconda riguarda il comma 2 del medesimo art. 44 e concerne la nozione di azione rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Per comprendere la portata dell'intervento normativo in esame è opportuna qualche precisazione preliminare. Com'è noto la riforma del diritto societario effettuata con il D. Lgs. n. 6 del 2003 ha introdotto nuovi strumenti finanziari e modificato sostanzialmente quelli già esistenti allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento. In tale prospettiva il legislatore ha, da un lato, ampliato le categorie delle azioni, consentendo la creazione di azioni con particolari diritti patrimoniali e di voto, e delle obbligazioni, il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società e, dall'altro, creato nuove figure di strumenti finanziari. Tali titoli e strumenti finanziari di incerta qualificazione nelle tradizionali categorie dei titoli di debito o di partecipazione, sono assimilati alle azioni dalla lettera a) del comma 1 della norma in esame quando la remunerazione del titolo o dello strumento è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente.

Da ciò consegue che i proventi relativi a tali titoli o strumenti finanziari sono considerati utili e le plus/minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali.

La lettera b) del comma 2 in esame considera, inoltre, similari alle partecipazioni in una società italiana le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti qualora la relativa remunerazione, se fosse stata corrisposta da una società residente, sarebbe stata assoggettata al regime di indeducibilità previsto dall'art. 110, comma 9.

Le modifiche alla norma che individua gli utili da partecipazione in società ed enti sono diverse.

Vengono qui concentrate le modifiche più rilevanti alla disciplina dei dividendi percepiti a titolo di reddito di capitale.

Com'è noto il regime di tassazione attualmente vigente è fondato sul principio della "imputazione del dividendo" (c.d. "imputation system") che consiste nel considerare il socio, e non la società, l'effettivo possessore dell'utile societario con la conseguenza che l'imposta assolta dalla società in sede di produzione dell'utile è, per certi aspetti, un mero acconto d'imposta.

L'istituto del credito di imposta, necessario per evitare - in tale sistema di tassazione - la doppia imposizione sugli utili societari si è, però, reso concretamente applicabile solo ai dividendi provenienti da società residenti e non anche per quelli di provenienza estera. Solo nel caso dei dividendi nazionali, infatti, sia la società che produce gli utili, sia i soci cui gli utili stessi vengono distribuiti, sono soggetti passivi d'imposta. Ciò crea il presupposto per la restituzione delle imposte assolte dall'una agli altri. Per i dividendi relativi a società non residenti, invece, la tassazione dell'utile è, in sede di produzione, di pertinenza di altri Stati, e, quindi, l'applicazione del succitato del meccanismo del credito d'imposta avrebbe potuto comportare, in sede di distribuzione, un rimborso al socio di imposte assolte dalla società in un altro Stato.

Con il provvedimento in esame il sistema dell'imputazione viene abbandonato, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta e adottando il sistema dell'esenzione. Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente, in linea di principio, nella loro esclusione da imposizione in capo al percettore. In tal modo, così come già avviene in molti ordinamenti europei, si afferma il principio secondo cui l'utile viene tassato solo al momento della produzione, in capo alla società che lo produce, e non anche in sede di distribuzione ai soci.

Più specificatamente, per quanto riguarda i dividendi che sono percepiti a titolo di reddito di capitale, va osservato che il regime impositivo delineato dalla norma in esame attua l'articolo 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge n. 80 del 2003 che prevede l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica e, al tempo stesso, tiene conto di quanto previsto dalla successiva lett. d) del medesimo comma 1 del citato art. 3 che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

In particolare il comma 1 dell'art. 47 stabilisce che gli utili concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio quando non sono soggetti ad un prelievo alla fonte a titolo definitivo.

L'adozione del sistema dell'esenzione del dividendo dall'imponibile del socio tende, come sopra ricordato, a rendere definitivo il prelievo al momento della produzione e, quindi, presuppone una tassazione "congrua" dell'utile societario in capo alla società erogante. In considerazione di ciò il comma 4 dell'art. 47 prevede l'imponibilità integrale degli utili distribuiti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito dei soci per trasparenza ai sensi del comma 1 dell'art. 169, salvo il caso in cui sia stata data dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Al fine di evitare abusi nell'utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione, il provvedimento in esame modifica radicalmente il regime fiscale di tali contratti stabilendo che non è deducibile in capo all'associante ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ad essi allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Coerentemente il comma 2 della norma in esame stabilisce che gli utili derivanti da tali contratti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale con cui concorrono alla formazione del medesimo reddito gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES di cui al comma 1 qualora il valore dell'apporto superi determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile, diverse a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

I REDDITI DIVERSI

L'intervento riformatore nel settore dei redditi diversi trova la sua giustificazione nell'art. 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge n. 80 del 2003 che prevede l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio dell'impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti della doppia imposizione economica e, al tempo stesso, tiene conto di quanto previsto dalla successiva lett. d) del medesimo comma 1 del citato art. 3 che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

L'indirizzo seguito nella predisposizione del testo del provvedimento in esame mira a raggiungere l'obiettivo fissato dalle suddette disposizioni mantenendo gli stessi criteri di individuazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate già vigenti. Tale discriminazione continua ad avere ragione di esistere poiché solo nel primo caso, quello delle partecipazioni qualificate, la plusvalenze da realizzo concorreranno come redditi diversi a formare il reddito complessivo imponibile dell'imposta progressiva; nel caso delle partecipazioni non qualificate, invece, il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo comporta la conservazione del regime di imposizione attualmente previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461 del 1997.

Coerentemente con quanto previsto in sede di individuazione e determinazione dei redditi di capitale, una importante innovazione è stata prevista relativamente ai contratti di associazione in partecipazione che danno luogo a redditi di capitale ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 44. Le cessioni di tali contratti, infatti, comportano il conseguimento di plusvalenze assimilate a quelle relative alla cessione di partecipazioni sociali.

Così come i proventi derivanti da tali contratti sono utili qualora il valore dell'apporto sia superiore a determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, anche i proventi derivanti dalla cessione dei contratti stessi sono considerate come le plusvalenze da realizzo delle partecipazioni quando il valore dell'apporto è superiore a determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile alla data del contratto, variabili a seconda che si tratti di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nel caso delle plusvalenze, però, le percentuali non rilevano solo come "soglie minime" ma anche come "tetti massimi" nel senso che l'assimilazione alle partecipazioni societarie qualificate avviene quando il valore dell'apporto supera la percentuale indicata dalla legge mentre l'assimilazione alle partecipazioni societarie non qualificate avviene quando il medesimo valore non supera la percentuale fissata dal legislatore.

Anche relativamente alla nuova fattispecie del contratto di associazione in partecipazione, quindi, è necessario distinguere tra plusvalenze derivanti da "partecipazioni" qualificate e non qualificate.

Lo stesso non vale per gli strumenti finanziari che sono assimilati alle azioni quando tali strumenti non consentono né la partecipazione al capitale né la partecipazione al patrimonio né danno diritto di voto. In tal caso i criteri utilizzati per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate non rilevano e gli strumenti finanziari succitati, sono, per presunzione di legge ricompresi tra le partecipazioni qualificate.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 80 del 2003 sopra citata è stato modificato anche l'art. 67, comma 3, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito solo parzialmente e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

In deroga a questa regola di carattere generale, il comma 4 del medesimo art. 67 stabilisce che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate se le partecipazioni stesse sono relative a società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto d'interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

PARTECIPATION EXEMPTION

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 88 in materia di partecipazioni esenti attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle tre condizioni previste nella medesima lettera c), ossia la riconducibilità delle partecipazioni alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie con un periodo di ininterrotto possesso delle stesse non inferiore ad un anno, l'esercizio di una effettiva attività commerciale da parte della società partecipata e la residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello individuato nella disciplina delle CFC.

Il comma 1 dell'articolo 88 dispone che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze, realizzate secondo le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 87, se relative ad azioni, quote di partecipazioni in società di persone commerciali ed enti assimilati di cui all'articolo 5 e in società di cui all'articolo 72; sono escluse dall'esenzione le plusvalenze realizzate con riferimento alle società semplici e agli enti ad esse assimilate.

Affinchè la plusvalenza sia esente è necessario il rispetto di tutte le condizioni indicate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma 1. In particolare, la lettera a) prevede l'ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo giorno precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.

La lettera b) richiede che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso.

La lettera c) dispone che la residenza della società partecipata debba necessariamente essere in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 169 (CFC); diversamente il soggetto partecipante deve dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal medesimo articolo 169, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del possesso della partecipazione, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC.

Infine, la lettera d) richiede che al momento del realizzo la società partecipata eserciti un'impresa commerciale secondo quanto stabilito dall'articolo 55. Al riguardo viene prevista una presunzione assoluta secondo la quale il predetto requisito viene meno laddove il patrimonio della società partecipata è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa; sono comunque considerati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria nonché i terreni su cui è svolta l'attività agricola da parte delle imprese indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva e prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le cosiddette "holding", i requisiti indicati nelle lettere c) e d) devono essere posseduti dalle società indirettamente partecipate da quest'ultime e risultano soddisfatti laddove il patrimonio delle holding sia rappresentato dalla maggior parte da società partecipate aventi i predetti requisiti.

Per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), il requisito contenuto nella lettera d) si considera sempre soddisfatto.

Ai sensi del comma 2, l'esenzione in argomento si applica anche agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, vale a dire questi strumenti la cui remunerazione è totalmente indeducibile in quanto interamente ancorata ai risultati economici della società emittente o dell'affare, nonché ai contratti in associazione in partecipazione e a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In tali casi, occorre che siano rispettate, in quanto compatibili, le condizioni previste nel comma 1.

Il comma 5 stabilisce che alle somme e al valore normale dei beni ricevuti, nel corso della vita della società partecipata, a titolo di ripartizione delle riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai nuovi sottoscrittori di azioni o quote, con versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazioni monetaria esenti di imposta si applicano le disposizioni dettate dai commi precedenti per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sempreché quest'ultima possieda i requisiti menzionati nei commi precedenti.

Il comma 6 si occupa delle ipotesi di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società, prevedendo che alla differenza tra le somme o il valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve menzionate nel periodo precedente e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica l'esenzione del presente articolo sempreché la partecipazione possiede i requisiti richiesti dall'articolo in commento.

DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 90 in materia di dividendi ed interessi attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, anche in sede di

liquidazione, in misura pari al 95% degli stessi; resta ferma la concorrenza integrale dei dividendi distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (CFC).

Il comma 2 dell'articolo 90 dispone che gli utili distribuiti dalle società di capitale e dagli enti commerciali indicati nell'art. 72, comma 1, lettera a) e b) non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare. La stessa esclusione si applica anche alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti erogati dai soci che presentano i requisiti di cui all'articolo 99 nonché alla remunerazione corrisposte con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Il comma 3 disciplina la tassazione dei dividendi distribuiti dai non residenti stabilendo che l'esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95% si applica anche qualora la distribuzione avvenga da parte delle società non residenti che rispettino le condizioni indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art. 44, concernente l'indeducibilità delle remunerazioni rinvenibile nell'art. 110, comma 9. Per l'applicazione della predetta esclusione le predette società devono comunque risiedere in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 169 (CFC); o se ivi residenti devono dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal medesimo articolo 169, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE E DI SOCIETA' PERSONALE

Con la previsione dell'articolo 59, viene data attuazione al principio contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c), n.6) della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'applicazione, in quanto compatibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa di persone fisiche e società personali delle norme relative alla disciplina dell'imposta sul reddito della società nonché l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti relativamente a partecipazioni sia esse qualificate ovvero non qualificate.

Alla disciplina della tassazione dei dividendi percepiti dall'imprenditore individuale risultano comunque applicabili, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 56, le disposizioni contenute nell'articolo 90 che regolano la tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti Ires per le quali si rimanda alla relazione del relativo articolo.

Il comma 1 dell'articolo 59 stabilisce, infatti, la concorrenza parziale al reddito imponibile degli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dai soggetti Ires di cui all'articolo 72, nella misura ivi stabilita.

INDEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli articoli 97, 98 e 99 attuano, nell'ambito dell'Ires, le previsioni contenute nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della delega che introduce alcune limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Le disposizioni dei predetti articoli, peraltro, si applicano anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa soggetta ad Ire, seppure in coordinamento con le specifiche disposizioni previste per quest'ultimi soggetti dagli articoli 60, 61 e 62.

Dal momento che le limitazioni contenute negli articoli 97, 98 e 99 incidono tutte sulla deducibilità degli interessi passivi, è stata previsto un ordine di applicazione delle tre disposizioni, stabilendo che prioritariamente devono applicarsi le disposizioni dell'articolo 99 rubricato "Contrasto all'utilizzo della sottocapitalizzazione", quindi quelle dell'articolo 98 che prevede il pro rata patrimoniale a fronte del possesso di partecipazioni esenti e, da ultimo, quelle dell'articolo 97 che prevede il cosiddetto pro rata generale di indeducibilità degli interessi passivi.

In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 99 concernenti la *thin capitalization* si pongono l'obiettivo di contrastare l'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo, nonché quelle di favorire la capitalizzazione delle stesse a vantaggio della competitività dell'intero sistema economico. Preliminarmente occorre sottolineare che la disposizione non trova applicazione nell'ipotesi di imprese i cui ricavi non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore nonché nell'ipotesi di

finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o da società finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che effettuano finanziamenti nei confronti della propria clientela.

Viene prevista una percentuale considerata fisiologica dell'indebitamento della società nei confronti dei soci qualificati e delle loro parti correlate rispetto alla quota di patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, al superamento della quale si ha, per la parte eccedente, l'indeducibilità dei relativi interessi passivi. L'indeducibilità si estende anche ai finanziamenti garantiti dal socio o parti correlate ancorché non direttamente o indirettamente erogati dagli stessi.

Va precisato, come indicato nella lettera d) del comma 3, che ai fini del superamento della soglia prevista, i finanziamenti erogati o garantiti dalla parte correlata si cumulano a quelli erogati o garantiti dal socio.

Vi è, ad ogni modo, la possibilità da parte della società debitrice di dimostrare che l'ammontare dei finanziamenti di cui trattasi sarebbero stati erogati anche solo sulla base della sola garanzia del patrimonio sociale, nel qual caso la disposizione limitatrice non si applica.

La lettera a) del comma 3 prevede che nell'ipotesi in cui coesistano più finanziamenti cui si applicano le disposizioni del presente articolo, si considerano eccedenti quelli per i quali vige la maggiore remunerazione; in questo modo, se alcuni dei finanziamenti erogati sono infruttiferi d'interessi, gli stessi, ai fini della determinazione della predetta eccedenza, concorreranno solo dopo tutti gli altri finanziamenti a carattere oneroso.

La lettera b) del medesimo comma 3, fornisce la definizione di parte correlata facendo riferimento alle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, occorre fare riferimento anche ai finanziamenti erogati o garantiti dal coniuge e dai familiari indicati nel comma 5 dell'articolo 5.

La lettera c) individua la nozione di socio qualificato inteso come soggetto che partecipa al capitale sociale della società finanziata in misura tale, stabilita nella percentuale al capitale ivi prevista, da poter considerare rilevante il suo peso nell'ambito delle decisioni aziendali.

La lettera e) fornisce i criteri per individuare l'importo del patrimonio netto da raffrontare a quello del finanziamento per individuare l'eccedenza che dà luogo alla remunerazione indeducibile, prevedendo che il patrimonio netto medesimo, di pertinenza del socio, va ridotto, tra l'altro del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate. In sostanza, si è inteso in questo modo evitare un possibile effetto distorsivo nell'applicazione della regola della *thin capitalization* con indebito vantaggio alle società facenti parte del gruppo. Ed, infatti, le eventuali risorse finanziarie permanenti conferite dal socio al

patrimonio della propria società comportano in quest'ultima un incremento del patrimonio netto. Dette risorse potrebbero essere poi utilizzate per l'acquisizione di partecipazioni in società controllate o collegate o per liberare aumenti di capitale sociale nelle medesime. Queste ultime società controllate o collegate, a loro volta, applicheranno la *thin capitalization* con le regole stabilite nel presente articolo e quindi, raffrontando l'indebitamento nei confronti dei soci, tra cui quello nei confronti della società partecipante, con il proprio patrimonio netto contabile alla cui consistenza potrebbe essersi pervenuti per effetto del conferimento effettuato dalla partecipante con risorse permanenti erogate dai suoi soci. In questo modo si avrebbe una duplicazione di patrimonio netto che consente un non corretto incremento degli interessi passivi deducibili. La circostanza che la società partecipante, di fatto non abbia contribuito a costituire il patrimonio netto della partecipata, avendo acquisito da terzi il possesso della partecipazione, non è motivo sufficiente per escludere l'applicazione della disposizione in quanto il corrispettivo pagato per acquisire sul mercato la partecipazione costituisce comunque la restituzione al cedente della quota di patrimonio netto da questi conferito nella partecipata ceduta. La disposizione della lettera e) n. 4. pone dunque rimedio a tale potenziale incoerenza.

L'articolo 98 disciplina il pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi che è specificamente riferito all'ipotesi in cui l'impresa posseda delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'art. 88. Non rilevano le partecipazioni che concorrono alla formazione dell'imponibile di gruppo in base alle disposizioni delle sezioni II e III e quelle detenute in società il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci in base alle disposizioni dell'articolo 116.

In presenza di partecipazioni rilevanti ai fini del nuovo pro-rata, la partecipante dovrà dunque individuare il valore di libro della partecipata così come risulta dal proprio attivo di stato patrimoniale e raffrontarlo al proprio patrimonio netto contabile ridotto dei crediti per conferimenti ancora da eseguire e delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui le stesse si riferiscono non avvenga la loro ricostruzione. Se il patrimonio netto contabile è maggiore del valore di libro della partecipazione non si verifica il presupposto per la rettifica degli oneri finanziari; viceversa, se il patrimonio netto contabile è inferiore al valore di libro della partecipante, occorre procedere come segue:

- individuare l'eccedenza di valore delle partecipazioni rispetto al predetto patrimonio netto contabile;
- calcolare il residuo attivo di bilancio, costituito dalla differenza tra il totale attivo di della situazione patrimoniale e l'importo delle partecipazioni "annullato" dal patrimonio netto aumentato, quest'ultimo, dei debiti commerciali;

- rapportare l'eccedenza non finanziata dal patrimonio netto con il residuo attivo di bilancio. Ne emerge una percentuale;
- applicare la predetta percentuale al totale degli interessi passivi per individuare la quota di essi indeducibile.

Nel comma 2 è prevista una disposizione che intende eliminare eventuali incongruità che si potrebbero verificare nell'ipotesi in cui la partecipazione che non ha concorso alla formazione del pro-rata in quanto assoggettata a tassazione nell'ambito del gruppo ovvero il cui reddito è imputato ai soci per trasparenza, dovesse essere ceduta. Se la cessione avviene entro il terzo anno successivo all'acquisto, il reddito imponibile della partecipante è rettificato in aumento di un importo pari a quello degli interessi passivi che si sarebbero stati resi indeducibili nell'ipotesi in cui dette partecipazioni avessero partecipato alla formazione del pro rata.

Da ultimo, l'articolo 97, che disciplina il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi già presente nell'ordinamento tributario, viene integrato nel comma 2, per disciplinare le modalità di partecipazione al rapporto di deducibilità delle plusvalenze esenti a seguito della cessione di partecipazioni che si connotano per l'esenzione di cui all'art. 88 e dei dividendi che, per effetto della riforma, concorrono solo parzialmente alla formazione dell'imponibile. Tali componenti rilevano sia al numeratore che al denominatore del rapporto.

Peraltro, coerentemente, al comma 5 dell'articolo 110 viene aggiunto l'ultimo periodo che, in diretta correlazione con l'articolo 97 che disciplina il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi, stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti di cui all'articolo 88 non hanno ripercussioni sul pro rata generale di indeducibilità.

L'articolo 61 stabilisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, che le partecipazioni esenti parzialmente rilevano ai fini della determinazione del meccanismo di individuazione del pro rata patrimoniale di cui all' articolo 98 per **il solo 60 per cento.**

Il successivo articolo 62 fornisce una precisazione con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 99 che disciplina il meccanismo di indeducibilità degli interessi passivi concernenti finanziamenti erogati o garantiti dal socio e da sue parti correlate. Nell'ipotesi di persona fisica esercente attività d'impresa in forma individuale, il riferimento al socio è da intendersi al titolare dell'impresa e nelle imprese familiari anche ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 5, vale a dire al coniuge nonché ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA

L'art. 110 reca norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Le novità rispetto alla

previgente normativa contenuta nell'art. 75 del tuir sono essenzialmente rappresentate da:

- "disinquinamento" del bilancio;
- deducibilità dei componenti negativi connessi a proventi esclusi;
- tassazione per cassa degli interessi di mora;
- regime di deducibilità della remunerazione relativa a strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Disinquinamento del bilancio

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 c.c. ad opera della riforma del diritto societario non consentirà più di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali.

Dal punto di vista degli effetti tributari di tale abrogazione, ci si è posti il problema di stabilire se e come queste opportunità potessero ancora essere mantenute ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Durante i lavori è emersa però una questione prioritaria relativa alla identificazione delle opportunità fiscali in questione. Al riguardo, sono emerse due tesi: una, più ampia, riconduce a questa nozione sia le misure aventi esplicita finalità sovvenzionale, sia i regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo; l'altra, più restrittiva, limita l'ambito di dette opportunità solo alle prime, e cioè solo alle misure sovvenzionali.

E' prevalsa l'impostazione più ampia, in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, si è osservato che in questo senso è stata finora interpretata e applicata la disciplina dell'abrogato comma 2 dell'articolo 2426 del c.c. e che, pertanto, non sarebbe coerente, ora che non si deve più inquinare il bilancio, immaginare un ambito più ristretto, limitato, cioè, alle sole norme sovvenzionali.

In secondo luogo, si è rilevato che le misure forfetarie sono applicabili anche dalle imprese che non redigono il bilancio o che lo redigono senza doversi attenere alle disposizioni della IV Direttiva. La terza, ma fondamentale considerazione, ha riguardato la finalità delle forfetizzazioni: è emerso chiaramente che le misure di forfetizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni. Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di

entità economica più consistente rilevate in bilancio.

Quanto alle modalità per mantenere in vita tali misure senza inquinare il bilancio, sono state avanzate due possibili soluzioni.

La prima consentirebbe la fruizione di queste opportunità sulla base della loro segnalazione in un apposito prospetto, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve del patrimonio netto, al fine di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio (non solo sulle sue poste di conto economico, ma anche sull'utilizzo delle voci del netto patrimoniale).

La seconda - in linea con una impostazione più tradizionale - imporrebbe di considerare in sospensione d'imposta un corrispondente ammontare di utili e riserve, muovendo dalla esigenza di condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante

La soluzione prescelta con la norma che si propone (art. 110, comma 4) contempera queste due posizioni.

Viene previsto, infatti, che i benefici fiscali possano essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l'esposizione in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell'economia dell'impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a conto economico (è esclusa da ogni limitazione la riserva legale). Conseguentemente, l'impresa è libera di distribuire utili e riserve eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali.

Va sottolineato che la sospensione d'imposta è realizzata, nella norma che si intende proporre, per "massa", e cioè senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio. In tal modo, viene rispettata l'esigenza di evitare, come detto, qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le poste del conto economico, ma anche con quelle del netto patrimoniale.

Infine, è parso opportuno proporre una norma di tipo transitorio, recata dall'art. 4, lett. g), del decreto legislativo, in base alla quale le disposizioni dell'art. 110, comma 4, del Tuir si applicano anche alle rettifiche e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto del secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile e espunti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto. Ciò per evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per effetto, appunto, dell'entrata in vigore del decreto legislativo recante la riforma del diritto societario, comporti l'emersione di basi imponibili, effetto non voluto dalla riforma stessa.

Una volta stabilito l'intervento più importante da effettuare per realizzare il predetto disinquinamento (vale a dire quello sull'articolo 110), sono state esaminate tutte le altre disposizioni del tuir relative alla determinazione del reddito d'impresa al fine di stabilire quali interventi si rendano necessari per assicurare la coerenza del sistema.

Tenuto conto che molte disposizioni fanno riferimento al bilancio, alle riserve e agli accantonamenti, è stato necessario stabilire il principio logico in base al quale si è ritenuto opportuno modificare una di queste disposizioni piuttosto che un'altra. A tal fine, va tenuto presente che, nonostante la riforma del diritto societario, resta invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. Conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico.

Sono, invece, certamente da modificare le disposizioni che consentono la deduzione "a condizione" che una certa voce "sia stata accantonata in apposita riserva", come l'articolo 67, comma 3, l'articolo 70, comma 2-bis, l'articolo 71, commi 1 e 3, e l'articolo 73, comma 3, del previgente tuir. A questi criteri ci si è attenuti per effettuare i relativi interventi di coordinamento.

Deducibilità dei componenti negativi

L'art. 110, comma 5, stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Giova porre l'attenzione alla locuzione "in quanto esclusi" al fine di osservare che il riferimento è ai dividendi per i quali, quindi, simmetricamente all'imponibilità parziale, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

Interessi di mora

Il decreto legislativo n. 231 dell'ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto sostanziali modifiche al sistema delle transazioni commerciali. Le nuove regole riguardano imprese e professionisti e si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall'8 agosto 2002.

L'art. 110, comma 7, modifica la disciplina del reddito d'impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora al fine di evitare problemi applicativi per la generalità dei contribuenti interessati.

Viene stabilito, infatti, che la tassazione di tali proventi, nonché la deducibilità degli stessi, avviene secondo il principio di cassa.

La modifica legislativa opera anche nei confronti delle imprese minori di cui all'art. 65 del tur per effetto del richiamo all'art. 110 contenuto nel medesimo art. 65.

L'art. 4, lett. h), del decreto legislativo, tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, che le modifiche decorrono dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002, in considerazione del fatto che le nuove disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 231 del 2002 si applicano, come ricordato, ai contratti stipulati a decorrere da tale data.

Regime di deducibilità della remunerazione di strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione

Il comma 9 dell'art. 110 integra il regime di deducibilità fiscale, in capo al soggetto erogante, della remunerazione degli strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione allorché, per questi ultimi, sia previsto un apporto di capitale o misto.

Al fine di evitare la distribuzione "occulta" di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili, il comma 9, lett. a), del predetto articolo, dispone l'indeducibilità di qualunque forma di remunerazione che venga riconosciuta con riguardo a titoli o a strumenti finanziari comunque denominati, per la quota della remunerazione stessa che risulti variabile in relazione ai risultati economici della società erogante, di altra società appartenente allo stesso gruppo ovvero anche di un solo affare.

L'indeducibilità si determina soltanto nei casi in cui le remunerazioni dello strumento finanziario "comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente...": ad esempio, nel caso in cui agli obbligazionisti venga garantita, come una remunerazione anche aggiuntiva, una percentuale degli utili. Pertanto, l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'*an*, ma non il *quantum*, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo).

Inoltre, il legame con i risultati della società andrebbe riferito ai redditi coevi; si esclude, cioè, l'indeducibilità degli oneri relativi a quei titoli il cui rendimento è ancorato, in qualche modo, a risultati pregressi (ad es. alla media dell'ultimo triennio).

Circa il contenuto della norma, si precisa che:

- il riferimento alle società del gruppo deriva dall'esigenza di tenere conto della sostanza economica dell'impresa, indipendentemente dalla sua articolazione in diversi soggetti giuridici;
- la previsione di ineducibilità è stata estesa anche ai titoli emessi in relazione ad un singolo affare.

La nuova disciplina civilistica prevede, infatti, la possibilità di emettere strumenti finanziari connessi con un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

L'indeducibilità in capo all'erogante riguarda solo la "parte variabile e incerta" della remunerazione e non anche l'eventuale quota di interessi predeterminati o determinabili in misura certa in funzione di parametri oggettivi diversi dall'andamento economico della società, di altre società del gruppo ovvero dell'affare.

L'art. 110, comma 9, lett. b), stabilisce l'indeducibilità della remunerazione relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi). Resta fermo che, nell'ipotesi in cui vengano emessi strumenti finanziari, le remunerazioni ad essi spettanti ricadono nella disposizione recata dalla lettera a) del medesimo comma 9.

NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI

L'art. 111 reca norme generali sulle valutazioni. La novità di rilievo contenuta in tale disposizione è da ricercarsi ai commi 3 e 4 relativi alle operazioni in valuta.

Giova ricordare, al riguardo, che il nuovo diritto societario ha apportato modifiche anche ai criteri di valutazione di crediti e debiti in valuta. Infatti, l'art. 2426, primo comma, n. 8-bis, concernente i criteri di valutazione, prevede che "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite sui cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole."

Al riguardo, si osserva che la norma sembra essere assai ampia (attività e passività in valuta), tale da ricomprendere anche attività non monetarie. Inoltre, non viene data alcuna rilevanza

all'esistenza di eventuali operazioni per la copertura del rischio di cambio. Tuttavia, ai fini dell'adeguamento della disciplina concernente la determinazione del reddito d'impresa, la questione appare rilevante solo con riferimento alle poste monetarie ed è in ogni caso opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali operazioni di copertura. Conseguentemente, va ricordato che le disposizioni del previgente tuir che nell'ambito del reddito d'impresa riguardano la valutazione o gli effetti della valutazione delle poste in valuta sono:

- l'art. 72, che consente un accantonamento per rischi di cambio "nel limite della differenza negativa del saldo dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni, e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio e il saldo degli stessi secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo". Questa disposizione non è compatibile con la nuova previsione civilistica perché consente solo svalutazioni nette e mantiene le rivalutazioni nette implicite, non distingue tra immobilizzazioni e circolante e fa riferimento al cambio dell'ultimo mese e non dell'ultimo giorno;

- l'art.76, comma 2, secondo periodo, secondo il quale la conversione in lire dei saldi di conto di stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio di chiusura dell'esercizio e la differenza rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorre a formare il reddito fino al suo realizzo. L'ambito di applicazione di questa norma non sembra interferire con la nuova previsione civilistica in quanto il rischio di cambio della stabile organizzazione attiene al suo intero patrimonio netto e non a specifiche poste;

- l'art. 76, comma 2, terzo periodo, secondo il quale "la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi." La norma prosegue prevedendo l'irrelevanza dei debiti e dei crediti assistiti da copertura del rischio di cambio. Questa norma sembra più vicina alla nuova previsione civilistica;

- l'art.76, comma 2, quarto periodo, secondo il quale "Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti". Neppure questa norma sembra confliggere con la nuova disposizioni civilistica traducendosi in una particolare modalità di sua applicazione in quanto la conversione riguarda i saldi dei conti tenuti in valuta e non le singole operazioni.

E' sembrato, quindi, opportuno procedere all'abrogazione del previgente articolo 72, nonché all'inserimento nell'articolo 111 di due ulteriori commi volti a tener conto della nuova disciplina civilistica.

Le nuove previsioni dell'articolo 111, commi 3 e 4, stabiliscono che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni o di strumenti assimilati, non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda, invece, le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni e di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni, esse sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. Infine, è stato stabilito che la minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Le disposizioni contenute nell'articolo 116 attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista la facoltà delle società i cui soci siano costituiti da società di capitale con una partecipazione ciascuna non inferiore al 10% di optare per il regime fiscale della "trasparenza", già applicato alle società di persone; tale opzione risulta essere consentita anche ai soci non residenti qualora agli stessi non risulti applicabile alcuna ritenuta sugli utili distribuiti dalla partecipata residente. Il comma 1 dell'articolo 116 prevede, infatti, che esercitando l'opzione per il regime di trasparenza fiscale nelle forme previste dal comma 4, il reddito imponibile delle società di capitale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 al cui capitale partecipano società della medesima natura giuridica con una percentuale dei diritti di voto per ciascuna società esercitabili nell'assemblea generale dei soci e di partecipazioni agli utili non inferiore al 10%, è imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla percezione degli stessi. L'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata abbia emesso strumenti partecipativi previsti nell'ultimo comma

dell'articolo 2346 del codice civile ovvero abbia optato per il consolidato nazionale ovvero mondiale.

Il comma 2 stabilisce la possibilità per il soggetto socio non residente di optare per la disciplina di cui trattasi solo nel caso in cui non vi sia obbligo della ritenuta sui dividendi distribuiti al medesimo socio, come, ad esempio, nell'ipotesi di distribuzione dei dividendi prevista nel comma 3 dell'art. 27-bis del Dpr. n. 600/73.

L'opzione, ai sensi del comma 4, è irrevocabile per tre esercizi solari della società partecipata e va comunicata all'amministrazione finanziaria secondo le modalità che verranno individuate con apposito provvedimento. Ai sensi del comma 6, il venir meno delle condizioni necessarie per l'esercizio della opzione, comporta la cessazione dell'efficacia della stessa a partire dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata; viene previsto comunque, che il mutamento della compagine sociale con ingresso di nuovi soci aventi i requisiti previsti nei commi 1 e 2 non comporta il venir meno della disciplina in argomento. Il comma 3 disciplina l'imputazione del reddito imponibile (reddito o perdita di esercizio) che deve avvenire nei periodi d'imposta dei soci partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata; l'eventuali perdite della società partecipata relativi a esercizi precedenti a quello di opzione riduce il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo c.d. di "trasparenza" secondo le ordinarie regole del riporto previste dal Tuir. Inoltre, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci in base alla propria percentuale di partecipazione agli utili.

Il comma 11, disciplina l'ipotesi di svalutazioni della partecipata dedotte negli esercizi precedenti che comportano un valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione inferiore a quello riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società partecipata; in tal caso il socio deve rideterminare il proprio reddito imponibile rettificando i valori patrimoniali della partecipata sulla base di quanto disposto dall'articolo 130.

Il comma 5, invece, stabilisce il principio secondo il quale l'opzione esercitata non modifica il regime di tassazione in capo ai soci in relazione alla distribuzione delle riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di capitale. Nel medesimo comma viene stabilita una presunzione relativa in base alla quale si considerano distribuiti prioritariamente gli utili imputati ai soci per trasparenza; l'assemblea dei soci, infatti, può stabilire al riguardo una diversa priorità. In caso di coperture di perdite viene, invece, stabilita una presunzione assoluta in base alla quale si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza.

Il comma 7 disciplina gli obblighi degli acconti stabilendo che nel primo esercizio di opzione permane l'obbligo dell'acconto anche in capo alla società partecipata, mentre in caso di

cessazione del regime di trasparenza per la società partecipata e i suoi soci si applicano le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 126 in materia di consolidato nazionale. Infine, in caso di mancato rinnovo dell'opzione la società partecipata e i suoi soci dovranno determinare l'acconto senza considerare gli effetti dell'opzione stessa. In tema di solidarietà dell'imposta da pagare in capo ai soci, il comma 8 stabilisce un principio, contemplato dalla delega, secondo il quale la società partecipata è solidamente responsabile per le imposte, sanzioni e interessi dovuti dai soci in relazione al relativo reddito imputato per trasparenza.

Il comma 12 applica il principio già previsto per le società di persone commerciali secondo il quale il costo della partecipazione -in tal caso iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie- è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti. Infine, il comma 10, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 40 del Dpr. n. 600/73, riguardante le procedure di rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società di persone commerciali, anche a quelle presentate dalla società partecipata il cui reddito è imputato per "trasparenza" ai soci in base al presente articolo.

LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIETARIA

Le disposizioni contenute nell'articolo 117 attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista una opzione, analoga a quella contenuta nell'art. 116, per l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che rientrano nell'ambito degli studi di settore i cui soci siano composti esclusivamente da persone fisiche. A differenza di quanto disposto nell'art. 116, l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria non presuppone i requisiti indicati al comma 1 del predetto art. 116.

Il comma 1 del presente articolo prevede, infatti, la possibilità dell'opzione della c.d. "trasparenza" di cui all'articolo 116 per il reddito complessivo prodotto dalle società a responsabilità limitata i cui ricavi non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. Ulteriore condizione necessaria affinché vi sia l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è che il numero dei soci non sia superiore a 10 o 20, rispettivamente, in caso di società a responsabilità limitata ovvero società cooperativa a responsabilità limitata. In caso di possesso da parte della società partecipata di partecipazioni che fruiscono dell'esenzione sulle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 88, l'opzione non può essere esercitata e, laddove esercitata, essa perde efficacia nel periodo in cui si la partecipazione precedentemente acquistata

soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 88.

CONSOLIDATO NAZIONALE

L'introduzione della tassazione consolidata concretizza il naturale riconoscimento fiscale del gruppo di imprese ed è atta a rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea. Il gruppo, infatti, costituisce da oramai molto tempo un fenomeno di notevole rilevanza, sia a livello nazionale che internazionale, che l'ordinamento tributario italiano, contrariamente agli altri sistemi fiscali dei Paesi più evoluti, ha faticato a riconoscere.

L'introduzione del regime di tassazione consolidata oltre ai propositi testé citati ha, tra l'altro, l'obiettivo:

- di porsi quale naturale correttivo all'ineducibilità delle minusvalenze su partecipazioni, consentendo la possibilità di utilizzare immediatamente le perdite fiscali delle società partecipanti in diminuzione dei redditi posseduti dalle altre società del gruppo;
- di introdurre, in modo organico e permanente, uno strumento idoneo a dare soluzione al problema dell'accumulo dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti, nell'ambito dei gruppi è frequente, dati gli attuali meccanismi di prelievo anticipato delle imposte (ritenute, acconti, ecc.), che soprattutto le "holdings" si trovino a liquidare fisiologicamente eccedenze di Irpeg;
- di superare le complessità fiscali che derivano da operazioni (fusioni, scissioni, ecc.) poste in essere dai "gruppi" per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società che compongono il "gruppo" stesso e che, in taluni casi, perseguono fini prevalentemente elusivi, al pari di quelle che trasferiscono quote di utili a società in perdita attraverso transazioni fittizie (contratti di locazione immobiliare, cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli "normali"; fatture per prestazioni di servizio mai effettuate, ecc.) in frode al fisco.

L'introduzione del consolidato fiscale contribuisce, pertanto, a tenere distinti comportamenti chiaramente "patologici", perché miranti ad eludere in maniera artificiosa il pagamento delle imposte, da comportamenti che invece sono "fisiologici" per la vita del gruppo perché riconducibili all'unitarietà del soggetto economico, favorendo, nel contempo, l'espansione aziendale.

Il modello adottato per la tassazione di gruppo è quello nel quale vi è una unica base imponibile e, pertanto, un'unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato (*Fiscal Unit*).

Conseguentemente, come già premesso, i gruppi d'impresa possono beneficiare della compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Tale modello è seguito in Francia, Danimarca,

Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, in futuro Australia e Giappone. Questo modello si caratterizza per la sua semplicità, per la minima esigenza di disposizioni antielusive, per la possibilità di prevedere la neutralità di transazioni infragruppo per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi. In tal modo, alla flessibilità offerta dalla *participation exemption* per i trasferimenti di partecipazione se ne aggiunge all'interno del gruppo un'altra in grado di togliere ogni ostacolo fiscale alla migliore allocazione delle risorse all'interno del gruppo.

Il presente decreto regola la materia del consolidato fiscale introducendo nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi gli articoli da 118 a 144. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: uno tra società residenti (consolidato nazionale - articoli da 118 a 131), l'altro anche per le società non residenti (consolidato mondiale - articoli da 132 a 144).

Relativamente all'imposizione sul reddito delle società che adottano il consolidato nazionale la riforma si articola sulla base dei seguenti aspetti fondamentali:

- l'appartenenza al gruppo dipende innanzitutto dal requisito del controllo di diritto detenuto dalla società o ente controllante. In altri termini, ai fini del consolidato fiscale, si considerano controllate le società in cui la capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile. A tal fine, si è preferito stabilire di tenere conto anche dell'effetto demoltiplicatore derivante dalla catena societaria in modo da considerare esclusivamente l'effettiva partecipazione al capitale sociale e agli utili della controllante. Si tratta evidentemente di due requisiti concorrenti. Conseguentemente, ai fini del consolidato dovranno essere prese in considerazione le partecipazioni detenute in piena proprietà. I requisiti minimi richiesti di partecipazione sia al capitale che agli utili della partecipata devono verificarsi ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato;
- la capogruppo deve essere un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società residente oppure con stabile organizzazione in Italia; le controllate sono necessariamente società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- il consolidato non è consentito alle controllate che adottano trattamenti tributari differenziati. In proposito, pertanto, la ratio dell'esclusione è stata ravvisata non già nella diversità delle attività economiche svolte (i cui limiti, peraltro, sono ben difficili da determinarsi all'interno di un gruppo), bensì a regimi fiscali particolari secondo i quali non trovano riscontro l'applicazione dell'aliquota unica del 33 per cento ovvero la determinazione della base imponibile effettuata in modo ordinario secondo le "regole" del reddito d'impresa. Conseguentemente, non possono partecipare al consolidato le società che optano per la tonnage tax ovvero che usufruiscono di agevolazioni totali o parziali ai fini dell'imposta sul reddito delle società e le società soggette a fallimento o liquidazione

coatta amministrativa;

- l'opzione per la tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente esercitabile da parte delle società interessate per un periodo irrevocabile di tre anni, salvo ovviamente il caso di uscita dal gruppo per il venir meno del requisito del controllo. Dal consolidato fiscale nazionale, pertanto, possono essere escluse alcune imprese pur soggette a controllo di diritto. L'esercizio dell'opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall'ente o società controllante. Si avranno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà.

Comunque, nel caso in cui la controllante eserciti l'opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa è unico: il reddito complessivo positivo e negativo non è suddiviso in tanti consolidati quante sono le opzioni, ma tutte le società che hanno esercitato l'opzione bilaterale con la controllante adottano con quest'ultima un consolidato unico. E', tuttavia, evidente che, proprio in ragione del rapporto che ha natura bilaterale, all'interno dei gruppi potranno generarsi più consolidati, con l'unico limite che la società non può partecipare a due opzioni in qualità di consolidante e di consolidata. La legge delega aveva fissato in un periodo non inferiore a tre esercizi il vincolo del consolidato. Il presente decreto prevede invece che il vincolo permanga tassativamente per un triennio. La modifica, pur di natura sostanziale, ha, di fatto, i contenuti tipici di una modifica formale: la previsione di un vincolo non inferiore ai tre anni, per gli effetti che ne conseguono, avrebbe quasi certamente comportato per i gruppi la scelta di limitare la tassazione consolidata ad un triennio salvo successivamente rinnovare l'opzione di triennio in triennio. Il vincolo triennale richiesto per poter attivare il consolidato "di gruppo" è riconducibile a una logica di cautela fiscale affinché non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e temporaneamente "transitano" all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura.

Nell'articolo 4 del decreto in commento è prevista, al riguardo, una disposizione che mitiga l'obbligazione triennale nel caso di mutamento delle disposizioni per la determinazione del reddito d'impresa a seguito dell'adeguamento delle stesse ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Come noto, infatti, il sistema tributario italiano si basa sul principio di derivazione dell'imponibile dall'utile economico e quindi è in stretta connessione con le risultanze del bilancio: queste ultime, non solo sono state modificate dalla riforma del diritto societario, ma saranno oggetto di ulteriori interventi a seguito dell'attuazione della citata direttiva che introdurrà le valutazioni degli strumenti finanziari a valore di mercato e l'ingresso degli IAS, cioè dei principi internazionali per la redazione dei bilanci consolidati. Gli IAS cambieranno notevolmente il sistema di rilevazione del patrimonio e degli utili, in quanto non più ispirati a individuare una ricchezza prudentemente attribuibile ai soci,

ma volti a fornire informazioni agli investitori sulla reale dimensione del patrimonio della società e quindi a far emergere le plusvalenze latenti nell'impresa. L'introduzione di "regole" così innovative che stravolgeranno i principi di redazione del bilancio e che potrebbero avere effetti sui risultati fiscali ha indotto il legislatore delegato ad introdurre una norma transitoria con la quale "liberare" le società consolidate dal vincolo triennale;

- possibilità di compensare gli imponibili positivi e negativi (considerati integralmente) delle società del gruppo. Tale tecnica, peraltro, consente, come già premesso, di sopperire alla nuova disciplina che prevede l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti da svalutazioni di partecipazione. Così come avviene in tutti i Paesi che prevedono un modello per la tassazione di gruppo, è previsto un limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate nei periodi precedenti all'introduzione della tassazione di gruppo: le stesse possono essere utilizzate solo dalle società cui competono. Quindi, in sede di consolidato, le società dovranno dapprima compensare le perdite pregresse (anteriori all'introduzione della tassazione di gruppo) con i propri imponibili positivi e successivamente trasferire il "saldo" (se positivo) ovvero la perdita d'esercizio alla controllante;

- regime opzionale di neutralità fiscale per gli scambi intragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi. In caso di uscita dal consolidamento, è previsto il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili con recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza della differenza residua. Ovviamente, nel caso di corrispondenza tra valori civili e fiscali non si verifica alcuna esigenza di riallineamento e, pertanto, non si determina nessun onere al momento dell'uscita dal gruppo. L'opzione per la neutralità potrà essere effettuata anche per una singola operazione. In merito, va segnalato che è stata inserita una disposizione con la quale si intende escludere la possibilità di "aggirare" la norma che prevede il limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nel consolidato trasferendo in neutralità beni plusvalenti alla società che dispone di dette perdite per poi effettuare la cessione a terzi;

- esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del gruppo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate. Tale norma rappresenta un'agevolazione rispetto al regime ordinario, il quale prevede una esclusione limitata al 95% del dividendo lordo. Per motivi di opportunità e di semplificazione al fine di evitare di dettare ulteriori regole in merito alla individuazione e alla stratificazione degli utili all'atto della loro distribuzione, il beneficio dell'esclusione totale spetta non soltanto sui dividendi percepiti dalle società consolidate durante il periodo di consolidamento, ma anche su quelli derivanti da utili prodotti prima dell'adesione alla tassazione consolidata;

- esclusione dall'imponibile dei compensi corrisposti a fronte del risparmio fiscale attribuito dalle società in perdita. Con il consolidato nazionale la controllante opera, in sede di dichiarazione dei

redditi del gruppo, l'aggregazione dei propri dati e di quelli delle controllate. L'operazione è effettuata attuando una compensazione integrale di tutti gli imponibili positivi e negativi.

Conseguentemente, la percentuale di possesso non influisce sull'imponibile, il quale deve essere comunque considerato integralmente. La controllante beneficia del risparmio fiscale derivante dall'utilizzo delle perdite provenienti da alcune società consolidate e, nel contempo, si accolla il maggior onere fiscale causato dal trasferimento di imponibili positivi operato da altre società. Al fine di evitare che la società che trasferisce le perdite risulti penalizzata dall'impossibilità di utilizzare le perdite trasferite in compensazione dei redditi futuri, si prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle somme percepite e versate tra le società consolidate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. L'esclusione si applica anche relativamente ai trasferimenti di fondi infragruppo effettuati per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo dell'opzione sul consolidato e con l'interruzione della tassazione consolidata;

- è possibile far "circolare" nell'ambito del gruppo le norme sovvenzionali. La disposizione è volta a dare rilievo alla considerazione del gruppo come soggetto unitario, consentendo la redistribuzione tra le diverse società del gruppo, di componenti negativi di reddito in deroga al principio dell'inerenza in senso stretto. E' previsto un limite, tuttavia, di natura soggettiva, nei casi in cui al consolidato nazionale partecipino banche ed altri istituti finanziari, società esercenti l'attività assicurativa e società tenute alla presentazione del bilancio consolidato: in tal caso, infatti, le norme sovvenzionali "circolano" soltanto nell'ambito delle società, all'interno del gruppo, della singola categoria di appartenenza;

- irrilevanza ai fini del calcolo del pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari, in base alla quale sono indeducibili gli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni che usufruiscono della *participation exemption*, relativi alle partecipazioni in società incluse nella tassazione di gruppo. Anche tale disposizione, come la precedente, è volta evidentemente a dare al gruppo la veste di soggetto economico unitario, in quanto, tende a giustificare la mancanza di carattere elusivo dell'indebitamento contratto dalle singole società partecipanti, assumendo che i finanziamenti traggono la loro origine, in questo caso, dalla capacità di credito propria del gruppo;

- la dichiarazione dei redditi del gruppo è presentata dalla società controllante. In sede di determinazione del reddito complessivo la società controllante dovrà effettuare, innanzitutto, la somma algebrica di tutti gli imponibili presi integralmente (positivi e negativi) e poi operare le opportune rettifiche di consolidamento. Gli obblighi di versamento, l'utilizzo dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto delle società controllate nonché la possibilità del riporto a nuovo delle perdite fiscali sono attribuiti esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato in

base alla dichiarazione dei redditi consolidata. Per il primo esercizio di tassazione consolidata l'acconto è versato dalla controllante e determinato, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo precedente dalle società che adottano il consolidato, in modo da considerare come dovuto l'acconto che si sarebbe calcolato qualora si fosse presentata la dichiarazione dei redditi consolidata per il medesimo periodo. Al riguardo, è stata inserita una disposizione tra le norme transitorie con la quale si prevede che per il primo periodo d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni l'acconto è determinato sulla base dell'imposta dovuta dalle singole società senza tenere conto degli effetti compensativi delle perdite. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo dalle singole società relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono, invece, essere utilizzate alternativamente dalla controllante o dalla controllata cui competono, per consentire alle società la scelta più opportuna in merito all'utilizzo delle stesse;

- introduzione di un meccanismo correttivo volto ad evitare che, nel passaggio da un sistema che ammette la svalutazione di partecipazione ad un sistema che prevede la tassazione di gruppo, gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile dapprima indirettamente tramite le svalutazioni delle partecipazioni operate a fronte degli accantonamenti a fondi rischi non deducibili effettuati dalla società controllata e tali da ridurre il proprio patrimonio contabile (operazione non più consentita per effetto del D.L. n. 209/2002) e poi, all'atto dell'utilizzo dei fondi, mediante la conseguente variazione in diminuzione. Il meccanismo correttivo si applica in ogni caso vi sia stata svalutazione della partecipazione e quindi anche nelle ipotesi di mancato ripristino di valore della partecipazione (in presenza di utili della partecipata) precedentemente svalutata per effetto di perdite "gestionali" della controllata.

CONSOLIDATO MONDIALE

Il consolidato fiscale cui fino ad ora si è fatto riferimento è quello strutturato per le società e gli enti residenti, ma la logica dell'armonizzazione richiede, così come raccomandato dalla Commissione europea, di considerare l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, l'inclusione nel consolidato anche delle società non residenti. Tale possibilità è, al momento, esplicitamente prevista solo dalla Danimarca e dalla Francia e, in misura diversa, da Stati Uniti e Inghilterra che consentono tale forma di tassazione consolidata esclusivamente alle stabili organizzazioni all'estero delle società residenti. Non appare sistematico, tuttavia, l'approccio di questi due ultimi Paesi i quali fanno dipendere il modello di tassazione consolidata mondiale dalla circostanza del veicolo utilizzato dagli insediamenti produttivi all'estero (società separata o stabile organizzazione).

Con il presente decreto si introduce il consolidato mondiale nel sistema fiscale italiano sposando il modello francese.

Opportunamente, le disposizioni previste forniscono una disciplina organica del consolidato mondiale e non una normativa “per rinvio” alle disposizioni sul consolidato nazionale con evidenza delle sole differenze.

A commento della nuova disciplina, in questa sede, invece, si rilevano esclusivamente le peculiarità del consolidato mondiale e le deroghe alla disciplina del consolidato nazionale che sono state reputate necessarie sia per ragioni erariali sia per motivi di opportunità e di semplificazione per il contribuente.

L'opzione, irrevocabile per un periodo non inferiore a cinque anni (ma i successivi rinnovi avvengono per un periodo non inferiore a tre esercizi), deve essere esercitata unicamente da parte della società o ente controllante di grado più elevato soggetto all'imposta sul reddito delle società, residente nel territorio dello Stato, e non dalle società non residenti interessate al consolidamento. Si è visto che nel consolidato nazionale, invece, l'opzione deve essere bilaterale ed esercitata sia dalla controllante che dalla controllata. L'individuazione della controllante di grado più elevato, inoltre, comporta che, in linea generale, non è possibile effettuare il consolidato mondiale in capo a società residenti a loro volta controllate da altre società residenti. Questo vincolo è giustificato dal fatto che l'opzione per il consolidato mondiale deve comprendere tutte le controllate estere secondo il principio “all in, all out”. Conseguentemente, l'individuazione della controllante residente di grado più elevato consente di impedire che la controllante italiana possa aggirare il vincolo creando *sub holding* per attribuire ad una sola di esse, che eserciterebbe l'opzione, le partecipazioni che è conveniente consolidare. A tal fine sono state individuate quali soggetti di grado più elevato:

- le società con azioni negoziate in mercati regolamentati, anche se a loro volta soggette a controllo di diritto di soggetti residenti in Italia. La scelta in tal caso è dipesa dal fatto che il legislatore ha reputato sufficientemente garantite le ragioni erariali dalla tutela attribuitagli indirettamente dalle minoranze;

- le società direttamente controllate dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero da persone fisiche residenti che non abbiano il controllo ai sensi dei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2359, tenuto conto anche delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, di altra società residente o non residente. Al pari di quanto stabilito per la *thin capitalization* si considerano parti correlate le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se, persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Conseguentemente che se un gruppo familiare controlla due holding, una delle quali sia qualificata per l'esercizio dell'opzione per il consolidato mondiale, quest'ultima non potrà esercitare l'opzione stessa.

Nella base imponibile della controllante vengono inclusi proporzionalmente i redditi di tutte le società controllate non residenti. Non si ha pertanto un consolidato integrale come quello nazionale ma un consolidato pro quota.

In presenza di altre società residenti in Italia che si interpongono alla catena di controllo, si rende obbligatorio il consolidato nazionale tra tutte le società residenti. In tal caso, l'applicazione dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo opera esclusivamente a partire dalla controllata residente di grado inferiore. Infatti, i requisiti per l'individuazione del perimetro del consolidamento stabiliscono che la percentuale è da determinarsi relativamente alla società controllante e alle società controllate residenti. E quindi il calcolo per la determinazione della partecipazione ai diritti di voto e agli utili deve essere effettuato tenendo conto dei diritti spettanti a tutte le società residenti. Nel caso, ad esempio, di una holding residente (A) con una partecipazione in un'altra società residente (B) al 70% che a sua volta partecipa in una società non residente (Y) al 70%, a seguito dell'obbligo di consolidato nazionale, A e B diventano fiscalmente equivalenti ad un unico soggetto. Conseguentemente, il consolidato nazionale ha il controllo della società non residente nella misura del 70%. La società A può consolidare anche Y.

Il metodo di determinazione del reddito consolidato è quello extracontabile realizzato con criteri analoghi a quello previsto dal decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429 in tema di CFC, con opportune rettifiche. Conseguentemente la determinazione del reddito imponibile è effettuata in base alle regole vigenti in Italia. Tuttavia, stante la complessità del funzionamento dell'istituto e l'onerosità dello stesso per l'erario, sono state previste alcune disposizioni che contemperino le diverse esigenze di semplificazione per il contribuente e di tutela delle ragioni erariali.

Conseguentemente, da un lato, è stata richiesta la revisione contabile dei bilanci delle società non residenti, dall'altro, è stato eliminato il riferimento alle diverse disposizioni del testo unico che stabiliscono l'indeducibilità o sottopongono a diverse modalità la deducibilità di alcuni costi minori tra i quali si annoverano: gli oneri per le strutture ricettive e le spese per vitto e alloggio; le imposte diverse da quelle sui redditi; gli oneri di utilità sociale; i canoni di leasing e i costi per i telefoni cellulari; le spese relative agli autoveicoli, le spese di rappresentanza, ecc. Si tratta di norme, di natura per lo più antielusiva, che probabilmente generano costi di gestione maggiori dei benefici all'erario. E' quindi corretto che, nell'ottica prevista dalla legge delega di prevedere procedure semplificate di determinazione del reddito delle società estere, il legislatore le abbia neutralizzate.

Al riguardo, tuttavia, si segnala che non si estende al consolidato mondiale il divieto di applicare le disposizioni relative alla rateizzazione delle plusvalenze e agli ammortamenti accelerati e anticipati, non avendo, in questa sede, e contrariamente all'applicazione della disciplina delle CFC, alcun connotato antielusive. Infine, tra le rettifiche ed i meccanismi tecnici adottati per il

concreto funzionamento del consolidato mondiale si segnalano:

- l'esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione. In proposito, valgono gli stessi motivi di semplificazione evidenziati a commento della disciplina sul consolidato nazionale;
- i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applica il consolidato sono riconosciuti a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, con alcune eccezioni previste dall'articolo 136;
- l'esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti incluse nel consolidato mondiale se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio "volontario". In proposito, si segnala che quest'ultima disposizione non troverà applicazione fino a quando non verrà introdotto il meccanismo correttivo richiesto dall'articolo 144 che consente la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione.

In effetti, il rinvio dell'applicazione di questa disposizione consente di evitare la sterilizzazione delle perdite su cambio, altrimenti penalizzante ai fini dell'attribuzione del credito per le imposte pagate all'estero. Nei Paesi ad alta inflazione, infatti, è consentita la rivalutazione dei cespiti in modo da adeguare i valori storici. La conseguenza è che gli ammortamenti riconosciuti fiscalmente sono più elevati rispetto a quelli calcolati sulla base dei valori storici. Nei Paesi in cui la contabilità ad alta inflazione non è consentita, come l'Italia, le imprese che hanno partecipazioni in società che operano in Paesi ad alta inflazione non possono computarsi il credito per le imposte pagate all'estero in quanto l'imponibile ivi corrispondente è più basso rispetto a quello nazionale. Conseguentemente, in attesa dell'introduzione di tale contabilità in Italia, è stato scelto di disapplicare la disposizione ai fini del consolidato mondiale della indeducibilità delle perdite di cambio calcolate dalla partecipata su finanziamenti in valuta forte stipulati con società rientranti nel consolidato: in tal modo, l'imponibile del consolidato mondiale viene rettificato delle perdite di cambio che costituiscono espressione dell'incremento dell'ammortamento calcolato nei Paesi ad alta inflazione e non riconosciuti in Italia;

- la sterilizzazione delle norme sovvenzionali;
- il mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate, a differenza di quanto previsto per il consolidato nazionale;
- il riconoscimento delle imposte pagate all'estero con modalità tali da evitare effetti di doppia

imposizione economica e giuridica quali: il concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; il computo delle imposte detraibili effettuato separatamente per ciascuna società estera e non per ciascuno Stato estero; il riporto nel tempo del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato nell'esercizio di competenza.

- l'inapplicabilità della disciplina delle CFC per le società aderenti al consolidato mondiale.

TONNAGE TAX

L'intervento legislativo italiano volto ad introdurre nel Tuir la *Tonnage tax*, tassa sul tonnellaggio delle navi, si inserisce in un contesto europeo di indubbio favore, che guarda ad essa come strumento fondamentale di sostegno all'industria armatoriale, accanto ad altre misure di sostegno fiscale del settore.

La *tonnage tax*, lontana dal rappresentare uno strumento di "concorrenza fiscale sleale" tra gli Stati membri, nasce invece dall'esigenza di arginare l'esodo degli armatori europei verso Paesi Terzi, che grazie all'istituzione di "registri aperti", facilmente accessibili, stanti i requisiti minimi richiesti, ed aventi convenienti costi operativi-gestionali e fiscali, attraggono capitali e tonnellaggio stranieri.

Rispetto a tale situazione, la Commissione europea riconosce l'incisività della nuova misura fiscale, ponendo tuttavia come condizione fondamentale per il suo riconoscimento, la circostanza che la flotta contribuisca in maniera significativa all'attività economica e all'occupazione all'interno del paese membro. L'approccio europeo degli ultimi anni, dunque, è stato quello di favorire il ritorno delle flotte verso le bandiere comunitarie, operando con varie misure al miglioramento della competitività. L'applicazione della nuova disciplina è comunque subordinata, in base alla lettera d) dell'art. 4 recante disposizioni transitorie, alla autorizzazione dell'Unione Europea.

Molti paesi europei nell'ambito di complesse politiche di incentivazione dei propri armamenti, hanno già provveduto all'introduzione di sistemi di tassazione forfetaria, secondo una delle due forme previste, o di determinazione forfetaria dell'imposta, secondo il modello greco (*tonnage tax* in senso stretto), o di determinazione forfetaria della base imponibile, secondo il modello olandese (*tonnage based corporation tax*).

E' a questo secondo modello, ritenuto più innovativo, ove il reddito determinato in via presuntiva concorre alla formazione dell'imponibile complessivo con i redditi che rimangono determinati in via analitica, che si è ispirato il legislatore italiano.

Nella versione italiana, in parte innovativa, la *tonnage tax* si presenta come regime fiscale forfetario parametrato al tonnellaggio e all'anzianità delle navi, alternativo al regime fiscale

ordinario, con lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee.

Essa conferisce maggiore certezza del livello impositivo, semplificando gli adempimenti fiscali, e producendo effetti positivi sull'occupazione e sugli obiettivi di tutela ambientale. Tuttavia si tenga presente che i recenti sviluppi della legislazione nazionale, relativi al settore economico marittimo, soprattutto con la creazione del Registro navale internazionale (D.L 457/97 convertito in legge, 30/1998) e con la disciplina delle agevolazioni per gli operatori del trasporto di cabotaggio (legge 522 /1999), hanno già prodotto un incremento della flotta italiana.

Tra le norme vigenti non abrogate dal presente schema di decreto delegato, l'art.4 del D.L 457/98 prevede che i soggetti esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali e, comunque iscritti al Registro internazionale, beneficino di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo, corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi stesse, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

Dal 1° gennaio 1998 è previsto altresì che il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte al registro internazionale concorra alla determinazione del reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF ed IRPEG in misura pari al 20 per cento; tale norma è stata estesa anche ai redditi derivanti da attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale svolte a bordo di navi da crociera (art. 13, L. 488/99).

Dall'analisi dello schema di decreto delegato, che introduce la *tonnage tax*, all'art.157 si individua l'ambito soggettivo ed oggettivo della nuova imposta, dove è previsto che i soggetti ammessi a beneficiare del nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito siano iscritti al Registro internazionale, esercitino le attività specificamente indicate nella norma e le navi, mediante le quali si svolgono le attività stesse, abbiano un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta. L'opzione a favore del nuovo regime, rispetto a quello ordinario, deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale il soggetto interessato intende fruirne e l'opzione resta irrevocabile per 10 esercizi.

Novità rilevante è contenuta alla lett. d), art. 157, comma 2, dove vengono inserite "altre attività direttamente connesse o strumentali" a quelle principali elencate. Si tratta solo di quelle attività connesse o strumentali svolte a bordo delle navi stesse, e non di quelle svolte a terra, questo nell'ottica di una politica agevolativa delle sole attività di trasporto, maggiormente esposte alla concorrenza internazionale.

Per quanto riguarda la determinazione forfetaria ed unitaria del reddito imponibile, di cui all'art. 158, è previsto che questa avvenga sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave,

applicando i coefficienti relativi al tonnellaggio (all'uopo vengono, infatti determinati quattro scaglioni da 0 a 1.000 ; da 1001 a 10.000; da 10.001 a 25.000; da 25001 di tonnellate di stazza nette), ed il fattore di correzione, funzione dell'età del naviglio.

Detto fattore è rappresentato da quattro coefficienti così fissati:

da 0 a 5 anni : 0,90;

da 6 a 10 anni: 0,95;

da 11 a 25 anni : 1,05;

oltre 25 anni: 1,10.

Il meccanismo di calcolo del reddito imponibile, così predisposto, viene a premiare gli operatori con tonnellaggio di più recente costruzione, ed incentivando al contempo al rinnovo della flotta, con conseguente raggiungimento di più alti livelli di sicurezza e di standard tecnologici.

Altra novità significativa del regime forfetario, è contenuta all'art.159, comma 3, ove viene previsto l'obbligo di formazione dei cadetti ufficiali, e questo allo scopo di consolidare maggiormente il Know-how nazionale.

All'art.160, è prevista poi, l'inclusione nel reddito forfetario di eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate su navi, qualora queste siano state acquistate successivamente all'esercizio dell'opzione. Nel caso invece in cui la cessione riguardi una nave già di proprietà dell'armatore al momento dell'opzione, la plusvalenza si aggiungerà al reddito forfetario, ma sarà determinata in riferimento al costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime.

CREDITO PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della delega prevede la riformulazione della disciplina del credito d'imposta in relazione a imposte pagate all'estero in coerenza con l'introduzione del consolidato mondiale e per una più generale esigenza di aggiornamento dell'istituto.

I principi della delega sono stati attuati nell'articolo 167 del decreto legislativo, confermando in via generale il criterio secondo cui se al reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione si applica separatamente in ciascuno stato e che le imposte pagate all'estero sono scomputabili solo se pagate a titolo definitivo.

L'originaria disposizione viene però integrata introducendo alcune importanti deroghe: la determinazione del credito d'imposta e le nuove particolari modalità di suo utilizzo che vengono introdotte per effetto della delega, nel prosieguo illustrate, si applicano relativamente a ciascuna

controllata estera, anche se residenti nello stesso paese. Inoltre, rispetto ai previgenti criteri, l'articolo 167 contiene una importante novità costituita dal fatto che ai fini del rapporto che individua la quota di imposta estera da detrarre dall'imposta italiana, il reddito complessivo va assunto al netto e non più al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. In definitiva, l'imposta italiana va considerata per il suo ammontare effettivo senza procedere, come per il passato, alla ricostruzione virtuale della medesima al fine di evitare l'effetto derivante dal riporto delle perdite pregresse.

Il rigido criterio di cassa su cui si incentrava in passato la possibilità di scomputare l'imposta estera, viene ora stemperato prevedendo che la detrazione del credito d'imposta per l'imposta estera deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se, invece, il pagamento dell'imposta estera a titolo definitivo avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre procedere a una nuova liquidazione tenendo conto anche del maggior reddito estero e la detrazione dall'imposta del credito in argomento si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Inoltre, sempre in tema di scomputo dell'imposta, viene introdotta una particolare disposizione con riferimento ai redditi prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o società controllate di cui al titolo II, capo II, sezione III, secondo cui la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo

Esordisce inoltre, nell'ipotesi di reddito d'impresa prodotto nel medesimo paese mediante una o più stabili organizzazioni ovvero prodotto sempre nel medesimo paese dalle singole società controllate di cui al titolo II, capo II, sezione III, il vantaggioso criterio del riporto in avanti e indietro dell'imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso paese. Si tratta di una disposizione che si pone l'obiettivo di evitare gli inconvenienti derivanti dalle differenze che si hanno, in termini di valore assoluto, tra l'imposta estera e la corrispondente imposta italiana dovuta ai più svariati motivi, quali, ad esempio, differenti aliquote d'imposta vigenti rispetto alle aliquote italiane.

In sostanza, il "riporto in avanti" si ha nell'ipotesi in cui l'imposta assolta all'estero è maggiore dell'imposta effettivamente scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo in base al rapporto previsto dal comma 1 dell'articolo 167. In questo caso la differenza di imposta estera non utilizzata che eccede quella consentita dal rapporto, potrà essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta sino all'ottavo, laddove si presentino condizioni opposte, vale a dire che l'imposta

estera effettivamente scomputabile in base al citato rapporto è maggiore dell'imposta di fatto assolta all'estero.

Il "riporto all'indietro" si sostanzia nell'esatto opposto, ossia se l'imposta assolta all'estero è inferiore a quella scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo, la differenza costituisce un bonus che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta sempre non oltre l'ottavo, quando si presenteranno condizioni opposte, vale a dire quando l'imposta assolta all'estero è superiore a quella scomputabile in base al rapporto di cui al citato comma 1 dell'articolo 167.

IMPRESE ESTERE COLLEGATE

Le disposizioni contenute nell'articolo 170 danno attuazione al principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera o), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista la riformulazione del previgente art. 127-bis, concernente la disciplina CFC (169 nella nuova versione), al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina ivi prevista anche alle società estere collegate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Viene previsto, altresì, un ulteriore principio di determinazione del reddito della società collegata dal momento che l'imputazione del reddito della società stessa avviene in base al maggiore tra l'utile del bilancio prima dell'imposte e l'utile determinato forfaitariamente in base a dei coefficienti di rendimento differenziati per i vari componenti dell'attivo patrimoniale.

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo 169 relative alla disciplina CFC si applicano anche nelle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia (società, ente e persona fisica) detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di imprese, società o altro ente residente o localizzato in stati a fiscalità privilegiata. Tale partecipazione agli utili deve essere non inferiore al 10% se trattasi di società quotate in borsa, ovvero al 20 per cento per le altre.

Diversamente da quanto previsto nell'articolo 169, la norma in questione non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti nei predetti stati privilegiati relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Ai fini dell'imputazione del reddito prodotto dalla società collegata, i commi 2 e 3 dispongono che esso è determinato per un importo corrispondente al maggiore tra:

- l'utile realizzato prima delle imposte che risulta dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche se non vi è un obbligo per legge;
- il reddito determinato induttivamente sulla base dei seguenti coefficienti applicati all'attivo patrimoniale: l'1% del valore dei beni indicati nell'articolo 86, comma 1, lettere c) e d), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei crediti; il 4% sul valore delle

immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis del Dpr. n. 633/72; il 15% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

I capi III e IV recano, negli articoli da 172 a 183, la disciplina, domestica e transnazionale, delle operazioni straordinarie d'impresa: trasformazione, fusione, scissione, conferimento di aziende e di partecipazioni e scambi di partecipazioni.

Le modifiche apportate con riferimento alle suddette operazioni di riorganizzazione aziendale vanno considerate alla luce delle previsioni recate dall'art. 4, comma 1, lett. m), della legge di delega concernenti l'abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e il mantenimento dei regimi di neutralità e di determinazione dell'imponibile di cui al medesimo decreto n. 358 e al decreto legislativo n. 544 del 1992.

La disciplina in argomento è stata, inoltre, coordinata con l'innovativo istituto della c.d. "participation exemption" che dovrebbe produrre, tra l'altro, un sistematico "rientro" di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, ecc) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto.

Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema. In primo luogo, la riduzione dell'entità del prelievo sul reddito ordinario e la fissazione di un'unica aliquota rendono meno giustificabile l'esistenza di un prelievo sostitutivo; in secondo luogo, l'imposta sostitutiva si presta ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione in quanto consente all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori rivalutati dei beni aventi rilevanza, viceversa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena.

Gli effetti distorsivi, derivanti dalla perpetuazione di tale meccanismo, sono, peraltro, tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono comuni interessi.

Relativamente alle cessioni di azienda, l'abrogazione dell'imposta sostitutiva comporterà l'applicazione del prelievo ordinario con aliquota del 33 per cento della relativa plusvalenza, fermo restando la facoltà di rateizzazione della stessa prevista dall'art. 87, comma 4, del nuovo testo unico. Peraltro, va anche osservato che sarà comunque possibile fruire di un regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende tra società appartenenti al medesimo gruppo fiscale per effetto dell'introduzione del consolidato domestico che consente il trasferimento infragruppo

senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze e senza alterazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni diversi da quelli che producono ricavi.

In riferimento alle cessioni di partecipazioni strategiche, considerata la disciplina della participation exemption, tali operazioni ricadranno in larga parte nel nuovo regime di esenzione. Per quanto concerne i conferimenti, conformemente alle previsioni della delega, l'articolo 177 dispone il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili.

La previsione dell'art. 177 si coniuga ora con l'irrilevanza delle plusvalenze da cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni dal cedente e dotate dei requisiti per godere dell'esenzione di cui all'art. 88. Fermo restando che, in via generale, il valore di realizzo nel conferimento coincide con quello che si ricava dalle scritture contabili, in caso di conferimento di partecipazioni prive dei requisiti per l'esenzione il valore di realizzo è determinato sulla base del valore normale se le partecipazioni ricevute sono anch'esse dei predetti requisiti.

Sempre in tema di conferimenti, l'articolo 178 ribadisce l'applicazione del regime di neutralità già previsto dall'art. 4 del d.lgs n. 358/97, che attiene ai conferimenti di aziende, o rami di esse, possedute per un periodo non inferiore a tre anni, con ampliamento del numero delle ipotesi in cui tale regime è adottabile. Infatti, la disciplina in questione, che riguarda i conferimenti neutrali cd. "in doppia sospensione", sarà applicabile anche laddove il solo conferitario rientra tra i soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente, quindi, dalla natura del soggetto conferente.

Nella fattispecie i plusvalori restano allo stato latente, senza attribuzione di maggiori valori al beneficiario, assicurando la neutralità dell'operazione.

Quanto al dettato dell'art. 178, comma 3, è esclusa l'applicabilità dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 ai conferimenti in sospensione qualora il conferente alieni la partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda conferita in condizioni di esenzione totale o parziale. In pratica, le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita. In sostanza, conformemente al nuovo criterio della participation exemption, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi al cessionario.

Resta, comunque fermo che nel caso di esenzione totale il beneficio persiste solo laddove la plusvalenza permane in capo alla società. In definitiva, a fronte delle modifiche intervenute in materia di cessioni e conferimenti d'azienda, la rinuncia alla tassazione delle operazioni di trasferimento del reddito è attuata quando le stesse non comportino una modifica dei valori

fiscalmente riconosciuti tale da influire successivamente nella determinazione dell'imponibile del reddito prodotto, restando dunque sempre consentita al contribuente una scelta diversa.

Semplificando, infatti, il contribuente società di capitali potrà decidere se:

- operare nell'ambito dell'esenzione, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti (art. 178, c.3);
- operare in regime di imponibilità, vendendo l'azienda e facendo concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.

In entrambi i casi si può concludere che il sistema è strutturato in modo tale da evitare i salti d'imposta che si genererebbero per effetto della discontinuità nei valori fiscalmente riconosciuti. Per quanto attiene agli scambi di partecipazioni domestici, l'art. 179 assicura la neutralità delle permutate mediante le quali società ed enti commerciali integrano una partecipazione di controllo di diritto in altro soggetto commerciale, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie. La neutralità è condizionata al possesso dei requisiti per l'esenzione totale da parte delle azioni o quote date o ricevute in permuta, senza considerare per le seconde il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 88, e alla continuità dei valori fiscali delle medesime azioni o quote.

Si osserva, inoltre, che non trova più spazio lo scambio di partecipazioni mediante conferimento la cui disciplina è, quindi, da ricercare nell'art. 177.

Un ulteriore effetto diretto derivante dalla nuova impostazione è rappresentato dalla abolizione della possibilità di convertire in valori fiscalmente riconosciuti i disavanzi da concambio e da annullamento emergenti dalle fusioni e scissioni, pur continuando ad essere neutre le operazioni stesse. Per effetto della disposizione transitoria di cui all'articolo 4, lettera a) del decreto legislativo la rilevanza fiscale dei disavanzi è riconosciuta relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate sino al ... ferma restando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'abrogato d.lgs n. 358/1997. Medesima opportunità non è riconosciuta per l'affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo art. 6.

Con riferimento alle trasformazioni poste in essere tra società (cd. "trasformazioni omogenee") non si hanno novità di rilievo. Al riguardo, il comma 1, dell'articolo 172, conferma la neutralità fiscale della trasformazione della società, nel senso che essa non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Il nuovo comma 5 del medesimo art. 172, nel disciplinare il trasferimento di riserve da una società soggetta ad Ires ad altra società non soggetta a tale imposta, tiene conto del nuovo regime di imponibilità parziale degli utili.

Indubbia centralità occupano, invece, le disposizioni dell'articolo 173, recante la disciplina fiscale del nuovo istituto della trasformazione c.d. "eterogenea" introdotta nel nostro ordinamento (artt. da 2500-septies e 2500-octies del codice civile) per effetto della riforma del diritto societario attuata dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, in recepimento dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 366 del 2001.

Quest'ultimo tipo di trasformazione è previsto sotto il duplice aspetto della trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies) e della trasformazione di tali soggetti in società di capitali (art. 2500-octies) e, in ogni caso come trasformazione in senso proprio, implicante la continuità dei rapporti giuridici sia sostanziali che processuali.

Va osservato che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione (consorzi, associazioni non riconosciute e fondazioni) possono essere enti commerciali o non commerciali, a seconda che essi abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Tenuto conto che l'art. 172, che ricalca il dettato del vigente art. 122, disciplina la trasformazione omogenea, tale articolo potrà continuare ad essere "utilizzato" anche per la trasformazione omogenea del codice civile riformato.

Per quanto riguarda, invece, la trasformazione eterogenea, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) trasformazione da società di capitali ad altro soggetto commerciale (ad esempio, società cooperative);
- b) trasformazione da società di capitali a soggetto non commerciale (ad esempio, fondazione);
- c) trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitali.

In base al disposto dell'articolo 173, nel caso sub a), la trasformazione è attuata in regime di neutralità; nel caso sub b), l'operazione comporta il realizzo al valore normale dei beni della società (salvo che non confluiscono nell'attività di impresa del soggetto non commerciale). Si tratta, in tale ultimo caso, di operazione che comporta l'imponibilità dei maggiori valori dei beni in testa all'ente trasformato non svolgente attività di impresa, maggior valore giustificato dalla destinazione dell'azienda a finalità estranee all'esercizio di impresa. Con particolare riguardo alla trasformazione da società di capitali in comunione di azienda, è stato disposto il medesimo trattamento riservato all'affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale.

Con riguardo al caso sub c), la nuova disposizione considera espressamente l'operazione alla stregua di un conferimento sul presupposto che il passaggio dei beni dall'ente non commerciale alla società di capitali costituisce, sempre ai fini fiscali, ipotesi di realizzo. Ai beni dell'ente non commerciale immessi nella società va perciò attribuito il valore normale e non il costo storico, con la conseguenza che le relative plusvalenze sono imponibili in base, appunto, al valore normale; questo valore è poi assunto come costo fiscalmente riconosciuto della società.

La qualificazione della trasformazione eterogenea come conferimento ha richiesto altresì di ampliare le fattispecie imponibili dell'art. 66 includendovi una nuova lettera n) che contempli le plusvalenze derivanti dall'apporto-conferimento di beni (partecipazioni, immobili, terreni, ecc.) in sede di trasformazione eterogenea; con l'avvertenza, beninteso, che la tassazione potrà avvenire solo ove ricorrano le condizioni previste dalle precedenti lettere dello stesso articolo 66.

Sempre in tema di operazioni straordinarie, il capo IV, negli art. da 180 a 183, recepisce, senza particolari modifiche, la disciplina delle operazioni di fusione, scissione, conferimenti d'attivo e scambi di azioni poste in essere fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'Unione Europea, attualmente contenuta nel d.lgs n. 544 del dicembre 1992, emanato in attuazione degli articoli 1 e 34, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/434/CEE.

NORME DI COORDINAMENTO

L'articolo 2 contiene norme volte a coordinare le nuove disposizioni con quelle attualmente vigenti in materia di redditi di capitale e di redditi diversi. In questo contesto, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In particolare, l'articolo 27 ha subito modifiche di carattere sostanziale relativamente al trattamento degli utili corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti. A differenza, infatti, del regime attualmente vigente che si basa su una ritenuta a titolo di acconto sugli utili percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni non relative all'impresa e indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione stessa sia qualificata o meno, viene prevista l'applicazione di una ritenuta del 12,50 per cento, a titolo di imposta, per le partecipazioni non qualificate e, a titolo di acconto e sulla quota imponibile degli utili corrisposti, per quelle qualificate. La suddetta ritenuta è operata, in entrambe le fattispecie, al netto delle imposte applicate dallo Stato estero (comma 4).

La previsione introdotta con la modifica sopra riportata, nell'uniformare il trattamento dei dividendi corrisposti da soggetti non residenti a quello previsto per i dividendi di fonte interna, si configura, tra l'altro, in linea con l'indirizzo assunto in materia in sede di Unione europea.

Per quanto concerne, invece, gli utili corrisposti da soggetti residenti a soggetti residenti, è stato mantenuto il sistema introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che stabilisce una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate e non relativi all'impresa, corrisposti a persone fisiche residenti.

La novità di rilievo al predetto regime è rappresentata dall'eliminazione della facoltà concessa alle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni non qualificate di optare, all'atto della riscossione degli utili, per la tassazione ordinaria (comma 5).

E' stato, inoltre, aggiunto un comma 5-bis, con il quale viene stabilito che le disposizioni dell'articolo 27 si applicano anche agli utili indicati nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 55 del nuovo testo unico, a condizione che gli apporti non siano superiori alle percentuali indicate in quest'ultimo articolo. Viene, poi, stabilito che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 27, gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa sono equiparati alle partecipazioni qualificate.

Per quanto riguarda l'articolo 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale disciplina il trattamento degli utili distribuiti da società residenti a società residenti in uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 "c.d. madre - figlia", si è reso necessario modificare i riferimenti, contenuti nel comma 1, all'articolo 96-bis; ciò in considerazione dell'abrogazione di quest'ultimo articolo prevista dal testo unico a fronte del nuovo regime di tassazione degli utili societari.

E' stato, pertanto, sostituito il richiamo al citato articolo 96-bis, presente nel comma 1 dell'articolo 27-bis, con il riferimento puntuale alle condizioni previste dallo stesso articolo.

Per quanto concerne l'articolo 27-ter, è stato fatto diretto riferimento, relativamente agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, alla nuova definizione che viene data in proposito dal testo unico.

Si è provveduto, infine, a coordinare le previsioni introdotte sulle plusvalenze e sui dividendi con la vigente disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi e con il regime dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, contenuti rispettivamente nell'articolo 5 e nell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Sotto questo profilo, in linea con il principio in base al quale le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate devono concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile, è stato abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il quale prevedeva per tali plusvalenze l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 27 per cento a cura del contribuente in sede

di dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, sono stati eliminati tutti i riferimenti alla suddetta imposta sostitutiva, presenti nel citato articolo 5.

Relativamente, invece, alle gestioni individuali di portafoglio è stata prevista, a seguito di quanto stabilito, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, per gli utili corrisposti da soggetti non residenti, l'esclusione dal risultato della gestione degli utili relativi a partecipazioni qualificate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 4 del decreto reca alcune disposizioni transitorie relative agli istituti introdotti dalla riforma fiscale. Alcune di esse sono già state prese in esame a commento dei regimi fiscali oggetto della presente relazione cui si rinvia per una compiuta analisi (interessi di mora, disinquinamento del bilancio, irrilevanza dei disavanzi di fusione e scissione).

Di seguito si esaminano, pertanto, i contenuti delle disposizioni residue relative alle lettere b), c), e) e f), che recano disposizioni correlate all'introduzione del regime della participation exemption e della tassazione parziale delle plusvalenze.

In particolare, con le lettere b) e c) viene stabilito che gli effetti derivanti dall'applicazione del regime della participation exemption ovvero dell'esenzione parziale sono mitigati per le cessioni di azioni o quote che sono realizzate nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quelli per i quali entra in vigore il predetto regime. Più in particolare, e tenuto conto di periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, le predette disposizioni stabiliscono che la realizzazione di plusvalenze entro il 31 dicembre 2005 derivante da cessioni di quote o azioni oggetto di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, genera comunque imponibile soggetto integralmente a tassazione fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte. In questo caso l'applicazione dei nuovi regimi (participation exemption e esenzione parziale) è effettuata esclusivamente sulla parte eccedente. Parimenti, e alle stesse condizioni, qualora la cessione di dette quote o azioni effettuata comunque entro il 31 dicembre 2005, realizzi una minusvalenza, in presenza di svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, la stessa si considera deducibile fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione. Anche in questo caso, nuovi regimi (indeducibilità o deducibilità parziale) si applicano solo sull'eccedenza.

La lettera e), stabilisce che le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche (non imprenditori), e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2003 (il riferimento è, pertanto, a quelle che residuano e risultano indicate nella dichiarazione UNICO 2004) possono essere riportate nei successivi periodi d'imposta e dedotte dalle future plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate nella percentuale del 40 per cento. La disposizione si è resa necessaria

attesa la naturale abrogazione del sistema precedente che prevedeva il riporto in avanti delle minusvalenze eccedenti. Con tale disposizione si è voluto, comunque, consentire il riporto ai periodi d'imposta successivi, sia pure, per omogeneità, nello stesso limite della quota imponibile delle plusvalenze, per quelle minusvalenze realizzate nel periodo di vigenza di un trattamento tributario abrogato e che prevedeva la possibilità del riporto in avanti.

La lettera f) disciplina il caso di partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della riforma. Come già evidenziato a commento del regime della participation exemption, una delle condizioni richieste dal legislatore delegato per poter beneficiare dell'esenzione è che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel "primo bilancio chiuso" dalla società. Ciò implica che le eventuali riclassificazioni successive non influiscono e che sin dalla prima iscrizione in bilancio la partecipazione è "etichettata": si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni finanziarie. In assenza di disposizioni transitorie che regolassero la materia, avrebbero potuto generarsi non pochi problemi nei casi di partecipazioni detenute da molto tempo e per le quali sarebbe risultato difficile dimostrare la natura delle stesse connesse all'iscrizione nel primo bilancio (sia dovuta all'indisponibilità del bilancio, sia dovuto all'acquisto risalente ad un periodo antecedente all'introduzione della classificazione delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante - D.Lgs. n. 127/1991). Semplificando notevolmente, il legislatore ha fissato un criterio di presunzione assoluto secondo il quale si considera rispettato il requisito richiesto qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo "regime". In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tutte le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2004, fermo restando gli altri requisiti richiesti dall'articolo 88, godono dell'esenzione qualora le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'anno 2002: detto criterio, invero, subisce una ulteriore deroga, per quelle acquisite nel 2003, per le quali si fa riferimento al bilancio relativo allo stesso anno.



Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice;

Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i quali dispongono, tra l'altro, che il codice fiscale è articolato in una parte generale ed in una parte speciale, quest'ultima dedicata alle cinque imposte: sul reddito, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, sui servizi, accisa;

Considerato di dover dare avvio all'attuazione della legge n. 80 del 2003 a partire dalla imposta sul reddito delle società;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposizione sul reddito delle società, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad o) dello stesso comma 1, nonché, per connessione di materia, di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6), della medesima legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito;

Considerata la necessità, in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, di procedere, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sopra citati, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali alla prima fase di attuazione della medesima delega, nonché, per esigenze sistematiche, di disporre la rinumerazione delle norme del predetto testo unico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data e in data

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:

“TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Presupposto dell'imposta
.....

Art. 2
Soggetti passivi
.....

Art. 3
Base imponibile
.....

Art. 4
Coniugi e figli minori
.....

Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
.....

Art. 6
Classificazione dei redditi
.....

Art. 7
Periodo di imposta
.....

Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
.....

Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
.....

Art. 10
Oneri deducibili
.....

Art. 11

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2.

3.

4.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Art. 12

Determinazione dell'imposta

1.

1-bis.

2.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 167. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 13

Detrazioni per carichi di famiglia

.....

Art. 14

Altre detrazioni

.....

Art. 15

Detrazione per oneri

.....

Art. 16

Detrazioni per canoni di locazione

.....

Art. 17

Tassazione separata

.....

Art. 18

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Art. 19

Indennità di fine rapporto

.....

Art. 20

Prestazioni pensionistiche

.....

Art. 21

Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente

1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

2.

3.

4.

5.

Art. 22
Scomputo degli acconti

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare delle imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 167; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 23
Applicazione dell'imposta ai non residenti

.....

Art. 24
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

.....

CAPO II
REDDITI FONDIARI

Art. 25
Redditi fondiari

.....

Art. 26
Imputazione dei redditi fondiari

.....

Art. 27
Reddito dominicale dei terreni

.....

Art. 28
Determinazione del reddito dominicale

.....

Art. 29
Variazioni del reddito dominicale

.....

Art. 30
Denuncia e decorrenza delle variazioni

.....

Art. 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

.....

Articolo 32
Reddito agrario

.....

Articolo 33
Imputazione del reddito agrario

.....

Articolo 34
Determinazione del reddito agrario

.....

Articolo 35
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

.....

Articolo 36
Reddito dei fabbricati

.....

Articolo 37
Determinazione del reddito dei fabbricati

.....

Articolo 38
Variazioni del reddito dei fabbricati

.....

Articolo 39
Decorrenza delle variazioni

.....

Articolo 40
Fabbricati di nuova costruzione

.....

Articolo 41
Unità immobiliari non locate.

.....

Articolo 42
Costruzioni rurali

.....

Articolo 43
Immobili non produttivi di reddito fondiario
.....

CAPO III
REDDITI DI CAPITALE

Articolo 44
Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 99 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
 - g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
 - g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
 - g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
 - g-quinques) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

- a) sono assimilati alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano simili rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 110, comma 9;
- c) si considerano simili alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Articolo 45
Determinazione del reddito di capitale

.....

Articolo 46
Versamenti dei soci.

1. Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

2.

Articolo 47
Utili da partecipazione.

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell' articolo 72, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5.

2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

3. Nel caso di distribuzione di utili in natura il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 110.

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti, direttamente o indirettamente, da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 169, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del primo comma dello stesso articolo 169 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal comma 5, lettera b), dello stesso articolo 169, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 88.

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote

già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.

Articolo 48

Redditi imponibili ad altro titolo

.....

CAPO IV

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Articolo 49

Redditi di lavoro dipendente

.....

Articolo 50

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

.....

Articolo 51

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

.....

Articolo 52

Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

.....

CAPO V

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 53

Redditi di lavoro autonomo

.....

Articolo 54

Determinazione del reddito di lavoro autonomo.

.....

CAPO VI
REDDITI D'IMPRESA

Art. 55
Redditi d'impresa
.....

Art. 56
Determinazione del reddito d'impresa

1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 97 e 110, commi 5 e 6, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 92, non concorrono alla formazione del reddito:

a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all'articolo 88, determinata secondo quanto previsto nel presente capo.

5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 97, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito.

Art. 57
Plusvalenze

1. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 87 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 88 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

4. Per le plusvalenze di cui all'articolo 87 realizzate dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato la scelta prevista dal comma 4 del medesimo articolo 87 deve essere fatta, con effetto anche per i soci, nella dichiarazione dei redditi della società.

Art. 58
Sopravvenienze attive

1. La norma di cui articolo 89, comma 4, si applica nei confronti delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Art. 59
Dividendi

1. Relativamente agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 72 si applica l'articolo 47.

Art. 60
Interessi passivi

1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma dell'articolo 97 non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

Art. 61
Pro rata patrimoniale

1. Al fine di determinare l'eventuale eccedenza di cui all'articolo 98, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 88, rileva nella stessa misura percentuale di cui all'articolo 57, comma 2.

Art. 62

Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese

1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 99 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 63

Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa

1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 88, ed i costi specificamente inerenti il realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 57, comma 2.

2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 103, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

3. La disposizione di cui all'articolo 96, comma 6, si applica alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 64

Beni relativi all'impresa

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 86, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 65, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.

2.

3.

3-bis.....

Art. 65

Imprese minori

1.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 63, comma 2, 103 e 104, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 102. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di

accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 106 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 64, 92, 96, 97, 101, 109, 91, comma 2, 100, commi 1, 2 e 4, 110, commi 1, 2, 5 e 7, e 111, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 110.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete; altresì, una deduzione forfettaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

CAPO VII REDDITI DIVERSI

Art. 66 Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle derivanti dalla cessione di contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni nonché quelle derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 45;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 72, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle derivanti dalla cessione di contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 57;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 173, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1-bis.

1-ter.

1-quater.

Art. 67 Plusvalenze

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 66 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

2.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 per il 40 per cento del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 169, comma 4, salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello previsto dalla lettera b) del comma 5 dello stesso articolo 169, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 88.

5.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 66 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni

onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 111, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società;

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 66, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

8.

9.

Art. 68

Premi vincite ed indennità

.....

Art. 69

Redditi di natura fondiaria

.....

Art. 70

Altri redditi

.....

TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

CAPO I

SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 71

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

Art. 72

Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Art. 73

Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
 - b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

Art. 74
Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.

Art. 75
Periodo d'imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 79 e 84.

2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

3. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 91 e 74, comma 3, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 103, commi 2, 6 e 7, 105, 107 e 108, commi 1 e 2.

Art. 76
Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento.

Art. 77
Detrazione d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

Art. 78
Scomputo degli acconti

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Art. 79

Riporto o rimborso delle eccedenze

1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

SEZIONE I

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Art. 80

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

2. Le disposizioni degli articoli 46 e 48 e quelle del titolo I, capo VI, nonché quelle del titolo II, capo II, sezione I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo 107 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

Art. 81

Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio

1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 82

Annullamento di azioni proprie

1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.

Art. 83

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

1. Alle condizioni di cui all'articolo 88, l'esenzione prevista da tale norma si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma dell'articolo 5, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 7 della L. 4 giugno 1985, n. 281.

Art. 84

Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 88, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 97 e 110, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 79.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi.

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Art. 85

Determinazione del reddito complessivo

1. Salvo quanto disposto nel capo VI per le imprese di navigazione marittima, il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nella successive disposizioni della presente sezione.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 88, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 97 e 110, commi 5 e 6, è computata in diminuzione del reddito imponibile dei successivi periodi d'imposta secondo quanto disposto dall'articolo 85.

Art. 86

Ricavi

1. Sono considerati ricavi:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti di cui all'articolo 72, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 88. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 72, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 88;
- e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.

Art. 87
Plusvalenze patrimoniali

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 86, concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito ed il maggior valore normale rispetto a quello di libro dei beni di cui all'articolo 86 facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 88, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 88, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Art. 88
Plusvalenze esenti

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 2, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 72, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 169, comma 4, o alternativamente l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal

comma 5, lettera b), dello stesso articolo 169, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

d) al momento del realizzo, l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b).

3. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 2 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

4. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

5. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 5, alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi.

6. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Art. 89

Sopravvenienze attive

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 87 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 86 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 87;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 86 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse

alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci e la rinuncia dei soci stessi ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

Art. 90 Dividendi ed interessi

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b) e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 99 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.

3. Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti, dalle società e dagli enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d) diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 169, comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 169, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 88.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, comma 6.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Art. 91
Proventi immobiliari

1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 69 per quelli situati all'estero.

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

Art. 92
Proventi non computabili nella determinazione del reddito

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Art. 93
Variazioni delle rimanenze

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 86, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 94, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. Identico

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 94 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Art. 94

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio.

Art. 95
Valutazione dei titoli

1. I titoli indicati nell'articolo 86, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 93, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

3. Le disposizioni dell'articolo 93, comma 4, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 86, comma 1, lettera e); tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'ultimo mese dell'esercizio;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera c).

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 86, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 86, comma 1, lettera c).

Art. 96
Spese per prestazioni di lavoro

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 101, comma 1.

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il

titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

5. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

6. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

7. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

Art. 97 Interessi Passivi

1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 98 e 99 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 89, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 87 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 88, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 91 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 93 e 94 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto,

dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Art. 98 Pro rata patrimoniale

1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 88 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 99, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 88.

2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:

a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo 99, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);

b) non rilevano:

1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 126, comma 1, lettera a), e 140, comma 1, delle predette sezioni;

2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 116. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.

Art. 99 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, è indeducibile dal reddito imponibile qualora:

a) il rapporto tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale dallo stesso socio effettuati in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b), in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale sia superiore a quello di quattro a uno;

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte del loro ammontare che eccede il rapporto di cui al comma 1, considerando prioritariamente tali quelli con la remunerazione più elevata;

b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;

c) il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente partecipa al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al 10 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;

4) del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) e dell'articolo 5.

4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a) del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.

5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87, con esclusione delle società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitano attività nei confronti delle società del gruppo.

6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore.

Art. 100

Oneri fiscali e contributivi

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Per l'imposta di cui all'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione.

Art. 101
Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

c-ter); le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente

utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c-novies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 156, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,

per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

3. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 96 non sono ammesse in deduzione.

Art. 102

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 86, comma 1, e 88, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 87, commi 1, lettere a) e b) e 2.

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 86, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 95; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 88.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 9.

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

Art. 103

Ammortamento dei beni materiali

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione:

5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Art. 104

Ammortamento dei beni immateriali

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 103.

Art. 105

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 103 e 104, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 111.

Art. 106

Accantonamenti di quiescenza e previdenza

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti

individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

3. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).

Art. 107

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 86, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 102, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 113.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 102, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Art. 108

Altri accantonamenti

1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 103. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.

3. Gli accantonamenti iscritti in appositi fondi del passivo a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

Art. 109

Spese relative a più esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 89, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Art. 110

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

c) Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 97. Le plusvalenze di cui all'articolo 88, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 97 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 97, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 6 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 90.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Art. 111

Norme generali sulle valutazioni

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 86, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;

c-bis) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 86, lettera c) e d) si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

c-ter) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

5. I proventi determinati a norma dell'articolo 91 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 103, agli articoli 105 e 107 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 169 o 170, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

Art. 112

Imprese di assicurazioni

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 86, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all'articolo 88, e degli utili di cui all'articolo 90 esclusi dalla formazione del reddito.

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 90 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero

ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

Art. 113 Operazioni fuori bilancio

1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da :

a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 86, comma 1, lettere c) e d);

b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. I componenti positivi e negativi relativi a queste ultime operazioni diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell'articolo 110.

2. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 88 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

3. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

4. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 95;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

5. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero

secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

6. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 3, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione al comma 1, lettera b) secondo periodo e del comma 2.

8. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.

9. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettivo funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.

Art. 114

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari operazioni di ristrutturazione del debito

1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 88 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.

2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:

a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà;

c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall'articolo 116 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini della determinazione del reddito degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del

relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

Art. 115

Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:

a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 111, comma 2, terzo periodo, 107, comma 2, e 113.

Art. 116

Opzione per la trasparenza fiscale

1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 72, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui la società partecipata:

a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'art 2346, ultimo comma, del codice civile;

b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 118 e 132.

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.

4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere comunicata all'amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell'opzione non

vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 126, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguente all'obbligo di imputazione del reddito.

9. Le disposizioni attuative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 131.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

11. Nel caso in cui, per effetto di svalutazioni dedotte dal socio, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società, il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'articolo 130.

12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

Art. 117

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

1. L'opzione di cui all'articolo 116 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 116, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa a responsabilità limitata. L'opzione non può essere esercitata o se esercitata perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 88.

SEZIONE II CONSOLIDATO NAZIONALE

Art. 118

Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese controllate residenti.

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui al successivo articolo 121 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la determinazione di un unico reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi della società o ente controllante e corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna entità legale rettificati in base a quanto previsto dalle norme della presente sezione.

2. I soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma precedente solo in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello stato un'attività d'impresa così come definita dall'articolo 55, esclusa la lettera c) del comma 2, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al successivo articolo 121, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui al successivo articolo 126.

Art. 119

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 118 comporta la determinazione di un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole società da considerare quanto alle società controllate per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono, le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalla società controllata cui competono.

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 118. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite e versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Art. 120

Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'art. 118. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 118;

d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 131.

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 131 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione dell'unico reddito imponibile complessivo.

Art. 121

Definizione del requisito di controllo

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile;

b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile;

2. Il requisito del controllo di cui al comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

Art. 122

Obblighi delle società controllate

1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 118, ciascuna società controllata secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 131, deve:

a) compilare per quanto necessario il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare all'ente o società controllante la determinazione del proprio reddito, delle ritenute subite, delle detrazioni spettanti, dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli eventuali acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative oltretutto ai componenti negativi di reddito di cui alla stessa lettera b) già dedotti dalla società controllata anche a quelli da dedurre in sede di determinazione del reddito complessivo in quanto riferiti alle riserve di patrimonio netto della società controllata;

b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 125, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

2. Contestualmente all'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, ciascuna società controllata potrà comunicare all'ente o società controllante la disponibilità dei componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, la cui deducibilità è subordinata alla condizione di cui al successivo articolo 124.

Art. 123

Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento

1. L'ente o la società controllante calcola il reddito del gruppo apportando alla somma algebrica del reddito proprio e di quello delle società controllate le variazioni:

a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo 118, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;

b) in diminuzione per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, comunicati dalla società cui competono secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 122 verificandosi le condizioni di cui all'articolo 124;

c) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro rata patrimoniale di cui all'articolo 98 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

d) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all'articolo 125.

Art. 124

Utilizzo delle norme sovvenzionali

1. Relativamente ai componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, non dedotti dalla società cui competono, l'esercizio dell'opzione di cui alla presente sezione, consente all'ente o società controllante di tenerne conto ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.

2. Per l'applicabilità del comma 1 è necessario che:

a) la disponibilità del componente negativo di reddito risulti dalla comunicazione di cui all'articolo 122, comma 2, della società cui lo stesso compete;

b) lo stesso componente negativo di reddito sia inserito nel prospetto di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), dell'ente o società controllante o di altra società controllata;

c) nella dichiarazione dell'ente o società controllante sia individuata la società cui compete la deduzione del componente negativo di reddito, l'elemento dell'attivo cui lo stesso eventualmente si riferisce, la società che ne ha tenuto conto nella redazione del prospetto di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), le altre informazioni richieste dal decreto di cui all'articolo 131.

Art. 125

Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo

1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 86 e 88, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 118 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

2. Le perdite fiscali di cui all'articolo 119, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare i proventi realizzati dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.

Art. 126

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo triennale.

1. Nel caso il requisito del controllo così come definito dall'articolo 121 cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito dell'ente e società controllante per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito:

a) viene aumentato per un importo corrispondente agli oneri finanziari dedotti per effetto di quanto previsto dall'articolo 98, comma 2, nei precedenti esercizi del triennio;

b) viene aumentato per un importo corrispondente alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dallo stesso ente o società controllante o da altra controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 125. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria;

c) viene aumentato per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), secondo periodo, dedotti nella determinazione del reddito complessivo nella misura in cui gli stessi risultino o sarebbero dovuti risultare dal prospetto di cui allo stesso articolo 110, comma 4, lettera b). Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno:

1) anche nei confronti della sola società che possiede l'elemento dell'attivo cui eventualmente si riferisce il componente negativo di reddito dedotto, salva la possibilità per tale società di inserire tale componente nel prospetto di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b);

2) anche nei confronti della sola società che ha inserito il componente negativo dedotto nel prospetto di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), salva la possibilità per la società cui tale componente si riferisce di inserirlo nella redazione del proprio prospetto.

2. Nel caso di cui al primo comma entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

a) l'ente o società controllante deve eventualmente integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione;

b) ciascuna società controllata deve eventualmente effettuare la stessa integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri così come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 122.

3. Ai fini del comma 2 entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità di cui al decreto di cui al successivo articolo 131 l'ente o società controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti già effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.

4. Le stesse conseguenze di cui ai commi precedenti si producono nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato nazionale. Nel caso di fusione della società controllante può essere richiesto mediante l'esercizio del diritto d'interpello la continuazione del

consolidato nazionale. Il decreto di cui al successivo articolo 131 disciplinerà eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato nazionale.

5. L'articolo 119, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del primo comma per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società.

Art. 127

Mancato rinnovo dell'opzione

1. Le previsioni di cui all'articolo 126, comma 1, lettere b) e c), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 118, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alle predette lettere b) e c).

2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione:

a) le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 118, comma 1, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 126, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità dell'ente o società controllante. Il decreto di cui al successivo articolo 131 potrà prevedere un criterio per la ripartizione proporzionale delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 118 fra le società che le hanno prodotte;

b) gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento, per quanto riguarda il metodo storico, ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 122.

3. La lettera a) del comma 2 si applica anche nei casi di cui all'articolo 126.

4. L'articolo 119, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società.

Art. 128

Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione

1. Qualora l'opzione di cui all'articolo 118 venga esercitata da:

- a) società che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- b) società che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- c) società che esercitano attività assicurative;

i componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b), possono essere dedotti dal reddito complessivo delle società della singola categoria di appartenenza.

2. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 118:

- a) le società che non determinano il proprio imponibile in base alle norme di cui alla sezione I del capo II del presente titolo;
- b) le società che usufruiscono di agevolazioni totali o parziali ai fini dell'imposta sulle società.

3. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

Art. 129
Responsabilità

1. La società o l'ente controllante e le società controllate sono tutte responsabili in solido per le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti relativamente agli esercizi in cui è stato efficace l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 118.

2. L'eventuale previsione di un diritto di rivalsa del soggetto controllante nei confronti della controllata per le somme versate anche in via provvisoria all'Amministrazione finanziaria a causa dell'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 122 perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 120.

Art. 130
Norma transitoria

1. Nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 118, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società inclusa nella tassazione di gruppo è minore del valore fiscale riconosciuto del patrimonio netto contabile di tale società, questo secondo valore si riallinea al primo.

2. A questo scopo, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 131, il valore fiscale riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata viene rispettivamente ridotto ed aumentato attribuendo a ciascuno la eccedenza predetta proporzionalmente al rapporto che esiste tra la differenza del valore contabile con quello fiscale dei singoli elementi dell'attivo e del passivo e la stessa differenza riferita al patrimonio netto.

Art. 131
Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative della presente sezione.

SEZIONE III
CONSOLIDATO MONDIALE

Art. 132

Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

1. Le società e gli enti di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b), con i requisiti di cui al comma successivo possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti rientranti nella definizione di cui all'articolo 135.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti:

a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;

b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si

qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente.

3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2 le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.

4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione precedente.

Art. 133

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo 135 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo

2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la validità dell'opzione di cui all'articolo 132 è necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente comma.

3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 134, comma 2.

4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.

5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 132. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 134

Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. Permanendo il requisito del controllo così come definito nell'articolo 135, l'opzione di cui all'articolo 133 è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.

2. L'efficacia dell'opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti così, come definite dall'articolo 135;

b) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 133, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 135, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o per quanto riguarda le controllate non residenti anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 144 dalla quale risulti:

1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.

3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrà risultare:

a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 132, comma 2;

b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le società controllate;

c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo 133, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;

d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;

e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 167.

4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggior tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle società controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 169, comma 4.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.

Art. 135

Definizione del requisito di controllo

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla società controllante ed alle società controllate residenti di cui all'articolo 133, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia il reddito prodotto dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono è escluso dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della società controllante.

Art. 136

Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento

1 L'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I di questo capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:

a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui all'articolo 132;

b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;

c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui al successivo articolo 144 salvo quanto di seguito previsto:

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;

2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse a quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;

4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 86 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 93, comma 4.

d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti

o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 134, comma 2;

e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della società non residente;

f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 96, commi 2, 3 e 6, 100, comma 1, secondo periodo, 101, 103, commi 6 e 9, 109, comma 2, secondo periodo e 166;

g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere non si applica l'art. 110, comma 4, lett. b). Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.

2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 132.

Art. 137

Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo

1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui all'articolo 86 e 88, fra le società non residenti cui si riferisce l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui all'articolo 133, comma 2 nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente.

2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.

Art. 138

Determinazione dell'imposta dovuta

1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui all'articolo precedente, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente.

2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 167 e ai commi da 3 a 6.

3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1 concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'articolo 167.

4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche perché distribuito.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.

6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione, nonostante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 132, gli imponibili negativi delle società predette non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone in concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale paese costituiscono, ai fini della presente sezione, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel paese estero sia consentita in modo totale o parziale.

Art. 139

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'opzione

1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all'articolo 134, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante di cui all'articolo 132, comma 2, gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione.

2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Art. 140

Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti.

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all'articolo 134, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli oneri finanziari dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo 98, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso articolo 134, comma 1.

2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di cui all'articolo 139, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti di cui al presente comma.

Art. 141

Mancato rinnovo dell'opzione

1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2 dell'articolo 139.

Art. 142

Coordinamento con l'articolo 169

1. Le disposizioni di cui all'articolo 169 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'articolo 132.

Art. 143
Norma transitoria

1. Nel caso in cui, per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 132, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società controllata non residente è minore del valore fiscale riconosciuto del patrimonio netto contabile di tale società, questo secondo valore si riallinea al primo.

2. A questo scopo, secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo articolo 144, il valore fiscale riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata viene rispettivamente ridotto ed aumentato attribuendo a ciascuno la eccedenza predetta proporzionalmente al rapporto che esiste tra la differenza del valore contabile con quello fiscale dei singoli elementi dell'attivo e del passivo e la stessa differenza riferita al patrimonio netto.

Art. 144
Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni attuative della presente sezione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera d).

CAPO III

ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI

Art. 145
Reddito complessivo

.....

Articolo 146
Determinazione dei redditi

.....

Articolo 147
Regime forfetario degli enti non commerciali

.....

Articolo 148
Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

Articolo 149
Detrazione d'imposta per oneri

.....

Articolo 150
Enti di tipo associativo

.....

Articolo 151
Perdita della qualifica di ente non commerciale

.....

Articolo 152
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

.....

CAPO IV

SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Art. 153
Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lett. f).

Art. 154

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

CAPO V

ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI

Articolo 155

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lett. f).

Articolo 156

Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione dell'articolo 148, comma 1, secondo periodo.

2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella

determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 149, comma 1, terzo periodo.

3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 146.

4. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

CAPO VI
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

Art. 157
Ambito soggettivo ed oggettivo

1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 72, primo comma, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 163. L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata.

2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 158 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle tonnellate di stazza netta destinate all'attività di:

- a) trasporto merci;
- b) trasporto passeggeri;
- c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
- d) altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle indicate nelle lettere precedenti identificate dal decreto di cui all'articolo 163.

Art. 158
Determinazione del reddito imponibile

1. Il reddito imponibile è determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:

a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

- 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,90 euro per tonnellata;
- 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,70 euro per tonnellata;
- 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,40 euro per tonnellata;
- 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,20 euro per tonnellata;

b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all'età del naviglio:

- 1) da 0 a 5 anni: 0,90;
- 2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
- 3) da 11 a 25 anni: 1,05;
- 4) oltre 25 anni: 1,10.

2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo.

3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione.

Art. 159

Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia

1. L'opzione di cui all'articolo 157 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre un quarto delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 157 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sonolocate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 160 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.

3. L'opzione di cui all'articolo 157 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 163.

4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 160 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 157 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

Art. 160

Plusvalenze e minusvalenze

1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente alle quali è efficace l'opzione di cui all'articolo 157, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 158 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia qualora la cessione abbia oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 158 dovrà aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione.

2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente è aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del primo comma è necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.

Art. 161

Obblighi contabili

1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nel precedente articolo 158 non è ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dello stesso articolo e deve essere determinato secondo la sezione I del capo II.

2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 158, a tal fine è tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 163.

3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 158 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 158 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Art. 162

Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 157 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.

2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 158 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 111, comma 7.

Art. 163

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione della presente sezione.

2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 164

Stabile organizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 171, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al primo comma il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.

9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 165

Divieto della doppia imposizione

.....

Art. 166

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

.....

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 167

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 138, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1 a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo II, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto nello stesso paese estero mediante una o più stabili organizzazioni, l'imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso paese costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata una eccedenza della quota d'imposta italiana, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza dell'imposta estera di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo II anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 6.

7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all'estero dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 116 e 117 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, proporzionalmente si riduce il credito d'imposta di cui al primo comma.

Art. 168

Trasferimento all'estero della residenza o della sede

1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 72, comma 1, lett. a) e b), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lett. g).

2.

Art. 169

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

1.

2.

3.

4.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6.

7.

8.

Art. 170

Disposizioni in materia di imprese estere collegate

1 Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 169 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l'uno per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 86, comma 1, lettere c) e d), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) il 15 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono essere stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 171

Accordi internazionali

.....

CAPO III

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 172

Trasformazione della società

1.

2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47.

4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

5. Le riserve di cui al comma 4 concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio:

a) se soggetto passivo dell'imposta di cui al titolo I secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 o 59 a seconda che la partecipazione nella società trasformata non rientri o rientri fra i beni relativi all'impresa così come individuati dall'articolo 64. Rimane ferma nel primo caso, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) se soggetto passivo dell'imposta di cui al titolo II secondo le disposizioni di cui all'articolo 90.

Articolo 173 Trasformazione eterogenea

1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta sul reddito delle società in soggetto non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 172.

2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta sul reddito delle società si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Art. 174 Fusione di società

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 6.

4. Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al

capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

5. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.

6. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

7. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.

8. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

9. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

Art. 175
Scissione di società

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo non modificano i valori fiscali riconosciuti dei beni della società scissa. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da conservare a cura del contribuente.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 88 e 57.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 87, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 93 e 95 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 103, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei

beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 4 e 5 dell'articolo 174 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 174, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 173, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

Art. 176
Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli 174 e 175 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società.

Art. 177
Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 88, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 88 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 88.

3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.

4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 66, comma 1, lettera c) e 67 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.

Art. 178
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscale riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.

3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 88, o di quella parziale di cui agli articoli 57 e 66, comma 1, lettera c).

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 180, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

5. Nel caso in cui il soggetto conferitario riceva gli elementi dell'attivo o le posizioni soggettive che hanno consentito al soggetto conferente di avvalersi delle sospensioni d'imposta consentite dall'articolo 110, comma 4, le stesse si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.

6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 179

Scambi di partecipazioni

1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 72, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che:

a) sia le azioni o quote date, sia quelle ricevute in permuta abbiano i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 88, senza considerare per le seconde il requisito di cui alla lettera a) del primo comma;

b) il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 88 e quella parziale di cui agli articoli 57 e 66, comma 1, lett.c).

CAPO IV
OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 180

Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta;

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

e) alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

Art. 181

Regime di neutralità fiscale

1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 180 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 174, comma 1, e 175, comma 1.

2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 180 si applicano gli articoli 177 o 178. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 180, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1 le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 180, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art 88 e quella parziale di cui agli articoli 57 e 66, comma 1, lett. c).

5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria n. 90/434 del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 180, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Art. 182

Riserve in sospensione d'imposta

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 180 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nello Stato italiano del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 174, commi 4 e 5.

Art. 183

Perdite fiscali

1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 180 le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 174, comma 6, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

CAPO V LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 184 Liquidazione ordinaria

1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 65 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 65. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 65 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta di cui al titolo II il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

Art. 185 Fallimento e liquidazione coatta

.....

Art. 186
Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli 184 e 185 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 187
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

.....

Art. 188
Società civili

.....

Art. 189
Eredità giacente

1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.

Art. 190
Campione d'Italia

.....

Art. 191
Riferimenti legislativi ad imposte abolite

.....

Art. 192
Redditi dei fabbricati

.....

Art. 193
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
.....”.

Art. 2
(Norme di coordinamento)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.”;

b) nell'articolo 27, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del predetto testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 66 del citato testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo di acconto in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 64 dello stesso testo unico, diverse da quelle indicate nel periodo precedente. La ritenuta di cui ai periodi precedenti è operata al netto delle imposte applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1, le persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non relative all'impresa, devono attestare di avere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli utili indicati nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che gli apporti non siano superiori alle percentuali ivi indicate. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del predetto testo unico, sono equiparati alle partecipazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 del medesimo testo unico.”;

c) all'articolo 27-bis i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “ 1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.”;

d) all'articolo 27-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.”.

2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 66 del TUIR determinate secondo i criteri di cui all'articolo 67 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi”;

3) al comma 4, nel primo periodo le parole “Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte” sono sostituite dalle seguenti: “L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta”;

b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), le parole “non negoziate in mercati regolamentati” sono sostituite dalle seguenti: “qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 del TUIR”.

3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non modificate in conseguenza del presente decreto, i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il medesimo decreto.

4. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore del medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente decreto.

Art. 3 (Abrogazioni)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 17, e il comma 2 dell'articolo 131.

2. La lettera b) del comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogata, e conseguentemente, cessa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002.

3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

Art. 4

(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 2, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a partire da tale data; tuttavia:

a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004;

b) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 88 ed all'articolo 57 le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;

c) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;

d) le norme di cui al capo VI del titolo II si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione Europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;

e) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 3, ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003 può essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui al medesimo comma;

f) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, il requisito di cui allo stesso articolo 88, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta;

g) le disposizioni dell'articolo 110, comma 4 si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;

h) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 110, comma 7, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Per il medesimo periodo d'imposta sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto dall'ente o società controllante secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente

quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;

l) le opzioni di cui agli articoli 118 e 132 possono essere revocate con effetto dagli esercizi relativamente ai quali le norme per la determinazione del reddito d'impresa sono adeguate ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

m) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nelle Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
Ufficio Studi e politiche economico-fiscali

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione
sul reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003 n. 80

RELAZIONE TECNICA

Roma, 15 settembre 2003

INDICE

Premessa	5
1. Imposta sul reddito delle società	6
1.1. Metodologia utilizzata	10
1.2. Simulazione Microeconomica	10
1.2.1. Base dati	11
1.2.2. Ricostruzione delle variabili utilizzate secondo la legislazione vigente ...	12
1.2.3. Modifiche in capo alle singole unità legali.....	19
a) Aliquota ordinaria al 33%	21
b) Abolizione della DIT:.....	21
c) Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate:	21
d) Abolizione credito di imposta sui dividendi.....	22
e) Parziale tassazione dei dividendi.....	22
f) Thin capitalization e Pro-rata patrimoniale	23
g) Abolizione D.lgs. n. 358/97.....	25
h) Norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti	28
i) Trasparenza societaria	34
j) Trasparenza piccole SRL.....	36
1.2.4. Consolidato nazionale	38
1.2.5. Consolidato mondiale	40
1.2.6. Tonnage tax	43
2. Quantificazione effettuata sulla base di dati macroeconomici	49
2.1. Proroga del termine di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 358/97	49
2.2. Modifiche alla disciplina del reddito di impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora	51
2.3. Assimilazione alle azioni di nuovi strumenti finanziari	52
2.4. Utili esteri distribuiti a società non collegate	53
2.5. Imprese di assicurazioni	54
2.6. Disapplicazione per gli enti creditizi delle disposizioni su plus-minusvalenze realizzate.....	55
2.7. Stabili organizzazioni	56
2.8. Crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero	57
2.9. Estensione della disciplina CFC per le partecipazioni collegate.....	58
2.10. Norma transitoria su svalutazioni	59
2.11. Indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni.....	59
2.12. Irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni su titoli dell'attivo circolante	61
2.13. Operazioni in valuta	61
2.14. Trasformazione eterogenea.....	63
3. Imposta sul reddito delle società di persone	64
3.1. Effetti sul gettito	65
3.1.1. Abolizione della DIT:.....	65
3.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97:	66

3.1.3. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 461/97:	67
3.1.4. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale.....	68
3.1.5. Abolizione del credito di imposta sui dividendi.....	68
4. Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali.....	70
4.1. Persone fisiche.....	73
4.1.1. Abolizione della DIT.....	73
4.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97.....	73
4.1.3. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale.....	74
4.1.4. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate.....	75
4.1.5. Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l. ("trasparenza fiscale").....	76
4.1.6. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa.....	78
4.1.7. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio di impresa.....	79
4.1.8. Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati ai soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione.....	80
4.1.9. Utili esteri distribuiti a persone fisiche.....	81
4.1.10. Associazione in partecipazione.....	82
4.2. Enti non commerciali.....	84
4.2.1. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio di impresa.....	84
4.2.2. Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate.....	85
4.2.3. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa.....	86
4.2.4. Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%.....	87
4.3. Persone fisiche ed enti non commerciali: riporto minusvalenze su partecipazioni qualificate.....	88
5. Effetti complessivi sul gettito.....	89

Premessa

In seguito alla approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80), il Ministero della Economia e delle Finanze ha predisposto il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi. Con tale documento si intende dare attuazione alla legge delega relativamente ai seguenti punti:

- La riforma dell'imposizione sulle società di capitali e sugli enti commerciali;
- La revisione dell'imposizione sulle persone fisiche, sulle società di persone e sugli enti non commerciali per la parte necessaria ad armonizzare il relativo trattamento a quello previsto dalla riforma per l'imposizione sulle società; in particolare si è intervenuti modificando alcune regole relative alla determinazione del reddito di impresa, dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Scopo del presente documento è quello di fornire una stima delle conseguenze in termini di gettito - sia di competenza che di cassa - attribuibili al complesso delle modifiche introdotte nel nuovo Testo Unico, modifiche che peraltro non esauriscono gli interventi normativi previsti in sede di legge delega.

1. Imposta sul reddito delle società

Il Titolo II del nuovo Tuir contiene la disciplina della imposta sul reddito delle società (IRES). L'articolato normativo recepisce i principi contenuti nell'articolo 4 della Legge Delega tenendo anche conto, però, della necessità di adeguare le disposizioni tributarie alla riforma del diritto societario che entrerà in vigore nel 2004.

Le novità introdotte rispetto alla precedente disciplina dell'Irpeg sono numerose ed articolate. Si ritiene, dunque, opportuno riepilogare brevemente le modifiche più significative (anche per la relativa incidenza sul gettito tributario):

- introduzione del regime della trasparenza fiscale - adottabile in via opzionale - per le società di capitali i cui soci siano anch'essi società e abbiano ciascuno una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento; il suddetto regime è sostanzialmente equiparabile a quello attualmente previsto per le società di persone;
- estensione del descritto regime della trasparenza fiscale anche alle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.568,99) e la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore ~~a 10 (o a 20 nell'ipotesi di società cooperativa a responsabilità limitata);~~
- adozione di una aliquota unica dell'imposta, ridotta al 33%;
- conseguente abolizione della DIT (Dual Income Tax);
- conseguente abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (D.Lgs. 358/97);
- esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società ed enti che siano ininterrottamente possedute per un periodo non inferiore a 12 mesi e che siano classificate, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nelle immobilizzazioni finanziarie; non beneficiano dell'esenzione le plusvalenze

- relative a partecipazioni in società residenti fiscalmente in paradisi fiscali e in società che non esercitano una effettiva impresa commerciale;
- indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualificano per il requisito dell'esenzione di cui al punto precedente;
 - irrilevanza fiscale delle svalutazioni e delle rivalutazioni del costo delle azioni, delle quote di partecipazione in società ed enti e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni;
 - abolizione del credito d'imposta sui dividendi;
 - concorso alla formazione del reddito nella misura del 5% del loro ammontare per gli utili distribuiti dalle società di capitali ed enti commerciali (anche non residenti); sono, invece, interamente esenti i dividendi erogati da società che insieme alla partecipante usufruiscono della tassazione consolidata nazionale o mondiale;
 - indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti utilizzati per l'acquisto di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione (il calcolo viene effettuato sulla base di un pro-rata patrimoniale); non si tiene conto delle partecipazioni in società che rientrano insieme alla partecipante nella tassazione consolidata nazionale o mondiale e delle partecipazioni in società per le quali si è optato per il regime della trasparenza fiscale;
 - indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate, quando il rapporto tra l'ammontare complessivo di tali finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dei suddetti soci sia superiore a quello di quattro a uno (la disposizione non si applica qualora il contribuente fornisca la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che, conseguentemente, gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale);
 - la nuova formulazione dell'articolo 2426 del codice civile (la cui entrata in vigore è prevista per il 2004) non ammette più l'iscrizione nel conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti aventi esclusivamente una giustificazione

tributaria (e ciò al fine di liberare il bilancio dai cosiddetti “inquinamenti fiscali”); di conseguenza, per soddisfare la descritta esigenza e non inibire l'utilizzo di determinate agevolazioni fiscali, il Legislatore delegato ha previsto che gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le rettifiche di valore e gli accantonamenti siano deducibili anche senza il preventivo transito degli stessi al conto economico, a condizione che in apposito prospetto sia indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi fondi; per evitare, tuttavia, che il beneficio fiscale venga trasferito ai soci e non permanga all'interno dell'impresa, è anche previsto che l'eventuale distribuzione di riserve comporti il concorso alla formazione del reddito degli importi dedotti, qualora non residui nel patrimonio della società un corrispondente ammontare di riserve non distribuite;

- per le imprese di assicurazione viene riformulata la disposizione sulla rilevanza fiscale delle variazioni delle riserve tecniche iscritte in bilancio onde tenere conto del nuovo trattamento (esenzione) previsto per le partecipazioni e i dividendi;
- è introdotta una specifica norma per il trattamento fiscale delle partecipazioni acquisite dalle banche ai fini del recupero dei loro crediti nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito;
- viene prevista l'ineducibilità di ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- viene prevista l'ineducibilità di ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari comunque denominati per la quota di essa che, direttamente o indirettamente, comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- introduzione della cosiddetta “Tonnage Tax”, ossia di una modalità di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, effettuata in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, quantificato in funzione del relativo tonnellaggio netto e dell'età del naviglio;

- introduzione del consolidato nazionale, ossia della possibilità di optare per la determinazione in capo alla controllante di un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della stessa controllante e delle sue controllate; si considera controllata la società al cui capitale e al cui utile la controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo; il reddito imponibile (positivo o negativo) delle controllate viene consolidato dalla controllante integralmente a prescindere dalla percentuale di controllo; i componenti negativi, costituiti dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, dalle rettifiche di valore e dagli accantonamenti, che non siano stati dedotti dalle società cui competono, possono essere portati in diminuzione del reddito complessivo del gruppo;
- introduzione del consolidato mondiale che consente, su base opzionale, di imputare al soggetto controllante i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle sue controllate residenti (che partecipino al consolidato nazionale), tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena di controllo; possono assumere la qualifica di controllanti soltanto le società e gli enti i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati o le società e gli enti che siano controllati ~~(di diritto)~~ esclusivamente dallo Stato, da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti;
- viene inserita una disposizione che definisce il concetto di stabile organizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei modelli OCSE;
- è riformulata la disposizione relativa alla quantificazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero; in particolare è stata prevista la possibilità di riportare in avanti e indietro per otto esercizi (rispettivamente successivi e precedenti) l'eventuale credito non usufruito nell'esercizio di competenza;
- il regime della trasparenza previsto per le cosiddette "CFC" viene esteso anche alle società estere collegate residenti in "paradisi fiscali".

1.1. Metodologia utilizzata

La nuova imposta sul reddito delle società presenta numerose differenze rispetto alla legislazione vigente (IRPEG) e rappresenta un sistema coordinato, all'interno del quale non è sempre agevole isolare gli effetti attribuibili univocamente alla singola modifica, in quanto la stessa interagisce con le altre novità normative.

Obiettivo del presente documento è fornire una indicazione delle conseguenze - sotto forma di *variazioni di imposta* - che le norme proposte comportano, per gli anni 2004 e seguenti, rispetto al livello di prelievo fiscale stimato sulla base della legislazione vigente. Tali variazioni sono descritte e quantificate sia rispetto alla riforma nel suo complesso sia, per quanto possibile, rispetto alle modifiche singolarmente considerate. Si evidenzia, inoltre, che la parte più significativa - in termini di impatto normativo ed economico - delle modifiche introdotte è stata stimata mediante una *simulazione microeconomica*, in capo a ciascun contribuente del quale sia presente in Anagrafe Tributaria la relativa dichiarazione dei redditi (Unico 2002 relativo all'esercizio 2001, integrato con le informazioni contenute nelle altre basi dati descritte nel successivo paragrafo). Si è, invece, fatto ricorso a *dati macroeconomici* ricavati da pubblicazioni statistiche per le altre modifiche normative, in quanto per esse non è stato possibile individuare nelle dichiarazioni presentate (o nelle altre basi dati) la necessaria informazione relativamente al singolo contribuente.

1.2. Simulazione Microeconomica

Con riferimento alla *simulazione microeconomica* si è ritenuto opportuno procedere come di seguito descritto, ripartendo l'intero processo di stima - concettualmente unitario - nelle seguenti quattro fasi logiche successive:

1. Simulazione in capo al singolo contribuente del reddito imponibile e della imposta di competenza del 2004 ed anni seguenti sulla base della legislazione vigente;

2. Simulazione degli effetti della legislazione proposta in capo alle singole entità legali;
3. Simulazione degli effetti conseguenti alla introduzione del consolidato nazionale in capo al singolo gruppo;
4. Simulazione degli effetti conseguenti alla introduzione del consolidato mondiale in capo alle singole entità (gruppi o singole società) che possono farvi ricorso.

Propedeutica a questo processo è stata, peraltro, la fase di predisposizione delle basi dati.

1.2.1. Base dati

Ai fini della predisposizione delle basi dati necessarie alle stime in oggetto si è proceduto ad elaborare i seguenti archivi:

- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO2002 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 758.000 contribuenti);
- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO2001 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 714.000 contribuenti);
- ~~Dichiarazioni dei redditi modello 760/97 presentate dalle società di capitali e dagli~~
enti commerciali (circa 595.000 contribuenti);
- Dichiarazioni dei redditi modello 760/98 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 620.000 contribuenti);
- Dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2001 (quadro SK – circa 1.890.500 percipienti);
- Archivio completo dei bilanci CERVED, anno di imposta 2000, presentati presso le Camere di Commercio dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 651.000 bilanci, di cui circa 3.500 relativi a enti creditizi, finanziari ed assicurativi);

- Archivio completo dei bilanci CERVED, anno di imposta 1999, presentati presso le Camere di Commercio dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 640.000 bilanci, di cui circa 3.700 relativi a enti creditizi, finanziari ed assicurativi);
- Archivio completo dei gruppi nazionali 2001 predisposto dal CERVED (234.511 livelli di partecipazione riguardanti 28.353 capogruppo e 75.914 partecipate residenti);
- Archivio delle partecipazioni in società non residenti predisposto dal CERVED (57.438 livelli di partecipazione riguardanti 19.658 partecipate non residenti);
- Archivio Lloyds delle società di armamento (luglio 2003).

1.2.2. Ricostruzione delle variabili utilizzate secondo la legislazione vigente

La principale fonte di informazione è, come detto, costituita dai dati delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2001. E' stato pertanto necessario procedere alla stima delle principali grandezze fiscali per gli anni di imposta 2004 e seguenti, tenendo conto:

1. degli effetti statici sul reddito del singolo esercizio derivanti sia dalle variazioni congiunturali che dalle modifiche normative intervenute successivamente al 2001;
2. Degli effetti dinamici connessi al "riporto" all'esercizio ($n + 1$) di variabili fiscali – il cui ammontare è stato determinato nel periodo di imposta (n) - che influiscono sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta (è il caso, ad esempio, delle perdite degli esercizi precedenti non utilizzate oppure delle svalutazioni delle partecipazioni, fiscalmente deducibili nell'arco di cinque esercizi).

Si evidenzia di seguito la metodologia utilizzata:

- Variazione congiunturale del reddito dei contribuenti: si è ritenuto che la grandezza economica che meglio rappresenti il fenomeno sia l'andamento del

risultato economico ante imposte. A tale riguardo la variazione del dato 2002 rispetto al dato del 2001 è stata quantificata in funzione di quella risultante - per settore economico - dai dati di contabilità nazionale relativi al valore aggiunto¹. Per gli anni successivi sono stati utilizzati i dati previsionali del Governo². Inoltre, per le prime 40 società italiane (dati Mediobanca) i valori relativi all'esercizio 2002 sono stati ricavati dal bilancio civilistico, sia in termini di risultato ante imposte che in termini di imposta di competenza (IRPEG corrente). Si è, infine, tenuto conto delle più importanti operazioni di ristrutturazione societaria che hanno avuto effetti fiscali a partire dall'esercizio 2002; in particolare si è proceduto nel seguente modo: *a)* sono state attribuite alla società risultante dall'operazione le variabili fiscali delle società estinte, avvalendosi dei dati del bilancio civilistico; *b)* sono state successivamente stralciate le corrispondenti variabili delle società cessate.

- **Società cooperative:** nei confronti delle società cooperative, per gli anni di imposta 2002 e 2003, si è tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto legge n. 63/2002 - che consentono di detassare solo una parte degli utili destinati a riserva indivisibile - secondo la metodologia indicata dalla Amministrazione Finanziaria³.

- **Detassazione del reddito di impresa reinvestito: per il periodo di imposta 2002** è stato stimato ed attribuito in capo ai singoli contribuenti l'ammontare del reddito escluso da imposizione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 383/2001 (la stima è stata effettuata sia in base a quanto emerso in sede di Relazione illustrativa all'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nell'anno 2001⁴, che in base a quanto indicato in sede di Relazione Tecnica originaria al provvedimento). La ricostruzione del reddito detassato 2002 ha la funzione di individuare eventuali perdite fiscali che si siano formate in tale anno e che siano riportabili negli esercizi 2004, 2005 e 2006.

¹ ISTAT, tavole settoriali, tav. 17 V.A. 2002 ai prezzi di mercato, valori a prezzi correnti

² DPEF 2004 - 2007

³ Agenzia delle Entrate, Circolare 53/E del 18 giugno 2002, paragrafo 5

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 448/2001

- **Variazione della riserva sinistri delle assicurazioni ramo danni:** nei confronti dei contribuenti esercenti attività assicurativa ramo danni, è stata applicata la modifica normativa sulle riserve tecniche, entrata in vigore nel 2002⁵, calcolando, per ogni esercizio, il nuovo ammontare netto fiscalmente deducibile della variazione della riserva sinistri ramo danni per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (il dato è stato ricavato dall'archivio dei bilanci delle assicurazioni CERVED 2000).
- **Deducibilità fiscale delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie:** a partire dall'esercizio 2002 in capo ad ogni contribuente è stata stimata la variazione fiscale del reddito di impresa conseguente alla indeducibilità del 80% delle minusvalenze non realizzate iscritte in bilancio⁶, al netto degli eventuali quinti (deducibili) relativi ai precedenti esercizi. Per i contribuenti che hanno compilato il prospetto di bilancio allegato alla dichiarazione UNICO2002 il dato utilizzato è quello relativo alle rettifiche di valore delle attività finanziarie attribuibili alle partecipazioni in imprese controllate e collegate. Per gli altri contribuenti (esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria o attività assicurativa) è stato utilizzato il dato specifico ricavato dall'archivio dei bilanci CERVED 2000. Per le 40 maggiori società, inoltre, è stato utilizzato il dato effettivo ricavato dal bilancio civilistico 2002 (prelevato dai rispettivi siti "Internet"). Per gli esercizi successivi al 2002 si è ipotizzato che l'ammontare delle svalutazioni di partecipazioni immobilizzate abbia un andamento decrescente e tendente verso gli importi del 2001, assunti come "fisiologici".
- **Utili distribuiti da società controllate e collegate residenti in Paesi extra UE:** a partire dal periodo di imposta 2002 agli utili distribuiti da società controllate e collegate (rectius: società in cui si possiede una partecipazione non inferiore al 25% del loro capitale), residenti in Paesi extra UE ma appartenenti alla "white

⁵ Articolo 1, comma 2-quater Decreto Legge n.209/2002

⁶ Articolo 1, comma 1 lett. b) Decreto Legge n.209/2002

list”, è stato applicato il regime fiscale previsto dalla direttiva “madre-figlia” (art. 96-bis, comma 2-ter, del Tuir). Pertanto gli stessi utili risultano – da tale esercizio – tassati solo nella misura del 5% invece che del 40%. A tale proposito l’ammontare di dividendi “white list”, indicato indistintamente in UNICO2002 tra gli utili di società extra UE (tassati fino al 2001 al 40%), è stato stimato in misura pari ai due terzi dell’ammontare complessivo di tali utili (dato ricavato dal rigo RF42 della dichiarazione UNICO2002). La misura prescelta (2/3) tiene conto della importanza dei paesi a cui è stato esteso il regime di tassazione al 5%.

- **Dividendi netti e credito di imposta sui dividendi:** l’andamento utilizzato per stimare la variazione dei dividendi netti e del corrispondente credito di imposta dichiarati nel periodo di imposta (n) è quello del reddito del periodo di imposta ($n - 1$), esercizio relativamente al quale tali dividendi sono stati percepiti. L’ammontare del credito di imposta è stato inoltre ricalcolato, secondo la vigente legislazione, per tenere conto delle riduzioni della aliquota ordinaria IRPEG (37% nel 2000, 36% nel 2001 e nel 2002, 34% dal 2003). Si è inoltre provveduto a ricalcolare, secondo le vigenti norme, l’ammontare di credito di imposta limitato utilizzabile in detrazione dalla imposta netta.
- **Reddito ai fini DIT:** ~~Nell’ottica della eliminazione a regime della DIT (così come previsto in sede di “Delega fiscale”) la legge n. 383/2001 ha disposto~~ significative modifiche al decreto legislativo n. 466/97, che sono di seguito descritte.
 - In via generale tutti gli incrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001 non assumono alcuna rilevanza ai fini DIT. Infatti il comma 1, lettera b), dell’articolo 5 dispone che possono continuare ad usufruire della agevolazione DIT “i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale”. Si deve, però, tenere conto dei decrementi patrimoniali successivi a tale data⁷.

⁷ Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, Agenzia delle Entrate, punto 5.2

- Per il periodo d'imposta 2001 ed il successivo, i contribuenti possono usufruire dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (Dual Income Tax - DIT) solo in alternativa ai benefici fiscali della cosiddetta "Tremonti-bis" (detassazione del reddito reinvestito), relativamente alle operazioni di incremento patrimoniale deliberate entro il 30 giugno 2001. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), ultimo periodo, il cumulo delle agevolazioni è comunque consentito per le spese di formazione e aggiornamento del personale e, in ogni caso, "quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata <...> è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale."

Inoltre, il DL n. 209/2002 (articolo 1, comma 1, lett. c)) ha ulteriormente ridotto l'estensione e l'efficacia della DIT a partire dal 2002. In particolare è stato previsto quanto segue:

- È stata abolita la disposizione introdotta dall'art. 2 del D.lgs. n. 9/2000, che consentiva il computo dell'incremento netto del capitale investito in misura pari al 140% dello stesso (cosiddetto "moltiplicatore");
- Il coefficiente di remunerazione del capitale investito è stato definitivamente stabilito in misura pari al saggio degli interessi legali (attualmente pari al 3%), invece di essere stabilito ogni anno con Decreto (per il periodo di imposta 2001 ~~è stato pari al 6% mentre per il periodo di imposta 2002 è stato fissato in~~ misura pari al 5,7%).

E' stato (articolo 1, comma 1-bis), comunque, introdotto un regime alternativo di calcolo della DIT (che consente di mantenere il moltiplicatore e il coefficiente di remunerazione nella versione originaria), per il quale sono previste le seguenti limitazioni:

- È fissato un limite del 30% (22% per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati europei successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 466/97) come aliquota media minima dell'imposta;

- la variazione in aumento - valevole ai fini DIT - del capitale investito di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 466/97, non ha effetto altresì fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (la norma si applica a tutte le partecipazioni, non soltanto a quelle costituenti immobilizzazioni finanziarie, anche per le banche e le assicurazioni).

Pertanto, per stimare l'ammontare di reddito ai fini DIT effettivamente utilizzato nel 2002 e negli esercizi seguenti, si è proceduto nel modo seguente:

1. sono stati *individuati tutti i contribuenti* potenzialmente in grado di avere un reddito agevolato ai fini DIT, prendendo in considerazione:
 - a) coloro i quali hanno calcolato ed utilizzato un reddito ai fini DIT nel periodo di imposta 2001;
 - b) coloro i quali hanno comunque compilato il prospetto per la determinazione del reddito ai fini DIT nel 2001 pur non avendolo utilizzato, a causa della contemporanea presenza del reddito detassato "Tremonti-bis" per investimenti e del superamento del limite del 10% dell'imponibile totale (limite entro il quale è, invece, ammesso il cumulo delle agevolazioni);
 - c) coloro i quali hanno calcolato ed utilizzato un reddito ai fini DIT nel periodo di imposta 2000 ma non nel 2001, a causa della contemporanea presenza del reddito detassato "Tremonti-bis" per investimenti e del superamento del limite del 10% dell'imponibile totale.
2. In capo ad ogni contribuente è stato *calcolato l'ammontare* di reddito ai fini DIT utilizzabile con le seguenti modalità:
 - a) quantificando il reddito imponibile assoggettabile ad aliquota ridotta ai fini DIT secondo le due differenti modalità di calcolo previste dal DL n. 209/02 e scegliendo quella più favorevole per il contribuente. A tale

proposito si evidenzia che: 1) si è tenuto conto dei decrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001; 2) l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto al 1996 è stato calcolato nel seguente modo: 2.1) l'ammontare delle partecipazioni risultanti in bilancio al termine dell'esercizio 1996 è stato ricavato, per le imprese industriali e commerciali, dal prospetto di bilancio (partecipazioni in imprese controllate o collegate) del modello 760/97 – saldo finale - o del modello 760/98 – saldo iniziale - presentato dal contribuente, mentre per le imprese esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria e attività assicurativa il dato è stato stimato riducendo il dato dichiarato nel 1999 proporzionalmente all'andamento 1999 – 1996 delle partecipazioni iscritte, per classi dimensionali, in base ai dati Banca di Italia ed ANIA; 2.2) l'ammontare delle partecipazioni risultanti nel bilancio del 2002 per le 40 maggiori società è quello ricavato dal bilancio civilistico, mentre per gli altri contribuenti è stato applicato alla base 2001 l'andamento utilizzato in sede di Relazione Tecnica originaria al DL n. 209/02; 3) il CRO utilizzato è quello del 2002 secondo le due modalità di calcolo, il 5,7% ovvero il 3% (saggio degli interessi legali); 4) per i soggetti il cui reddito imponibile è, in parte, assoggettato ad aliquota agevolata per effetto di altri provvedimenti, l'aliquota DIT ridotta è stata applicata alla ~~parte del reddito DIT (calcolato con le modalità sopra descritte)~~ proporzionalmente riferibile al reddito imponibile del contribuente sottoposto ad aliquota ordinaria⁸.

b) escludendo il reddito DIT 2002 dei contribuenti che si è stimato ricorrano alla detassazione degli investimenti in base alla "Tremonti-bis" ed il cui ammontare superi il limite del 10% dell'imponibile totale.

- **Effetti dinamici**: benché l'entrata in vigore della Riforma sia prevista a partire dal periodo di imposta 2004, si è ritenuto opportuno simulare la legislazione vigente

⁸ Art. 1 D.lgs. n. 466/97

anche dei periodi di imposta 2002 e 2003. Ciò ha consentito il calcolo puntuale ed il trasferimento al successivo esercizio, ai fini di un loro eventuale utilizzo:

- delle perdite di precedenti esercizi che non abbiano trovato capienza nel reddito dell'esercizio stesso, nei limiti in cui siano ancora riportabili ed utilizzabili (in quanto le perdite fiscali, ad eccezione di quelle dei primi tre esercizi, possono essere utilizzate solo entro i cinque periodi d'imposta successivi);
- dell'eventuale perdita dell'esercizio stesso;
- dell'eccedenza non utilizzata del reddito DIT maturato negli esercizi precedenti (tenuto conto del limite di cinque esercizi, previsto ai fini del riporto);
- dell'eventuale eccedenza ai fini DIT maturata nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- della quota in deducibile delle minusvalenze iscritte su partecipazioni immobilizzate e, specularmente, del "quinto" deducibile relativo a svalutazioni operate in precedenti esercizi;
- della quota in deducibile della variazione della riserva sinistri ramo danni e, specularmente, del "nono" deducibile relativo a variazioni operate in precedenti esercizi.

1.2.3. Modifiche in capo alle singole unità legali

Si illustrano di seguito le modalità utilizzate per simulare in capo al singolo contribuente le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla riforma nel suo complesso (e, ove possibile, dalle modifiche normative singolarmente considerate), per la parte stimata mediante modello microeconomico.

A tale riguardo è opportuno precisare quanto segue:

1. le stime si riferiscono alla variazione di *IRPEG (IRES) dovuta o differenza a favore del contribuente* e non della sola imposta corrispondente: ciò consente di tenere conto anche delle modifiche relative all'utilizzabilità dei crediti di imposta sui dividendi;
2. Per stimare le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla singola modifica, si è proceduto nel seguente modo:
 - a. è stato ipotizzato che la riforma nel suo complesso possa essere ripartita in n successive modifiche, secondo il seguente ordine logico-temporale
 - i. Riduzione della aliquota ordinaria al 33%
 - ii. Abolizione della DIT
 - iii. Indeducibilità delle svalutazioni iscritte sulle partecipazioni immobilizzate
 - iv. Abolizione del credito di imposta sui dividendi
 - v. Parziale concorrenza al reddito dei dividendi percepiti (5%)
 - vi. "Thin capitalization" e "pro-rata patrimoniale"
 - vii. Abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (D.Lgs. 358/97) ed esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate
 - viii. Norme sovvenzionali
 - ix. Trasparenza per le piccole SRL con soci esclusivamente persone fisiche
 - x. Trasparenza societaria.
 - b. Per gli esercizi a partire dal 2004 sono state effettuate $S_{(10)}$ diverse simulazioni dove la simulazione $S_{(n)}$ contiene tutte le $(n-1)$ modifiche più la n -esima, mentre $S_{(0)}$ rappresenta lo scenario a legislazione vigente. Ciò ha consentito di valutare la n -esima modifica come differenziale tra due scenari $S_{(n)}$ e $S_{(n-1)}$, ognuno dei quali è coerente al proprio interno, anche con riferimento agli effetti dinamici.

- a) **Aliquota ordinaria al 33%**: a parità di reddito imponibile è stata simulata l'applicazione della aliquota ordinaria al 33% e delle corrispondenti aliquote ridotte previste nei provvedimenti agevolativi (adeguate in proporzione a quella ordinaria del 33%). Si è tenuto conto altresì della minore utilizzabilità del credito di imposta "limitato". Le conseguenze in termini di gettito per i periodi di imposta 2004 e 2005 sono una riduzione delle entrate di competenza, rispettivamente pari a circa **973** ed a circa **1.001** milioni di Euro, da parte di circa **410.400** contribuenti.
- b) **Abolizione della DIT**: l'abolizione della DIT comporta un recupero di gettito lordo in misura pari a circa il **14%** (33% - 19%) - o a circa il **26%** (33% - 7%) nel caso di società i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione - del reddito assoggettato ad aliquota agevolata. In considerazione della presenza di un reddito ai fini DIT stimato pari a circa **5,25** miliardi di Euro nel 2004 ed a circa **5,07** miliardi di Euro nel 2005, il recupero di gettito netto conseguente è rispettivamente pari a circa **727** e **703** milioni di Euro da parte di circa **108.000** contribuenti.
- c) **Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate**: nel 2004 è stata esclusa la deducibilità della quota fiscalmente rilevante (il **20%**) delle rettifiche di valore delle partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, iscritte in bilancio nello stesso anno 2004 (mentre continua ad essere ammessa la deduzione dei "quinti" delle svalutazioni operate nei periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore della riforma). Per gli esercizi successivi il recupero di gettito è crescente, a causa del meccanismo introdotto dal DL n. 209/02 (ripartizione della deducibilità in cinque esercizi). Nel periodo di imposta 2005, ad esempio, il recupero di gettito è da calcolarsi sul **20%** delle svalutazioni dell'esercizio 2004, più il **20%** delle svalutazioni dello stesso esercizio 2005. Il recupero di gettito stimato è pari a circa **1.011** milioni di Euro nel 2004 ed a circa **1.729** milioni di Euro nel 2005 da parte di circa **5.500** contribuenti.

d) **Abolizione credito di imposta sui dividendi**: a partire dal periodo di imposta 2004, nella formazione del reddito imponibile di ciascun contribuente, è stata esclusa la concorrenza dei dividendi netti percepiti e del corrispondente credito di imposta (ordinario e limitato). Conseguentemente è stata altresì esclusa la detraibilità dei medesimi crediti di imposta dalla imposta netta corrispondente. Il recupero di gettito corrispondente è pari a circa 3.538 milioni di euro nel 2004 ed a circa 3.490 milioni di Euro nel 2005 da parte di circa 17.000 contribuenti.

e) **Parziale tassazione dei dividendi**: sempre a partire dal periodo di imposta 2004 i dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali sono stati fatti concorrere alla formazione del reddito della società od ente percettore per il 5% del loro ammontare. A tale proposito si evidenzia:

- Il nuovo regime si applica anche agli utili erogati da società non residenti collegate (extra UE e fuori della “white list” e della “black list”) il cui ammontare è ricavabile in base al dato della dichiarazione relativo alla esclusione del 60% degli utili stessi dal reddito imponibile (rigo RF42);
- La stima sugli utili erogati da società estere che siano possedute da società ed enti commerciali italiani con una percentuale di partecipazione inferiore a quella di collegamento, è stata effettuata separatamente con la metodologia macroeconomica, non essendo presente nella base dati una informazione puntuale sul loro ammontare per ciascun contribuente;
- I dividendi intragruppo, invece, sono stati esclusi totalmente dalla imposizione: il loro ammontare è stato prudenzialmente stimato in misura pari all’80% dei dividendi percepiti dalle società facenti parte del consolidato nazionale (cfr. infra).

In base a quanto indicato, il recupero di gettito annuo conseguente alla parziale inclusione nella misura del 5% dei dividendi, con esclusione di quelli distribuiti

dalle società controllate rientranti nel consolidato nazionale, è risultato pari nel 2004 a circa 21 milioni di euro, da parte di circa 11.000 contribuenti (25 milioni circa di Euro nel 2005).

- f) **Thin capitalization e Pro-rata patrimoniale**: sempre a partire dal periodo di imposta 2004 sono state simulate e stimate le seguenti modifiche, entrambe volte a limitare il ricorso all'indebitamento mediante una parziale indeducibilità degli interessi passivi:
- Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione: nei confronti dei contribuenti potenzialmente interessati (il cui volume dei ricavi - in base ai dati relativi alle componenti positive IRAP - supera la soglia di euro 5.164.568,99 prevista per l'applicazione degli studi di settore, con esclusione dei contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria o finanziaria):
 1. sono stati stimati i *finanziamenti*, costituiti dai debiti nei confronti delle banche (dato UNICO2002) e dai debiti rappresentati da obbligazioni, comprese quelle convertibili, e dai debiti nei confronti di altri finanziatori (dati ricavati dall'archivio dei bilanci CERVED), ed il *patrimonio netto contabile*, costituito dal patrimonio netto (al netto delle perdite ~~dell'esercizio) risultante dal prospetto per la determinazione del reddito ai~~ fini DIT (o, in mancanza, dal prospetto di bilancio di UNICO2002), aumentato dell'utile dell'esercizio non distribuito e ridotto dei crediti nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti e del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate o collegate, assunto in misura pari al 70% dell'ammontare delle partecipazioni immobilizzate (importo quantificato in base alla metodologia esposta con riferimento alla determinazione del reddito ai fini DIT);
 2. è stato calcolato il rapporto esistente tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti ed il patrimonio netto contabile: nel caso in cui tale rapporto sia superiore a *quattro*, è stata calcolata la parte della remunerazione dei

finanziamenti (interessi passivi – oneri finanziari) attribuibile alla eccedenza. Nel caso in cui non risulti alcun patrimonio netto contabile positivo in via prudenziale è stata considerata una quota del 4% della remunerazione dei finanziamenti;

- *Pro rata patrimoniale*: nei confronti dei contribuenti potenzialmente interessati (nel cui bilancio siano iscritte partecipazioni immobilizzate il cui valore ecceda il patrimonio netto contabile):
 1. in base ai dati del bilancio UNICO2002 è stato calcolato il *totale dell'attivo patrimoniale*, al netto del patrimonio netto contabile e dei debiti nei confronti dei fornitori;
 2. è stata calcolata l'eccedenza delle partecipazioni immobilizzate rispetto al patrimonio netto contabile ed il *rapporto tra tale eccedenza e la posta di cui al punto 1*;
 3. in base a tale rapporto è stata calcolata la *parte di interessi passivi* - al netto della eventuale quota indeducibile a causa della sottocapitalizzazione – *indeducibile*: tale parte è stata ridotta della quota imponibile (5%) dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni immobilizzate, il cui ammontare è stato calcolato in sede di determinazione degli effetti conseguenti alla parziale imponibilità dei dividendi;
 - ~~4. sono state peraltro escluse sia le partecipazioni relative a società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale che le partecipazioni nelle società che si stima si avvalgano della trasparenza societaria in qualità di emittenti, dal momento che le relative partecipazioni non rilevano ai fini del calcolo dell'eccedenza.~~

L'ammontare di interessi passivi indeducibile derivante dalla "thin capitalization" è stato peraltro ridotto in misura pari al 50%, per tenere conto del fatto che solo una quota parte dei finanziamenti sono direttamente od indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata. La percentuale del 50% è stata individuata sulla base della composizione e dell'entità

dell'indebitamento. Infatti, dal momento che la parte preponderante dell'indebitamento dei contribuenti in esame è verso il sistema bancario e che si tratta di società in larga misura sottocapitalizzate, si è ritenuto ragionevole ipotizzare che in almeno il 50% dei casi i debiti siano garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate.

Per quanto attiene, invece, alla eventuale riclassificazione quali dividendi (e, dunque, tassati nella misura del 5% o del 40% a seconda della natura del percettore) degli interessi sui finanziamenti concessi dal socio o da sue parti correlate, non si è ritenuto – per prudenza – di procedere a stime di recupero di gettito. Infatti la parte preponderante dell'indebitamento è verso il sistema bancario e i finanziamenti dei soci sono prevalentemente quelli effettuati nell'ambito dei gruppi e, dunque, non soggetti a tassazione (secondo le regole del consolidato nazionale o della trasparenza societaria).

Si è, infine, provveduto a ricalcolare – riducendola in proporzione - la quota parte degli interessi passivi indeducibili in base al pro rata relativo ai ricavi ed agli altri proventi che non concorrono a formare il reddito. L'ammontare di interessi passivi indeducibili residuo, al netto dei minori interessi passivi recuperati a tassazione, ha concorso a formare il reddito imponibile, con conseguente calcolo delle varie poste, fino alla determinazione della imposta dovuta / a credito.

Nel complesso, si stima che le descritte modifiche possano produrre un recupero ~~di gettito pari a circa 409 milioni di Euro da parte di circa 12.100 contribuenti nel 2004~~ ed a circa 436 milioni di Euro da parte di circa 12.600 contribuenti nel 2005.

g) Abolizione D.lgs. n. 358/97: nei confronti dei contribuenti che, nel periodo di imposta 2001, hanno fatto ricorso alla tassazione agevolata delle plusvalenze e dei maggiori valori emergenti dalla operazioni di riorganizzazione aziendale, di cui al D.lgs. n. 358/97, si è proceduto nel seguente modo:

- è stato stimato l'importo delle operazioni che saranno effettuate nel 2004 e negli anni seguenti. A tale scopo

1. in considerazione della eccezionalità di una operazione di riorganizzazione aziendale effettuata nel 2001, per motivi prudenziali, la stessa è stata esclusa dalla simulazione;
 2. la stima per il 2002 è stata realizzata riducendo gli importi dichiarati in misura pari al 15%, quale risulta dai dati dei versamenti unificati effettuati mediante modello F24 (codice tributo 1665) dalle società di capitali ed enti commerciali (si è, in sostanza, tenuto conto del minore importo versato nel 2003 – relativo al 2002 - rispetto al corrispondente dato del versato 2002);
 3. la stima per gli anni successivi tiene conto di una ulteriore riduzione del 15%, in considerazione del fatto che i principali “gruppi” italiani hanno effettuato nel periodo 2001 – 2003 (tenendo conto anche delle operazioni annunciate per l’ultimo semestre del 2003) rilevanti e consistenti operazioni di riorganizzazione aziendale che appaiono eccezionali rispetto all’andamento dei precedenti esercizi.
- L’ammontare di plusvalenze da cessione e da conferimento è stato ripartito a seconda che si riferiscano ad aziende o a partecipazioni di controllo o collegamento. Gli effetti in termini di gettito sono, infatti, differenti a seconda che il bene ceduto o conferito sia una azienda piuttosto che partecipazioni. A tale riguardo
 1. la distinzione è stata operata in base all’andamento della consistenza delle partecipazioni in imprese collegate e controllate iscritte in bilancio, così come risulta da UNICO2002 (saldo iniziale e finale);
 2. per le venti operazioni più importanti la distinzione è stata direttamente estrapolata dalla nota integrativa relativa al bilancio civilistico del 2001.
 3. la riforma prevede che le plusvalenze conseguenti alla cessione o al conferimento di partecipazioni immobilizzate siano esenti mentre quelle derivanti da operazioni su aziende scontino l’imposizione piena. Ne segue che i cedenti avranno un evidente interesse a configurare le operazioni di trasferimento di attività produttive come cessione di partecipazioni (esente) piuttosto che di aziende (imponibile). Si ricorda, peraltro, che la normativa proposta consente di effettuare in regime di neutralità i conferimenti di

aziende, con la conseguenza che sarà possibile conferire l'azienda ad una società appositamente costituita (in neutralità) e poi cedere le relative partecipazioni (in esenzione), anziché vendere direttamente l'azienda. Tuttavia in capo al cessionario sarà possibile procedere all'ammortamento del maggiore valore, rispetto a quello di "libro", attribuito all'azienda – sotto forma di ammortamento dell'avviamento o dei cespiti plusvalenti – solo in caso di cessione dell'azienda. Si è pertanto in presenza di un contrasto di interessi tra le parti. In considerazione di tutto ciò si è ritenuto, in via prudenziale, che una quota pari a circa il 20% delle operazioni che, a legislazione vigente, si è stimato siano state effettuate su aziende venga riqualficata come cessione di partecipazioni. Ne consegue che su questa quota di operazioni si avrà, di competenza dell'esercizio, una riduzione del reddito imponibile conseguente al venire meno della imposizione piena sulla plusvalenza relativa alla operazione riqualficata da imponibile a esente. Tuttavia, a partire dallo stesso esercizio, si avranno minori quote di ammortamento fiscalmente deducibili (sull'avviamento e sui beni ammortizzabili) e, dunque, una maggiore imposta dovuta da parte dell'acquirente.

4. Sulle operazioni relative alle partecipazioni, con la riforma si avrà una perdita secca in misura pari alla imposta sostitutiva (19%) in precedenza dovuta. Al contrario si avrà un aumento del gettito per le operazioni relative alle aziende, in quanto le plusvalenze realizzate concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile ad aliquota ordinaria, anziché essere assoggettate all'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 19%.
5. Con riferimento, peraltro, alle operazioni afferenti le aziende, si rileva che la relativa plusvalenza è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, per la maggior parte delle operazioni (80%), in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, nell'ipotesi, non irrealistica, che la maggior parte dei contribuenti trovi convenienza a diluire la tassazione.

- Con riferimento ai maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi da fusione e scissione, assoggettati ad imposta sostitutiva (rigo RQ04 UNICO2002), si è proceduto nel seguente modo:
 1. in base ai dati dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione (quadri RR e RC UNICO2002) è stata calcolata, per ogni contribuente, la quota dei maggiori valori da disavanzo da annullamento e da concambio, assoggettati ad imposta sostitutiva, che è stata imputata sui beni ammortizzabili;
 2. è stato calcolato l'ammontare dei minori ammortamenti, fiscalmente deducibili nella determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, conseguenti al venire meno della possibilità di affrancare il disavanzo dietro pagamento di una imposta sostitutiva. La quota annua dei minori ammortamenti è stata stimata in misura pari a circa $1 / 3,5$, tenuto conto sia della quota parte mediamente già ammortizzata delle immobilizzazioni materiali che dell'aliquota media di ammortamento (stimata in circa sette anni in sede di Relazione illustrativa all'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nell'anno 2001);
- Infine, si è proceduto a ricalcolare il reddito imponibile e l'imposta dovuta / a credito per ciascun contribuente. L'effetto complessivo in termini di gettito è costituito dal saldo tra la minore imposta sostitutiva e le variazioni IRES.

Nel complesso, si stima che la modifica possa produrre una perdita di gettito (saldo netto tra imposta sostitutiva e variazioni IRES) pari a circa 732 milioni di Euro nel 2004 e a circa 392 milioni di Euro nel 2005 da parte di circa 1.500 contribuenti. Le conseguenze in termini di gettito IRAP sono state valutate congiuntamente a quelle sulle norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti (cfr. *infra*).

- h) Norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti: si riportano di seguito le modalità di stima e le conseguenze in termini di gettito relative alla modifica della normativa

fiscale atta a recepire quanto disposto dalla riforma del Diritto Societario in tema di “disinquinamento” fiscale del bilancio.

- Ammortamenti anticipati: rispetto alla precedente normativa è stata eliminata la condizione che l'eccedenza dedotta a titolo di ammortamento anticipato, non imputata in bilancio all'ammortamento dei beni, debba essere accantonata in una apposita riserva. Si prevede, infatti, che tali ammortamenti (ivi compresi anche quelli ordinari non iscritti a conto economico) possano essere dedotti se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi fondi. Per evitare, tuttavia, che il beneficio fiscale venga trasferito ai soci e non permanga all'interno dell'impresa, è anche previsto che l'eventuale distribuzione di riserve comporti il concorso alla formazione del reddito degli importi dedotti, qualora non residui nel patrimonio della società un corrispondente ammontare di riserve non distribuite. La descritta modifica normativa si ritiene che possa rendere, in via generale, più agevole la fruizione dello strumento dell'ammortamento anticipato e, dunque, aumentare la propensione dei contribuenti all'utilizzo di tale beneficio fiscale. In considerazione di ciò è stata effettuata l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni UNICO2002 delle società di capitali e degli enti commerciali, allo scopo di stimare l'ammontare dei maggiori ammortamenti anticipati non effettuati dai contribuenti (a normativa ~~vigente~~):-
 1. Sono state selezionate, da un lato, le imprese industriali e commerciali con ammortamenti anticipati, dall'altro quelle con solo ammortamenti fiscali ordinari;
 2. Per i contribuenti i quali usufruiscono dell'anticipazione degli ammortamenti (circa 47.600 società ed enti), è stato calcolato il peso relativo dell'ammortamento anticipato rispetto ai soli ammortamenti ordinari sui beni materiali, nella misura di circa il 27%; tale peso, dovendo essere applicato ai contribuenti che non fanno ammortamenti anticipati, è stato però ridotto al 20% (ciò in quanto è molto probabile che i contribuenti che si avvalgano

degli ammortamenti anticipati abbiano un rapporto con gli ordinari di entità decisamente maggiore rispetto agli altri contribuenti);

3. E' stato considerato l'ammontare degli ammortamenti fiscali ordinari dei beni materiali effettuati dagli altri contribuenti che non hanno usufruito degli ammortamenti anticipati. Si è, quindi, stimato l'ammontare degli ammortamenti anticipati che i suddetti contribuenti avrebbero potuto calcolare applicando il peso medio ricavato dagli altri contribuenti (applicando comunque un coefficiente di riduzione del 50% per i contribuenti non compresi in un gruppo – generalmente di minori dimensioni - e del 25% per quelli compresi nei gruppi – generalmente di maggiori dimensioni - al fine di tenere conto forfetariamente delle ipotesi in cui il campo del prospetto di bilancio relativo agli ammortamenti anticipati non sia stato compilato).

- Accantonamenti (e svalutazioni) per rischi su crediti: dal momento che la nuova normativa dovrebbe favorire l'utilizzo dello strumento degli accantonamenti (e delle svalutazioni) per rischi su crediti di cui all'articolo 71 T.U.I.R. anche oltre le esigenze civilistiche di quantificazione delle presunte perdite su crediti (come già chiarito in precedenza non è, infatti, richiesto per la loro deducibilità il transito a conto economico ma l'annotazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi), si è tentato di stimare l'ammontare degli accantonamenti fiscali per rischi su crediti che, pur rientrando nel tetto dello 0,50% annuo, non siano stati operati dai contribuenti. La quantificazione è stata sviluppata sia per gli enti creditizi e finanziari che per gli altri contribuenti, con le seguenti modalità:

1. In base ai dati del prospetto dei crediti dell'anno di imposta 2001, quadro RS sezione II, è stata calcolata la quota di accantonamenti ancora potenzialmente deducibili da parte degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione che hanno effettuato svalutazioni nell'esercizio in misura inferiore al limite fiscale (0,6% del valore dei crediti risultante in bilancio). Tale ammontare, pari alle svalutazioni non effettuate fino a

concorrenza del tetto fiscale di deducibilità, è stato assunto nei limiti del reddito imponibile positivo (con la sola eccezione delle società che rientrano nel consolidato nazionale per le quali si tenuto conto anche dell'eventuale maggiore perdita).

2. E' stata, poi, calcolata – con metodologia analoga - la quota di accantonamenti ancora potenzialmente deducibili da parte dei soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, che hanno effettuato svalutazioni nell'esercizio in misura *inferiore* al limite fiscale (0,5% del valore nominale dei crediti commerciali), in base ai dati del quadro RS, sezione III.

- Accantonamenti deducibili: infine, sempre nell'ipotesi che la nuova normativa dovrebbe favorire l'utilizzo delle tipologie di accantonamenti rilevanti ai fini tributari, si è tentato di stimare l'ammontare di accantonamenti civilistici effettuati in misura inferiore ai limiti fiscalmente ammessi ex artt. 70 e 73 del T.U.I.R, nel seguente modo:

1. In base ai dati IRAP è stato stimato l'ammontare di accantonamenti civilistici in oggetto (di cui ai righe IQ12 colonna 1 ed IQ30 colonna 1) tutti pienamente deducibili ai fini fiscali, in quanto effettuati senza alcuna ripresa fiscale (righe IQ12 colonna 3 ed IQ30 colonna 3 pari a zero);

~~2. E' risultato che sono stati effettuati accantonamenti in misura non superiore~~
al limite fiscale da parte di circa 7.500 imprese industriali e commerciali, per circa 208 milioni di Euro, e da parte di circa 30 enti creditizi, per circa 15 milioni di euro;

3. Si è, infine, ipotizzato che le potenzialità inespresse, in termini di deducibilità fiscale, siano pari ad un terzo degli accantonamenti civilistici dichiarati dalle imprese che non sfruttano pienamente i limiti fiscali.

- Dal momento che già l'attuale normativa consente la deduzione degli ammortamenti anticipati senza il loro preventivo transito a conto economico, a condizione che vengano accantonati in una apposita riserva, è da ritenere che la novità introdotta non comporti un integrale utilizzo da parte dei contribuenti

della quota parte di ammortamenti anticipati attualmente non “sfruttata” fiscalmente. Infatti le motivazioni che già oggi inducono i contribuenti a non avvalersi dell'anticipazione degli ammortamenti (quali, ad esempio, un reddito dichiarato basso e, dunque, poco capiente, un importo modesto di investimenti su cui calcolare l'agevolazione, le complicazioni amministrative connesse alle imposte differite, ecc.) dovrebbero permanere, con la conseguenza che non appare ipotizzabile un utilizzo integrale degli ammortamenti anticipati, quanto piuttosto si può ipotizzare – in via prudenziale – una maggiore propensione da parte dei contribuenti all'impiego di questa agevolazione. Per quanto riguarda, invece, gli accantonamenti (e le svalutazioni), si deve preliminarmente rilevare che il loro importo è decisamente più contenuto rispetto agli ammortamenti e per molti contribuenti la differenza non “sfruttata” è un importo molto basso e poco significativo. Dunque, seppure la norma proposta consente di dedurre gli accantonamenti (e le svalutazioni) senza il preventivo transito al conto economico (mentre con la normativa attuale non è ammesso), si ritiene che i contribuenti non utilizzeranno comunque in misura integrale il limite di deduzione riconosciuto fiscalmente, laddove non vi sia una convenienza economica che giustifichi l'onere amministrativo di memorizzare tutte le movimentazioni (valori civili e valori fiscali) in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (ciò si verificherà, ad esempio, quando la deduzione residua è di entità molto modesta o il reddito è poco capiente). ~~Qualora, invece,~~ l'importo sia significativo e il reddito sia capiente, è ipotizzabile un utilizzo integrale degli accantonamenti (e delle svalutazioni) deducibili da parte della maggior parte dei contribuenti interessati.

- Considerazioni diverse devono, invece, essere fatte nel caso in cui il contribuente rientri nel consolidato nazionale. Infatti, in questa fattispecie la propensione all'utilizzo degli ammortamenti e accantonamenti effettuati ai soli fini fiscali sarà sicuramente maggiore, in quanto riverbererà i suoi effetti sull'imponibile di gruppo. Si pensi all'ipotesi di una società in perdita o con un utile molto basso che, singolarmente considerata potrebbe non avere interesse a sfruttare gli ammortamenti anticipati, mentre nell'ambito del gruppo potrà trasferire l'eventuale maggiore perdita (o minore utile) alla controllante che la

utilizzerà in diminuzione del complessivo imponibile consolidato. Peraltro la normativa proposta contiene una apposita disposizione in base alla quale i componenti negativi di reddito in esame (ammortamenti e accantonamenti) non dedotti dalla società cui competono, possono essere impiegati dalla controllante nella determinazione del reddito complessivo del gruppo (ponendo in essere determinati adempimenti). Quanto detto induce a ritenere che nei gruppi con reddito imponibile positivo verranno utilizzate in misura rilevante le potenzialità attualmente inespresse di ammortamenti anticipati e di accantonamenti (e svalutazioni) deducibili.

- Sulla base delle considerazioni appena esposte i contribuenti sono stati suddivisi a seconda che appartengano a meno ad un consolidato nazionale ed è stato ipotizzato che le deduzioni attualmente non sfruttate saranno utilizzate dalle società consolidate nel 65% dei casi (valori medi tra ammortamenti e accantonamenti) e dalle società non comprese nel consolidato nel 25% dei casi.
- Le conseguenze in termini di entrate tributarie derivanti dalle maggiori deduzioni sono una perdita di gettito ai fini IRES pari a circa 658 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 698 milioni di Euro nel 2005, da parte di quasi 350.000 contribuenti. Ai fini IRAP la perdita annua è pari a circa 79 milioni di Euro da parte di circa 360.700 contribuenti. Si evidenzia, peraltro, che la stima ai fini IRAP è comprensiva anche degli effetti delle modifiche nelle quote di ~~ammortamento dei beni ammortizzabili e dell'avviamento conseguenti alla~~ abolizione del D.lgs. n. 358/97 ed è stata effettuata ricalcolando la base imponibile e l'imposta IRAP a legislazione vigente 2004, al lordo ed al netto delle variazioni (per deduzioni e quote di ammortamento) in oggetto.

La perdita di gettito sopra stimata è, comunque, di natura temporanea. Infatti le maggiori deduzioni fiscali che i contribuenti potranno sfruttare in conseguenza delle modifiche normative in oggetto verranno riassorbite nei successivi esercizi.

Ad esempio, i maggiori ammortamenti anticipati (calcolati nei primi tre esercizi di vita del bene strumentale) comporteranno l'indeducibilità degli ammortamenti civilistici stanziati in bilancio al termine dell'ammortamento fiscale.

E', pertanto, possibile affermare che l'incidenza sulle entrate tributarie dovrebbe verificarsi solo nei primi esercizi di operatività delle nuove disposizioni, mentre successivamente la perdita di gettito è destinata a riassorbirsi.

- i) **Trasparenza societaria**: si espongono di seguito le modalità di stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla disposizione che consente alle società di capitali, al cui capitale partecipino solo altre società di capitali (con una partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto non inferiore al 10%), di imputare – dietro opzione - il proprio reddito complessivo a ciascun socio, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili:
- **Individuazione delle potenziali società interessate**: allo scopo di individuare le società potenzialmente interessate ad attribuire pro quota il proprio reddito ai soci, è stata effettuata una prima elaborazione sugli archivi dei quadri RO di UNICO2002 (contenente i dati relativi ai soci di SRL) e dei quadri SK del modello 770/2001 (relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti). A tale proposito
 1. nel caso in cui la partecipata sia una SRL è stato elaborato il quadro RO individuando tutte le società a responsabilità limitata i cui soci siano solo società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 10% (dato direttamente dichiarato nel quadro);
 2. nel caso in cui la partecipata appartenga alle altre tipologie di società di capitali (SPA, SAPA), in base ai dati del quadro SK è stata a) ricostruita l'intera compagine sociale per ogni società che ha distribuito dividendi o ha comunicato gli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni per partecipare alla assemblea ordinaria; b) in base al numero di azioni ordinarie possedute, rispetto al totale delle azioni ordinarie emesse, sono state individuate le società di capitali partecipanti con una percentuale di diritti di voto (e di partecipazione agli utili) non inferiore al 10% e le società partecipate esclusivamente da soci con tali caratteristiche;
 3. sono state scartate le società partecipate che si presume eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale. Al termine delle elaborazioni

l'universo di riferimento è risultato costituito da 10.190 partecipate e da 22.261 partecipanti;

- Applicazione della trasparenza: una volta individuate le società di capitali partecipate e le società partecipanti, il reddito imponibile dell'emittente è stato ripartito pro quota ed imputato ai singoli soci. A tale riguardo
 1. l'eventuale reddito imponibile negativo della partecipata è stato imputato pro quota ai soci e, dunque, non costituisce perdita di esercizio della partecipata riportabile dalla stessa nei cinque periodi d'imposta successivi;
 2. al contrario, l'eventuale reddito negativo delle partecipanti (comprensivo dell'eventuale perdita trasferita pro quota dalla partecipata) costituisce perdita fiscale delle partecipanti stesse, riportabile nei cinque esercizi successivi secondo la normativa vigente;
 3. sono stati imputati con le stesse modalità alle società partecipanti anche i crediti di imposta e le ritenute subite dalla partecipata;
 4. è stato, pertanto, ricostruito in capo al singolo partecipante l'ammontare dei redditi, dei crediti e delle ritenute ricevuti a seguito dell'opzione per il regime della trasparenza e i relativi importi sono stati utilizzati per determinare l'imponibile e la imposta dovuta o a credito del partecipante stesso;
 - ~~5. in sede di attribuzione degli importi ai soci si è tenuto altresì conto della~~ eventuale trasparenza a cascata (nel caso in cui una società partecipante sia a sua volta partecipata e vi siano le condizioni per applicare in entrambe le ipotesi il regime della trasparenza);
 6. i dividendi che, in base ai modelli di dichiarazione, risultano distribuiti dalla partecipata ai soci, sono stati portati in diminuzione del reddito di questi ultimi fino a concorrenza del reddito imputato per trasparenza;
 7. nel calcolo del differenziale di imposta conseguente alla presente modifica, si è pertanto tenuto conto sia della differenza di imposta dovuta / a credito in capo alle singole società partecipanti (in conseguenza delle poste attribuite) che del venire meno della imposta dovuta / a credito della partecipata (a seguito della trasparenza).

Le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla trasparenza societaria sono, nel complesso, una perdita di gettito ai fini IRES pari a circa 177 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 169 milioni di Euro nel 2005, da parte di circa 17.000 contribuenti, sia partecipanti che partecipate.

j) **Trasparenza piccole SRL**: si espongono di seguito le modalità di stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla disposizione che consente alle SRL, al cui capitale sociale partecipino solo persone fisiche in numero massimo di 10 (20 nel caso di società cooperativa a responsabilità limitata), di imputare – previa opzione - il proprio reddito complessivo a ciascun socio, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili:

- Individuazione delle potenziali società interessate: allo scopo di individuare le società a responsabilità limitata potenzialmente interessate ad attribuire pro quota il proprio reddito ai soci, è stata effettuata una prima elaborazione sugli archivi dei quadri RO di UNICO2002 (contenente i dati relativi ai soci di SRL). A tale proposito
 1. è stato elaborato il quadro RO individuando tutte le società a responsabilità ~~limitata i cui soci siano solo persone fisiche in numero massimo di 10 (o 20);~~
 2. sono state escluse le SRL che partecipino al consolidato nazionale o mondiale;
 3. sono state, inoltre, escluse le SRL il cui volume dei ricavi (in base ai dati IRAP) sia superiore a 10 miliardi di lire o che detengano partecipazioni in imprese controllate e collegate.
- Applicazione della trasparenza: una volta individuate le SRL partecipate si è proceduto nel seguente modo:
 1. l'eventuale reddito imponibile negativo della partecipata è stato imputato pro quota ai soci e, dunque, non costituisce perdita di esercizio della partecipata riportabile dalla stessa nei cinque periodi d'imposta successivi;

2. la nuova imposta dovuta / a credito di tutti i soci persone fisiche è stata calcolata a livello macro
 - a. utilizzando una aliquota marginale media IRPEF 2004 (pari al 29,4%) che deriva in parte da quella - stimata mediante il modello IRPEF - relativa alle persone fisiche percettrici di redditi di partecipazione ed in parte da quella specifica dei contribuenti persone fisiche i quali - a legislazione vigente - ricevano dividendi dalle SRL potenzialmente interessate;
 - b. applicando tale aliquota all'imponibile positivo trasferito dalle SRL. Dall'imposta lorda è stato, poi, detratto l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute trasferiti.
3. in presenza di una reddito negativo trasferito dalla SRL (che può essere utilizzato dalle persone fisiche percettrici solo in diminuzione di eventuali redditi d'impresa posseduti), è stata calcolata una imposta a credito "virtuale", applicando l'aliquota marginale media IRPEF al 10% della perdita ipotizzata trasferita: questa riduzione di imposta rappresenta la minore IRPEF conseguente alla compensazione degli eventuali redditi d'impresa posseduti con la perdita ricevuta;
4. per quanto riguarda infine la variazione di imposta IRPEF conseguente alla contemporanea esclusione, dal reddito complessivo dei soci persone fisiche, ~~dei dividendi distribuiti dalla SRL, la stima è stata effettuata in altra sede~~ (cfr. determinazione delle conseguenze della Riforma per le persone fisiche);

Le conseguenze in termini di gettito derivanti dalle trasparenza delle piccole SRL - relativamente al passaggio del reddito complessivo da una tassazione IRES con aliquota proporzionale ad una imposizione progressiva IRPEF - sono, nel complesso, una perdita di gettito pari a circa 467 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 488 milioni di Euro nel 2005, da parte di circa 404.000 contribuenti SRL.

1.2.4. Consolidato nazionale

Si illustrano di seguito le modalità utilizzate per simulare le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla possibilità, ricorrendone le condizioni, di procedere – per i soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo - a determinare un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna entità legale.

- **Individuazione delle potenziali società interessate:** allo scopo di individuare le società potenzialmente interessate si è proceduto nel seguente modo:
 1. E' stato elaborato l'archivio dei gruppi nazionali CERVED 2001 ricostruendo l'intera struttura di ogni singolo gruppo, con le quote di partecipazione dirette ed indirette per ogni livello gerarchico. Gli archivi a disposizione sono stati controllati per evidenziare eventuali incongruenze tra l'indicazione del tipo di collegamento inserito dal CERVED e la quota di partecipazione, incongruenze che sono state controllate e corrette sulla base di informazioni di varie fonti;
 2. All'interno di ogni singolo gruppo si è proceduto in maniera iterativa lungo la linea dei livelli gerarchici partendo dalla capogruppo. In particolare è stata calcolata la percentuale di partecipazione della capogruppo sulle partecipate di ogni livello gerarchico, tenendo ovviamente conto della demoltiplicazione della quota di partecipazione dovuta alle percentuali dei livelli intermedi. ~~Le partecipate sono state ricondotte così alla società che detiene, attraverso la~~ quota demoltiplicata, ad ogni livello, il controllo e la partecipazione agli utili per una percentuale almeno pari a 50%+1. Giunti al livello gerarchico che, data la demoltiplicazione, scende sotto il limite del 50%+1 si è proceduto ad effettuare con il medesimo criterio tutte le altre possibili opzioni di consolidamento, fino al più basso livello gerarchico;
 3. Sono state escluse le società controllate la cui natura giuridica sia diversa da società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata;
 4. L'archivio risultante è stato integrato con i dati delle maggiori operazioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2001 o comunque con informazioni relative alla struttura dei principali gruppi, se non presenti nella base dati del CERVED;

5. Al termine delle elaborazioni l'archivio risultante è costituito da 22.529 capogruppo e da 42.721 controllate.

- **Determinazione dell'imponibile e della imposta:** una volta individuato l'universo potenzialmente interessato al consolidato nazionale si è proceduto nel seguente modo:
 1. E' stato calcolato il reddito complessivo del gruppo come somma algebrica degli imponibili delle singole entità legali partecipanti. Si tiene, infatti, conto dell'intero reddito imponibile (positivo o negativo) delle società controllate, indipendentemente della quota di partecipazione riferibile alla controllante (cosiddetto metodo di consolidamento integrale). L'imponibile di gruppo è stato, inoltre, rettificato:
 - a. Togliendo la quota imponibile (5%) dei dividendi distribuiti dalle società controllate (cfr. *supra*);
 - b. Rendendo deducibili dal reddito consolidato i componenti negativi (maggiori ammortamenti ed accantonamenti) non dedotti dalle singole entità legali cui competono (cfr. *supra*).
 2. L'eventuale perdita risultante dal consolidamento è stata riportata a nuovo, per essere eventualmente utilizzata in diminuzione del reddito complessivo del gruppo nei cinque esercizi successivi.
 - ~~3. Corrispondentemente l'eventuale reddito imponibile negativo della singola~~ entità legale, in quanto trasferito al consolidato, non può essere dalla stessa riportato a nuovo;
 4. Le ritenute subite, le detrazioni e i crediti di spettanza delle singole entità legali sono stati trasferiti alla controllante;
 5. L'imposta dovuta / a credito del gruppo è costituita dall'imposta calcolata sul reddito complessivo consolidato, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute.

Il differenziale di imposta conseguente alla opzione per il consolidato nazionale è stato calcolato come differenza tra la somma algebrica delle imposte dovute / a credito delle singole entità legali parteci panti e l'imposta dovuta / a credito risultante dal reddito

complessivamente determinato per il gruppo. Dalla descritta operazione emerge per il 2004 una perdita di gettito pari a circa 3.376 milioni di Euro, relativamente a circa 14.200 gruppi. Per il 2005 la perdita di gettito stimata è pari a circa 3.438 milioni di Euro, relativamente a circa 14.400 gruppi. Si evidenzia, peraltro, che la suddetta perdita, conseguente al consolidato nazionale, tiene altresì conto delle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi che sono in corso di realizzazione (anche in vista dell'avvio della Riforma).

1.2.5. Consolidato mondiale

Si illustrano di seguito le modalità utilizzate per simulare le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla possibilità, ricorrendone le condizioni, di includere proporzionalmente nella propria base imponibile - indipendentemente dalla distribuzione - i redditi conseguiti da tutte le società controllate non residenti.

- **Individuazione delle potenziali società interessate:** allo scopo di individuare le società potenzialmente interessate si è proceduto nel seguente modo:
 1. E' stato elaborato l'archivio delle partecipazioni in società non residenti CERVED 2001 selezionando le sole partecipate estere in cui la controllante nazionale ha una quota di partecipazione agli utili superiore al 50%;
 - ~~2. poiché l'archivio utilizzato contiene l'informazione relativa all'utile o alla~~ perdita della partecipata estera solo in un numero limitato di casi, è stato calcolato il risultato complessivo medio sulla base dei dati disponibili. E' emerso un valore medio negativo (ossia una perdita). Tale perdita media è stata attribuita ad ogni partecipata estera per la quale non è presente in archivio l'informazione sul risultato del conto economico (questa semplificazione trova la sua giustificazione anche in quanto esposto nel successivo punto 3);
 3. nell'archivio CERVED non sono presenti le società estere partecipate indirettamente e, dunque, manca l'informazione su un numero rilevante di soggetti esteri che potenzialmente potrebbero rientrare nel consolidato mondiale. Tuttavia si deve anche rilevare che il consolidato mondiale non risulta sempre conveniente per i contribuenti italiani. Infatti i gruppi che non

hanno rilevanti perdite all'estero e che conseguono i redditi in Paesi con aliquote d'imposta inferiori a quelle italiane non hanno interesse ad avvalersi del consolidato (che si ricorda deve riguardare obbligatoriamente tutte le partecipate estere). In considerazione del fatto che il valore medio del risultato economico – calcolato con le modalità del punto 2 – è una perdita, si è deciso di applicare il consolidato mondiale a tutti i gruppi (anche quelli che presumibilmente sulla base dei dati effettivi di reddito delle partecipate non avrebbero convenienza ad avvalersene), per tenere in qualche modo conto delle partecipate controllate indirettamente non presenti in archivio;

4. è stato quindi ricostruito, in capo ad ogni controllante residente, il risultato netto complessivamente derivante dalle proprie controllate estere, tenuto conto della quota di partecipazione agli utili in ogni partecipata;
 5. sono stati inoltre selezionati, in qualità di potenziali fruitori del provvedimento:
 - a. tutte le società residenti appartenenti ad un gruppo (che si è ipotizzato eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale) la cui capogruppo è quotata;
 - b. tutte le società residenti appartenenti ad un gruppo (che si è ipotizzato eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale) la cui capogruppo sia controllata da persona fisica, a sua volta non controllante di altra società (informazione ottenuta attraverso l'elaborazione dell'archivio dei quadri SK);
 - c. tutte le società quotate residenti che si è ipotizzato non eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale;
 - d. tutte le società non quotate controllate da persona fisica residente, a sua volta non controllante di altra società (informazione ottenuta attraverso l'elaborazione dell'archivio dei quadri SK).
 6. i contribuenti residenti che possono avvalersi del consolidato mondiale sono stati, quindi, individuati mediante l'abbinamento tra tutte le singole società di cui al punto 5 con l'archivio di cui al punto 3.
- Determinazione dell'imponibile e della imposta: una volta individuato l'universo potenzialmente interessato si è proceduto nel seguente modo:

1. nel caso di consolidato nazionale, è stata imputata alla capogruppo la somma algebrica dei redditi e delle perdite (proporzionali alle quote di partecipazione possedute dalla stessa capogruppo e dalle sue controllate residenti incluse nel consolidato nazionale) conseguiti dalle singole entità legali estere, facendola concorrere alla determinazione dell'unico imponibile;
2. nel caso di singola società, invece, è stato fatto concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile il reddito o la perdita delle controllate estere (proporzionale alla sua quota di partecipazione);
3. per il primo esercizio di applicazione, si è ritenuto opportuno ridurre di circa il 20% il numero dei soggetti che si avvarranno del consolidato mondiale, in considerazione della notevole mole di adempimenti necessari per la sua attuazione e, quindi, della concreta possibilità che non tutti i gruppi interessati siano in considerazione di porlo in essere a partire dal 2004;
4. in base all'imponibile risultante è stata infine calcolata l'imposta dovuta / a credito del gruppo o della singola entità.

In base a quanto esposto, la stima per il 2004 è una perdita di gettito pari a circa **328** milioni di Euro. Per il 2005 la perdita di gettito stimata è pari a circa **409** milioni di Euro da parte di **225** gruppi e **125** singole società. La descritta quantificazione, in considerazione dei suoi limiti derivanti dalla carenza della base dati, è stata comunque ~~verificata con una indagine ufficiosa a campione su alcuni grandi gruppi italiani.~~

1.2.6. Tonnage tax

Contesto: L'intervento legislativo italiano sulla Tonnage Tax, viene ad inserirsi nell'ambito di un contesto europeo molto favorevole e caratterizzato dalla presenza di numerose forme di sostegno fiscale del settore.

Tra le misure fiscali specifiche di sostegno al settore, la tonnage tax – che prevede, a seconda del sistema adottato la determinazione forfetaria del reddito imponibile (modello olandese) o, in alternativa, dell'imposta (modello greco) in funzione del tonnelloaggio – è una di quelle più innovative: non solo garantisce certezza del livello impositivo ma contribuisce a semplificare notevolmente gli adempimenti fiscali connessi alla tassazione del reddito, fattori decisivi per arginare l'esodo degli armatori italiani verso Paesi terzi e tali da favorire un parziale rientro delle compagnie iscritte in registri di altri paesi.

Legislazione vigente: Nel Registro internazionale trovano iscrizione, previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, rimanendone invece escluse le ~~navi da guerra, le navi di stato in servizio non commerciale, le navi da pesca, e fino al~~ recente intervento legislativo anche le unità da diporto, queste ultime oggi incluse purché di dimensione superiore alle 1000 tonnellate di stazza lorda (tsl) e ai 24 metri di lunghezza e adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Per quanto attiene al trattamento fiscale riservato agli operatori del settore marittimo, è previsto a favore dei soggetti esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali e, comunque iscritti al Registro internazionale, che il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte al Registro internazionale concorra alla determinazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone

giuridiche in misura pari al 20 per cento; tale norma è estesa anche ai redditi derivanti da attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale svolte a bordo di navi da crociera.

Effetti sul gettito: Il sistema di Tonnage Tax adottato nell'ordinamento italiano è basato sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile - in funzione del tonnellaggio (modello olandese) e della vetustà del naviglio - al quale si applica l'aliquota di imposta vigente. In particolare, il sistema italiano prevede che l'accessibilità al regime sia limitata alle società che possiedono/gestiscono navi iscritte al registro internazionale e che quindi, operano in un settore maggiormente aperto alla concorrenza del mercato globale rispetto a quello del cabotaggio (al quale le navi iscritte al Registro internazionale non possono invece accedere). Tali società possono optare per questo sistema entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intendono fruirne e sono vincolate a rimanere in tale sistema per un periodo minimo di dieci anni.

Per stimare la variazione di gettito dovuta all'introduzione della tonnage tax con le modalità previste nel nuovo TUIR, si è utilizzata la Banca Dati Lloyds (luglio 2003) per quanto riguarda le informazioni relative alla flotta italiana e i dati fiscali relativi alle aziende armatoriali ottenibili da UNICO 2002.

Dal confronto tra i due database si è potuto verificare che, delle 1291 navi battenti bandiera italiana (pari a circa 4,3 milioni di tsl) di dimensioni superiori alle 100 tsl, solo 729 fanno capo a società di capitali con attività prevalente di trasporto marittimo (codice 61110 - Trasporti marittimi, codice 61120 - Trasporti costieri)⁹. Un'ulteriore selezione ha consentito di identificare con precisione l'insieme dei soggetti eleggibili al nuovo regime: sono infatti 80 le società di capitale alle quali è riconducibile almeno una nave iscritta al Registro Internazionale.

⁹ Delle restanti navi, 307 sono riconducibili a 87 società di capitali con codice attività diverso, 158 navi fanno capo a 84 società che non hanno presentato il modello di dichiarazione Unico 2002- Società di Capitali (essenzialmente società di persone e società cessate), circa 40 navi sono di proprietà dell'amministrazione pubblica (Ministeri, Capitanerie di porto, ecc.), 10 non avevano indicata la denominazione della Compagnia, per le restanti 50 circa non è stato possibile risalire alla società corrispondente.

Di queste, però, solo 33 (per un tonnellaggio netto complessivo di circa 897mila tonnellate di cui circa 788mila iscritto al Registro Internazionale) risultano avere un imponibile positivo nell'anno di imposta 2001 e, pertanto, si possono considerare potenzialmente interessate al passaggio al regime forfetario già dal primo anno di applicazione della normativa. Non essendo previsto alcun limite temporale nell'esercizio dell'opzione manca, infatti, una ragione di adesione per le imprese in perdita.

Al fine di stimare il gettito complessivamente ottenibile dall'introduzione del regime di determinazione forfetaria del reddito, per ciascuna delle 101 navi iscritte al Registro Internazionale e riconducibili ad un soggetto IRPEG 2001 con un imponibile positivo, è stato calcolato il reddito giornaliero applicando i coefficienti relativi al tonnellaggio ed il fattore di correzione, funzione dell'età del naviglio (cfr. tav. 1-2).

In particolare, il reddito attribuibile a ciascuna unità è stato calcolato moltiplicando le tonnellate di stazza netta complessiva per ciascuna delle quattro fasce dimensionali (da 0 a 1000, da 1001-10000, etc.) per i relativi coefficienti e correggendo il risultato finale con il coefficiente funzione della vetustà del naviglio.

Tavola 1: coefficienti per la determinazione del reddito forfetario giornaliero (da TUIR)

<i>Classi dimensionali tsn*</i>	<i>Coefficienti euro</i>
0-1.000	0,90
1.001-10.000	0,70
10.001-25.000	0,40
oltre 25.000	0,20

*tonnellate di stazza netta

Tavola 2: pesi in relazione all'età del naviglio (da TUIR)

<i>Classi di età anni</i>	<i>Coefficienti</i>
0-5	0,90
6-10	0,95
11-25	1,05
oltre	1,10

Le stime sono state effettuate considerando l'ipotesi estrema che il 100% delle imprese selezionate decidano di optare per il nuovo sistema. Ipotizzando che, in media, ciascuna nave sia operativa circa l'85% dell'anno (310gg), si è calcolato, per ciascuna unità, il reddito annuale moltiplicando il reddito giornaliero per i giorni di presunta operatività. La somma di tali importi rappresenta il reddito imponibile per l'intera flotta rilevante ai fini della stima (160 milioni di euro).

Tenendo conto dell'agevolazione di cui già godono le imprese che esercitano navi iscritte al Registro Internazionale, ossia l'abbattimento dell'80% del reddito imponibile, ed applicando l'aliquota del 33%, si è stimato in circa 11 milioni di euro il gettito complessivo del nuovo regime (cfr. tav 3).

Al fine di perimetrare con esattezza la variazione di gettito generata dall'applicazione del nuovo metodo, si è proceduto a stimare il differenziale nel gettito attribuibile esclusivamente all'applicazione dell'aliquota del 33% in luogo di quella, vigente nel 2003, del 34%. Tale importo ammonta a circa 320 mila euro (cfr. tav 3).

La variazione di gettito è stata calcolata come differenza tra la stima per il 2004 e quella del 2003. Questa ultima è stata ottenuta riproporzionando il gettito del 2001 per tener conto dell'abbassamento dell'aliquota dal 36% (2001) al 34% (2003). L'imposta ~~nel 2001 è, infatti, conseguente all'applicazione di distinte aliquote (ordinaria e agevolate)~~ alle varie componenti dell'imponibile (essenzialmente la parte relativa all'agevolazione di cui all'art.2 L.133/99 con l'aliquota al 19%, la componente Dit con medesima aliquota, quella ordinaria al 36% e un parte residuale ad aliquota agevolata pari alla metà di quella ordinaria). In seguito a modifiche normative intervenute nel corso del biennio (2001-2003) la struttura dell'imponibile 2001 è stata modificata. In particolare, sui dati relativi all'imponibile 2001 si sono effettuate le seguenti operazioni:

- Ritorno della componente di cui alla L.133/99 art.2 ad aliquota ordinaria (34%);
- riduzione del 50% della componente Dit (aliquota al 19%) e inserimento della parte restante nell'ambito della tassazione ad aliquota ordinaria;

- tassazione della componente residuale dell'imponibile al 17% (50% dell'aliquota ordinaria).

Complessivamente ne consegue, a parità di reddito complessivo prodotto, un aumento della parte soggetta ad aliquota ordinaria. Ciò genera - sebbene si passi da un'aliquota ordinaria del 36% nel 2001 ad una del 34% - un aumento stimato del gettito per il 2003. Alle 33 società con reddito imponibile positivo utilizzate nella stima della Tonnage Tax risulta attribuito un gettito complessivo pari a 28,312 milioni di Euro.

Nell'effettuare la stima si è anche tenuto conto della circostanza che alcuni operatori gestiscono sia unità iscritte al RI sia unità iscritte al registro ordinario, e che quindi, date le modalità di applicazione del nuovo regime, una parte del reddito di tali aziende continuerà ad essere determinato in via analitica: per ciascuna impresa il gettito è stato ripartito in base alle quote di tonnelloaggio iscritto al RI e a quello ordinario (nel complesso circa l'86% della flotta di queste aziende è iscritta al RI).

La perdita di gettito nel campo di applicazione del nuovo regime risulta essere complessivamente pari a circa **16** milioni di euro, di cui circa 15,6 milioni di euro dovuti all'introduzione della Tonnage tax e la restante parte, circa 320 mila euro, alla variazione dell'aliquota. Per il reddito derivante dall'esercizio del tonnelloaggio iscritto ~~al registro ordinario si è calcolata la perdita di gettito derivante semplicemente dalla~~ variazione dell'aliquota dal 34% al 33% (circa 54,7 mila euro).

Tavola 3 – Stime variazioni di gettito

Stima gettito da Tonnage Tax (2004)	
Reddito complessivo giornaliero	513.265
Reddito complessivo annuale (310gg)	159.112.285
Reddito imponibile con agevolazione (20% del totale - D.L. 457/97)	31.822.457
Gettito TT (con aliquota 33%)	10.501.411
Gettito TT (con aliquota 34%)	10.819.635
Stima gettito regime ordinario (2003)	
Gettito regime ordinario (r.o) per le aziende che, nel 2004 potranno optare per la TT (Stima gettito 2003 aliquota ordinaria 34% su dati Unico 2002)	28.311.980
Stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale	26.452.470
Stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Ordinario (con aliquota 34%)	1.859.510
Gettito regime ordinario non attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale riproporzionato per tener conto della nuova aliquota (33%)	1.804.819
Perdita di gettito imputabile alla TT	15.951.059
di cui:	
a) perdita di gettito imputabile alla TT in assenza di riduzione aliquota (34%)	15.632.835
b) perdita di gettito imputabile alla variazione dell'aliquota	318.225
Perdita di gettito imputabile al cambio di aliquota ma NON derivante dall'applicazione della TT	54.692
Gettito ipotetico complessivo (su dati UNICO 2001) ottenibile dalle Società marittime che gestiscono navi iscritte al RI ipotizzando che tutte aderiscano all'opzione della TT dal primo anno di applicazione	12.306.229
Perdita di gettito complessiva relativa all'insieme delle imprese eleggibili a regime di TT (Società di capitale con almeno una nave iscritta al RI)	16.005.751

2. Quantificazione effettuata sulla base di dati macroeconomici

Le quantificazioni di seguito esposte sono state effettuate con un approccio macroeconomico, dal momento che nelle basi dati non è presente, con riferimento a ciascun contribuente, l'informazione necessaria alle stime. Sono stati, quindi, utilizzati dati relativi indistintamente all'intero universo delle società di capitali ed enti commerciali italiani e, tramite la loro analisi, sono estrapolate le informazioni utili per le quantificazioni connesse alle modifiche normative in esame.

2.1. Proroga del termine di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 358/97

Oggetto del provvedimento: La norma in questione, in deroga alla generale abolizione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 358/97 (cfr. *supra*), concede la possibilità di affrancare gratuitamente il disavanzo derivante da fusione o scissione di cui all'articolo 6 dello stesso D.lgs. n. 358/97 in relazione alle operazioni di fusione e scissione deliberate fino alla data del 30 aprile 2004. Pertanto la abolizione della ~~possibilità di affrancare gratuitamente i disavanzi riguarderà solo le operazioni~~ deliberate a partire dal 1° maggio 2004.

Effetti sul gettito: Nei casi in cui è possibile affrancare gratuitamente il disavanzo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione o beneficiario della scissione può imputare tale disavanzo alle voci dell'attivo patrimoniale ed, in particolare, ai beni ammortizzabili e all'avviamento, con conseguente possibilità di effettuare maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili. Ne consegue una perdita di gettito IRES ed IRAP.

Ai fini della presente stima, peraltro, si è ipotizzato – in via prudenziale – che rispetto al normale andamento delle operazioni di questo tipo che sarebbero state fatte a

legislazione vigente nel 2004 e negli esercizi successivi, sussista un interesse da parte dei contribuenti ad accelerare le stesse, “concentrandole” entro il termine disposto dalla norma transitoria.

A tale riguardo si ipotizza che saranno effettuate operazioni “indotte”, quindi aggiuntive rispetto al tendenziale, entro il termine di cui alle disposizioni transitorie, per un ammontare pari ai *due terzi* di quanto effettuato nel corso di tutto l’anno 2001 (che rappresenta il valore “fisiologico”), e che tali operazioni - in realtà - siano “anticipi” di quanto pianificato per l’esercizio 2005.

In base ai dati dei prospetti RR ed RC di UNICO2002 società di capitali ed enti commerciali, relativi alle operazioni di fusione e di scissione, è stato calcolato l’ammontare dei maggiori valori – conseguenti a disavanzo da annullamento o da con cambio - non assoggettati ad imposta sostitutiva ed iscritti nell’attivo patrimoniale sui beni ammortizzabili (a titolo gratuito). Il relativo ammontare è risultato pari a circa 5.830 milioni di Euro. Questo importo di disavanzo affrancato gratuitamente è stato assunto nella misura di due terzi (ossia la quota parte aggiuntiva che non sarebbe stata fatta senza la Riforma). Sulla sua base è stata, quindi, stimata la perdita di gettito IRES, conseguente ai maggiori ammortamenti deducibili in ciascun anno, pari a circa 171 milioni di Euro, tenuto conto di un periodo medio di ammortamento residuo di ~~cinque anni (a titolo di ammortamento dei beni ammortizzabili e dell’avviamento)~~ e di una aliquota IRES del 33%, al netto dei contribuenti in perdita (un terzo).

Per l’esercizio 2005, essendo venuta meno la possibilità di affrancare gratuitamente i disavanzi, vi è un recupero di gettito connesso ai minori ammortamenti relativi ai beni ai quali il disavanzo stesso sarebbe stato attribuito. Tuttavia, dal momento che si è supposto che nel 2004 (entro il termine previsto dalla disposizione transitoria) saranno deliberate (anticipatamente) anche i due terzi delle operazioni che sarebbero state effettuate nel 2005, il recupero di gettito riguarda solo gli ammortamenti sui beni ai quali il residuo terzo del disavanzo sarebbe stato imputato (infatti tali ammortamenti, non essendo il residuo terzo del disavanzo affrancabile, risulteranno indeducibili ai fini fiscali - oppure non saranno neppure contabilizzati, qualora le operazioni che generano

il disavanzo non verranno effettuate per il venire meno del vantaggio fiscale). L'importo stimato del recupero è, dunque, pari a circa 86 milioni di Euro. Ai fini IRAP nel 2004 si è in presenza di una perdita di gettito pari a circa 22 milioni di Euro, a fronte di un recupero di gettito per il 2005 pari a circa 11 milioni di Euro.

2.2. Modifiche alla disciplina del reddito di impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora

Oggetto del provvedimento: La norma in questione, in deroga alla disciplina generale, prevede che gli interessi di mora concorrano alla formazione del reddito dell'esercizio in base al principio di cassa (momento di percezione o di corresponsione).

Effetti sul gettito: In base alla vigente normativa, gli interessi di mora concorrono per competenza alla formazione del reddito dell'esercizio. Nel caso di rapporti tra imprese, peraltro, a fronte della possibilità – per l'impresa debitrice – di dedurre comunque per competenza gli interessi passivi di mora maturati, in capo alla impresa creditrice sussiste la possibilità, nel caso di contabilità ordinaria, di procedere – ricorrendone le condizioni - alla svalutazione dei crediti per interessi di mora ai sensi ~~dell'articolo 71, comma 6, del T.U.I.R.~~

Ne consegue che, in tali circostanze, gli accantonamenti fiscali riducono il gettito derivante dalla imputazione per competenza degli interessi attivi di mora maturati.

Con la legislazione proposta, al contrario, sussisterà piena simmetria, sia in termini di ammontare imputato che in termini di periodo di imposta di imputazione (quello nel quale avviene il pagamento per cassa degli interessi), con un possibile, ma circoscritto, effetto positivo per l'Erario (in termini di recupero di gettito) da parte dei contribuenti a contabilità ordinaria, i quali avrebbero fatto ricorso agli accantonamenti ex art. 71 T.U.I.R. (anche se all'atto dell'incasso gli interessi di mora svalutati sarebbero stati comunque tassati).

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra imprese a contabilità semplificata e Pubblica Amministrazione, si potrebbe verificare una modesta riduzione di gettito per l'Erario (peraltro più che compensata dall'effetto positivo prima evidenziato in capo ai contribuenti a contabilità ordinaria).

La P.A. in quanto tale non è soggetto passivo di imposta: conseguentemente non sussiste deduzione degli interessi passivi di mora dovuti, a legislazione vigente, oppure pagati, secondo la legislazione proposta.

Non potendo, invece, le imprese a contabilità semplificata (art. 79, comma 3 T.U.I.R.) effettuare accantonamenti per rischi su crediti, nei loro confronti gli interessi attivi di mora passeranno da un regime di imputazione piena per competenza ad uno di imputazione piena per cassa, con possibile minore gettito per l'Erario, nel caso in cui l'esercizio di percezione degli interessi di mora sia successivo a quello di competenza, oppure nel caso in cui l'eventuale importo percepito sia inferiore all'interesse di mora vantato a credito.

Nel complesso, quindi, si ritiene che la normativa proposta non sia suscettibile di generare significative variazioni di gettito per l'Erario.

2.3. Assimilazione alle azioni di nuovi strumenti finanziari

Oggetto del provvedimento: La normativa in fieri assimila alle azioni gli strumenti finanziari che direttamente o indirettamente partecipano ai risultati economici della società emittente o appartenente allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti stessi sono stati emessi. La normativa prevede, inoltre, che le remunerazioni dovute dalle società sopraindicate non sono deducibili dal loro reddito.

Effetti sul gettito: I descritti strumenti finanziari non sono presenti nell'attuale sistema normativo, in quanto sono stati introdotti dalla riforma del diritto societario con decorrenza dal 2004. Pertanto, seppure è ipotizzabile che comportino un modesto incremento di gettito (per la citata indeducibilità presso l'emittente degli oneri finanziari), prudenzialmente si ritiene di non effettuare stime al riguardo, in quanto non si hanno elementi per ipotizzare con sufficiente approssimazione quale diffusione potranno avere queste nuove fattispecie di titoli.

2.4. Utili esteri distribuiti a società non collegate

Oggetto del provvedimento: In materia di partecipazioni estere, la legislazione vigente prevede la tassazione integrale per i dividendi esteri percepiti da società di capitali con partecipazioni inferiori alla soglia di collegamento (1/5 o 1/10 dei voti in assemblea ordinaria rispettivamente per le società non quotate o quotate).

La normativa in commento applica, invece, agli utili distribuiti dalle società non residenti il medesimo regime applicato agli utili distribuiti dalle società residenti.

Tale regime prevede che gli utili distribuiti concorrano a formare il reddito del soggetto ricevente nella misura del 5% (fanno eccezione i soli dividendi erogati da ~~società site in paradisi fiscali che sono tassati integralmente~~).

Effetti sul gettito: Dai dati desunti dalle dichiarazioni UNICO – Società di capitali, relative ai periodi d'imposta 2001, 2000 e 1999, quadro RF, è stato individuato un ammontare di dividendi esteri per partecipazioni non inferiori alla soglia di collegamento pari a circa 9,2 miliardi di euro (è stato preso l'importo relativo al 2001, annualità più recente, ed è stato ridotto per tenere conto dell'andamento di tale annualità rispetto alle precedenti per quanto riguarda l'ammontare dei dividendi esteri).

L'importo dei dividendi esteri relativi a partecipazioni inferiori alla soglia di collegamento (informazione non presente nelle basi dati) è stato, poi, stimato in misura pari al 6% di quello relativo alle partecipazioni superiori a tale soglia.

Tale percentuale è il risultato di una elaborazione sia quantitativa che qualitativa. In particolare sul piano quantitativo è possibile stimare che l'importo medio del dividendo da partecipazione inferiore alla soglia di collegamento sia pari ad un quinto del rispettivo importo medio del dividendo da partecipazione superiore a tale soglia. Sotto il profilo qualitativo, dall'esame dei bilanci delle società (fonte CERVED) si evince che la maggior parte delle partecipazioni estere sono iscritte nella voce "Immobilizzazioni Finanziarie" dello Stato Patrimoniale (e non nell'attivo circolante) e, dunque, si riferiscono ad investimenti di tipo durevole che, in via prevalente, dovrebbero riguardare partecipazioni di entità superiore alla soglia di collegamento. Si può, quindi, ragionevolmente ipotizzare che le partecipazioni non di collegamento siano, in termini di frequenza, circa il 30% di quelle di collegamento e controllo.

Sulla base dei descritti dati è stato quantificato l'importo di dividendi da assoggettare al 5%, anziché a tassazione piena (come previsto nell'attuale normativa), pari a circa 552 milioni di euro.

A legislazione vigente, le entrate erariali ammonterebbero a circa 125,1 milioni di euro, tenuto conto delle società in perdita che sono pari a circa un terzo del totale. ~~Con le nuove disposizioni il gettito per l'Erario è, invece, pari a circa 6,1 milioni di euro.~~ La differenza è una perdita di gettito stimata in termini di competenza pari a circa 119 milioni di euro annui.

2.5. Imprese di assicurazioni

Oggetto del provvedimento: La disciplina in esame contiene una sistemazione organica delle disposizioni riguardanti le imprese di assicurazioni, in quanto riprende l'attuale disciplina prevista dal Tuir e l'aggiorna con l'inserimento della previsione

dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 209/02 (convertito con modifiche nella legge n. 265/02), che ha introdotto un differimento parziale nella deducibilità fiscale delle riserve sinistri ramo danni.

La nuova normativa, inoltre, modifica il trattamento fiscale delle riserve tecniche riferite ai contratti vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, coordinandolo con le modifiche previste dalla riforma in materia di valutazione dei titoli (irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori attribuiti alle azioni e strumenti finanziari e delle plusvalenze e minusvalenze realizzate sulle partecipazioni che possiedono i requisiti per l'esenzione) e con il nuovo regime fiscale dei dividendi.

Effetti sul gettito: La descritta modifica normativa è sostanzialmente neutra per l'Erario, in quanto si limita a non riconoscere la deducibilità di un costo (riserva tecnica) che è correlato a proventi esenti (plusvalenze e dividendi). Tuttavia, nella complessiva valutazione del provvedimento, si è già tenuto conto del nuovo regime dei dividendi (ossia della relativa esenzione per il 95% del loro importo e dell'abolizione del credito d'imposta) e, dunque, vi è un recupero di gettito da attribuire alla corrispondente indeducibilità delle riserve tecniche accantonate. Questo recupero, quantificato ipotizzando che il 2,5% dell'importo dei dividendi percepiti dalle imprese di assicurazione si riferisca ad investimenti rispetto ai quali il rischio è ~~sopportato dagli assicurati, risulta pari a circa 6,9 milioni di euro.~~

2.6. Disapplicazione per gli enti creditizi delle disposizioni su plus-minusvalenze realizzate

Oggetto del provvedimento: Gli enti creditizi possono chiedere che alle partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, non si applichi la nuova disposizione che considera

irrilevanti fiscalmente le plusvalenze e minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualificano per il requisito dell'esenzione.

Tale facoltà si esercita per mezzo di un interpello disapplicativo, come quello previsto dall'articolo 37bis, comma 8, del DPR n. 600/73, anche se non avente per oggetto una norma antielusiva.

La disposizione è finalizzata ad evitare che vi sia un disincentivo fiscale per gli enti creditizi che acquisiscono - nell'ambito dei piani di ristrutturazione del debito dei propri clienti - partecipazioni al posto degli originari crediti.

In mancanza della descritta disposizione, infatti, gli enti in questione non effettuerebbero più le operazioni in esame, in quanto a fronte della possibilità di dedurre le perdite su crediti non vi sarebbe la corrispondente deducibilità delle eventuali minusvalenze su partecipazioni.

Effetti sul gettito: Alla luce di quanto sopra esposto si stima che la normativa esaminata non comporti variazioni in termini di gettito erariale, in quanto le eventuali minusvalenze deducibili si tradurrebbero – in assenza della norma – in perdite su crediti, comunque, deducibili.

2.7. Stabili organizzazioni

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo Unico introduce nell'ordinamento tributario italiano il concetto di stabile organizzazione, mutuato in gran parte da quello contenuto nell'articolo 5 del modello OCSE del 1977, seppure con alcune variazioni.

Il concetto di stabile organizzazione viene utilizzato per individuare quali siano i redditi d'impresa, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, che siano imponibili nel nostro Paese.

Rispetto alle precedenti indicazioni appare innovativa – per i profili che attengono alle variazioni di gettito - la disposizione che considera quale stabile organizzazione un cantiere di costruzione o di montaggio o d'installazione, ovvero l'esercizio di una

attività di supervisione ad esso connesso, a condizione che tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a 3 mesi. Il termine di 3 mesi è molto più breve di quello contenuto nell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del modello OCSE che, invece, prevede una durata dell'attività del cantiere, ai fini della definizione di stabile organizzazione, di almeno 12 mesi. Inoltre a livello OCSE l'attività di supervisione viene circoscritta al solo caso di esercizio da parte dello stesso costruttore.

Effetti sul gettito: La nuova definizione, dunque, relativamente ai cantieri amplia il novero delle fattispecie rientranti nella definizione di stabile organizzazione.

Si stima, pertanto, che la norma in esame possa comportare un incremento delle entrate per l'Erario relativamente ai redditi di imprese estere derivanti da cantieri esercitati in Italia (ove non vi sia però una convenzione bilaterale che preveda un periodo diverso dai tre mesi) e una perdita di gettito per il corrispondente ampliamento delle ipotesi in cui è possibile ai contribuenti italiani recuperare le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti. Il saldo si ritiene che sia positivo (maggiore gettito), ma appare di incerta determinazione e di modesta entità e, dunque, se ne omette – per prudenza - la quantificazione.

2.8. Crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero

Oggetto del provvedimento: In materia di crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero, la legislazione in esame – sebbene intervenga in modo innovativo su diversi aspetti - non contiene modifiche che incidano significativamente sul gettito erariale, con una sola eccezione (non tenendo ovviamente conto degli effetti nell'ambito del consolidato mondiale già descritti in precedenza). In particolare la novità, avente un riflesso in termini di variazione delle entrate (perdita di gettito), è rappresentata dal meccanismo in base al quale l'imposta estera pagata a titolo definitivo che ecceda la corrispondente quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto all'estero mediante stabile organizzazione, costituisce un credito d'imposta che può essere utilizzato negli

otto anni precedenti o successivi. Pertanto l'eventuale eccedenza di imposta estera che non trovi capienza nell'imposta italiana dovuta sullo stesso reddito d'impresa, può essere utilizzata quale credito, laddove negli otto anni precedenti o successivi si sia verificata – per lo stesso Stato – una situazione opposta (ossia l'imposta italiana sia risultata superiore a quella estera e, dunque, vi sia una capienza non sfruttata).

Effetti sul gettito: Dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società risulta un ammontare dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero pari a circa 104 milioni di euro.

La perdita di gettito che comporta la norma in esame è stata, dunque, stimata in misura pari al 15% del suddetto ammontare (percentuale che si ritiene rappresenti il credito per imposte pagate all'estero, attualmente non utilizzato, che potrebbe invece essere sfruttato dai contribuenti con la nuova normativa, tenuto conto della tassazione in Italia che risulta generalmente non inferiore a quella applicata negli altri Paesi), ossia circa 15,6 milioni di euro.

2.9. Estensione della disciplina CFC per le partecipazioni collegate

Oggetto del provvedimento: La disciplina delle CFC, che attualmente prevede l'imputazione ai soggetti residenti controllanti dei redditi conseguiti da un soggetto estero controllato e localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, viene integrata da una nuova disposizione. Essa prevede l'applicazione della disciplina delle CFC anche ai soggetti che abbiano una partecipazione di collegamento non inferiore al 20% degli utili dell'impresa o società localizzata nel paese con regime fiscale privilegiato.

Effetti sul gettito: In base ai versamenti effettuati nei mesi di giugno e luglio 2003 dai soggetti interessati alla disciplina delle CFC, risulta un importo a saldo pari a circa 38,7 milioni di euro.

Si stima che la novità normativa possa comportare un incremento del gettito erariale pari al 15% dell'importo versato nel 2003 e, dunque, pari a circa 5,8 milioni di euro.

2.10. Norma transitoria su svalutazioni

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo Unico contiene una disposizione transitoria che vuole evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti che potrebbero, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, svalutare azioni o quote godendo della deducibilità e, successivamente, non tassare le plusvalenze relative alle stesse azioni o quote, in forza delle nuove disposizioni che le rendono esenti.

In particolare si stabilisce che siano rilevanti fiscalmente le plusvalenze su azioni e quote fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della Riforma e, corrispondentemente, si afferma che le svalutazioni delle stesse azioni o quote, riprese a tassazione, siano deducibili fino a concorrenza delle minusvalenze realizzate.

Effetti sul gettito: Si rileva come le disposizioni possano compensarsi in termini di effetti sul gettito erariale, in quanto all'effetto positivo derivante dalla tassazione delle ~~plusvalenze corrisponde un effetto negativo relativo alla deducibilità delle~~ svalutazioni, riprese precedentemente a tassazione.

2.11. Indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni

Oggetto del provvedimento: Il nuovo testo Unico prevede la indeducibilità delle minusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, nel caso in cui si realizzino le seguenti condizioni:

- le partecipazioni devono essere iscritte nella categoria delle Immobilizzazioni finanziarie e devono essere detenute da almeno un anno;
- la società partecipata deve svolgere un'attività commerciale;
- la società partecipata deve risiedere in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.

Effetti sul gettito: Non essendo disponibili dati fiscali utili ai fini della presente stima, sono stati utilizzati i dati cumulativi relativi a 1941 società italiane (volume secondo del rapporto Mediobanca 2003).

Questo campione di imprese, rispetto al totale delle oltre 45 mila imprese industriali italiane con più di 20 addetti censite dall'ISTAT nel 1997, rappresenta il 45% del fatturato complessivo.

In base ai dati di Mediobanca l'importo della voce del Conto economico "Minusvalenze su realizzi e perdite su partecipazioni" relativo all'anno 2002 risulta pari a 711,648 milioni di euro. Rapportando tale ammontare all'intero universo delle società si giunge ad un importo pari a circa 1.581 milioni di euro (711,648/0,45). Tale importo contiene, però, anche minusvalenze su beni diversi dalle partecipazioni (interessate dalla novità normativa). Pertanto si ritiene che debba essere ridotto di un quarto, con la conseguenza che le minusvalenze su partecipazioni dovrebbero ~~ammontare a circa 1.186 milioni di euro.~~

In termini di gettito erariale, la disposizione in esame consente un recupero di gettito di competenza che può essere stimato, tenuto conto dei contribuenti in perdita (che sono un terzo del totale), in misura pari a circa 261 milioni di euro.

2.12. Irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni su titoli dell'attivo circolante

Oggetto del provvedimento: La normativa proposta prevede che i maggiori o minori valori iscritti sul costo delle azioni o quote di partecipazioni o strumenti finanziari assimilati, contabilizzati nell'attivo circolante (per quelli contabilizzati nelle immobilizzazioni si veda quanto detto in precedenza), non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti.

In altre parole, le rivalutazioni e le svalutazioni su azioni e titoli simili, iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale, non hanno più rilevanza fiscale.

La suddetta iscrizione in bilancio, non come immobilizzazioni, riguarda prevalentemente titoli destinati ad essere utilizzati dalle società per attività di trading. Tali strumenti sono, dunque, legati all'andamento altalenante della borsa.

Effetti sul gettito: Si ritiene, pertanto, prudentemente di non effettuare alcuna stima sugli effetti in termini di gettito erariale, data l'indeterminatezza delle variazioni di borsa che potrebbero generare sia effetti positivi che negativi per l'Erario.

2.13. Operazioni in valuta

Oggetto del provvedimento: Il nuovo diritto societario ha apportato modifiche ai criteri di valutazione di crediti e debiti in valuta. Infatti, l'art. 2426, primo comma, n. 8-bis, concernente i criteri di valutazione, prevede che "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite sui cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla

data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.".

Per adeguare le norme tributarie alla citata disposizione civilistica è stato abrogato l'articolo 72 del TUIR (sugli accantonamenti per rischi di cambio) e sono state inserite due ulteriori disposizioni.

Tali nuove disposizioni stabiliscono che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni o di strumenti assimilati, non iscritti fra le immobilizzazioni, deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda, invece, le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni e di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni, esse sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. Infine, è stato stabilito che la ~~minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile~~ quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

Effetti sul gettito: Le descritte disposizioni di coordinamento con la riforma del diritto societario non si ritiene che possano comportare significati effetti in termini di gettito (i quali, comunque, dovrebbero essere positivi per il venire meno dell'articolo 72).

2.14. Trasformazione eterogenea

Oggetto del provvedimento: Con apposita disposizione è stato disciplinato fiscalmente il nuovo istituto della trasformazione c.d. “eterogenea”, introdotta nel nostro ordinamento (artt. da 2500-septies e 2500-octies del codice civile) per effetto della riforma del diritto societario attuata dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003.

Quest’ultimo tipo di trasformazione è previsto sotto il duplice aspetto della trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies) e della trasformazione di tali soggetti in società di capitali (art. 2500-octies) e, in ogni caso, come trasformazione in senso proprio, implicante la continuità dei rapporti giuridici sia sostanziali che processuali.

Va osservato che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione (consorzi, associazioni non riconosciute e fondazioni) possono essere enti commerciali o non commerciali, a seconda che essi abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

~~Il trattamento fiscale previsto è sostanzialmente analogo a quello attuale o comunque disciplina fattispecie in precedenza non ammesse dall’ordinamento.~~

Effetti sul gettito: Dal punto di vista del gettito si ritiene che non vi siano variazioni significative.

3. Imposta sul reddito delle società di persone

Il Titolo I del nuovo T.U.I.R. contiene la disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolato normativo recepisce i principi contenuti nell'articolo 3 della Legge Delega per la riforma fiscale statale (Legge n. 80 del 7/4/2003).

Obiettivo del presente documento è fornire una indicazione delle conseguenze - sotto forma di *variazioni di imposta* - che le norme proposte comportano, per gli anni 2004 e seguenti, rispetto al livello di prelievo fiscale stimato sulla base della legislazione vigente. Tali variazioni sono descritte e quantificate sia rispetto alla riforma nel suo complesso sia, per quanto possibile, rispetto alle modifiche singolarmente considerate.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito per l'Erario delle modifiche introdotte è stata predisposta una *simulazione microeconomica* in capo a ciascun contribuente società di persone del quale sia presente in Anagrafe Tributaria la relativa dichiarazione dei redditi Unico 2002 relativa all'esercizio 2001 (circa 1 milione di contribuenti).

Le più significative novità, in termini di incidenza sul gettito tributario, che sono state introdotte rispetto alla precedente disciplina fiscale delle società di persone, sono le seguenti:

1. abolizione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 383/01 e conseguente venir meno della possibilità di avvalersi delle disposizioni sulla DIT (Dual Income Tax), di cui al D.Lgs. n. 466/97;
2. abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, indicate nel capo I del D.Lgs. n. 358/97, ed in particolare:
 - sulle cessioni e conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni;
 - sulle cessioni e conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci;
 - sulle operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni.

3. abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/97, con conseguente abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa;
4. concorso alla formazione del reddito imponibile del 40% delle plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o partecipazioni in società di capitali e di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate, che soddisfino le seguenti condizioni:
 - siano ininterrottamente possedute per un periodo non inferiore a 12 mesi;
 - siano classificate, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nelle categoria delle immobilizzazioni finanziarie.Non beneficiano dell'esenzione le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti fiscalmente in paradisi fiscali e in società che non esercitano una effettiva impresa commerciale;
5. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle su partecipazioni (parzialmente esenti), concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto;
6. parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni che ~~costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui al precedente punto 4;~~
7. abolizione del credito d'imposta sui dividendi.

3.1. Effetti sul gettito

3.1.1. Abolizione della DIT:

La stima degli effetti di gettito conseguenti alla abolizione della DIT è stata condotta elaborando il quadro RJ, ed in particolare il reddito agevolabile ai fini DIT (rigo RJ8) da riportare nel rigo RNI, dal quale emerge un reddito ai fini DIT pari a circa 242 milioni di euro, da parte di circa 18.000 contribuenti.

Applicando l'aliquota marginale media delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione (circa il 27%), l'abolizione della DIT produrrà un *recupero* di gettito annuo di competenza pari a circa **20,2 milioni di euro**.

3.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97:

L'abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs. n. 358/97 comporterà, da un lato, un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa e, dall'altro, un recupero di gettito costituito dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle seguenti poste:

- il 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate su azioni o partecipazioni;
- l'intero ammontare delle plusvalenze da cessione e conferimenti di aziende;
- l'ammontare dei minori ammortamenti fiscalmente deducibili relativi ai beni sui quali sarebbero stati imputati i maggiori valori (riconosciuti ai fini tributari) derivanti dai disavanzi di fusione e scissione.

La quota annua dei minori ammortamenti è stata stimata in misura pari a circa $1 / 3,5$, tenuto conto sia della quota parte mediamente già ammortizzata delle immobilizzazioni materiali che dell'aliquota media di ammortamento (stimata in circa sette anni in sede di Relazione illustrativa all'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nell'anno 2001).

Ai fini della stima della variazione di gettito è stato elaborato puntualmente per ogni contribuente società di persone il quadro RQ sez. I relativo alle riorganizzazioni aziendali di cui al D.Lgs. n. 358/97, dal quale risulta un'imposta sostitutiva di circa *99,3 milioni di euro* (rigo RQ6).

Relativamente alle plusvalenze da cessione (rigo RQ1) e conferimento (rigo RQ2) di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, si è ipotizzato che l'80% dell'ammontare sia attribuibile alle aziende, mentre il restante 20% sia da imputare alle partecipazioni.

Riguardo ai maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi (rigo RQ4), è stato ridotto l'ammontare del 10% - quale risulta dai dati relativi all'imputazione del

disavanzo da parte delle società di capitali - per tener conto dei soli beni ammortizzabili, per i quali si avranno minori ammortamenti deducibili fiscalmente.

Con riferimento, peraltro, alle operazioni afferenti le aziende, si rileva che la relativa plusvalenza è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, per la maggior parte delle operazioni (80%), in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, nell'ipotesi, non irrealistica, che la maggior parte dei contribuenti trovi convenienza a diluire la tassazione.

Il recupero di gettito conseguente, applicando l'aliquota marginale media delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione (circa il 27%), è stato pari a circa 76,1 milioni di euro nel 2004 e 86,9 milioni di euro nel 2004.

Considerando il complesso delle variazioni nelle entrate abbiamo, dunque, una *perdita* di gettito di competenza per l'erario pari a circa **23,2 milioni di euro** nel 2004 e a circa **12,4 milioni di euro** nel 2005 .

3.1.3. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 461/97:

Ai fini della stima della variazione di gettito, conseguente all'abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui al D.Lgs. n. 461/97, è stato elaborato puntualmente per ~~ogni contribuente società di persone il relativo quadro RT sez. II-A, dal quale risultano~~ circa 16,4 milioni di euro nel rigo differenza RT15 (su cui si calcola l'imposta) e un'imposta sostitutiva di circa *4,4 milioni di euro* (rigo RT16).

L'abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% comporterà, da un lato, un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa e, dall'altro, un recupero di gettito costituito dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile per il 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

La perdita di gettito conseguente, data dalla differenza tra la tassazione dell'intero ammontare della plusvalenza al 27% e il concorso alla formazione del reddito

imponibile del 40% della plusvalenza stessa (applicando l'aliquota marginale media del 27% delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione), ammonta a circa **2,6 milioni di euro**.

3.1.4. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale

Dalla elaborazione del prospetto relativo alla determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (ex D.lgs. n. 358/97), emerge - in base alle ipotesi in precedenza evidenziate - un ammontare stimato di plusvalenze derivanti da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento pari a circa 105 milioni di Euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che le minusvalenze da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento corrispondano al 30% dell'ammontare delle suddette plusvalenze, si può stimare un recupero di gettito derivante dalla parziale indeducibilità (40%) delle stesse minusvalenze pari a circa 3,4 milioni di Euro.

Con riferimento a quanto disposto in tema di thin capitalization e pro rata patrimoniale, si evidenzia che il numero di società di persone il cui volume di ricavi supera la soglia prevista per gli studi di settore è pari a circa 3.800 unità, di cui circa 3.400 con reddito complessivo positivo. Inoltre gli stessi contribuenti, in numero di 200, dichiarano un ammontare di interessi passivi indeducibili pari a circa 2 milioni di Euro. In via prudenziale si ipotizza che le norme introdotte in tema di contrasto alla sottocapitalizzazione e di pro rata patrimoniale, in aggiunta alla nuova formulazione dell'articolo relativo al pro rata sugli interessi passivi, possano generare un ulteriore recupero di gettito di competenza pari a circa 2,8 milioni di Euro, tenuto anche conto della relativa grandezza e redditività dei contribuenti in oggetto.

3.1.5. Abolizione del credito di imposta sui dividendi

Ai fini della stima della variazione di gettito conseguente alla abolizione del credito di imposta sui dividendi, sono state elaborate le dichiarazioni delle società di persone simulando l'applicazione della nuova normativa in capo alle persone fisiche, soci di società di persone, che dichiarano crediti d'imposta sui dividendi (con una aliquota marginale media del 35%).

E' stata, quindi, esclusa la concorrenza del 60% dei dividendi netti percepiti e del corrispondente credito di imposta (ordinario e limitato) dalla formazione del reddito imponibile e, conseguentemente, è stata altresì esclusa la detraibilità dei medesimi crediti di imposta dalla imposta netta corrispondente.

Il recupero di gettito annuo di competenza è pari a circa **69,9** milioni di euro da parte di circa *6.000* contribuenti società di persone.

4. Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali

L'imposizione sulle persone fisiche e sugli enti non commerciali viene modificata al fine di armonizzare il relativo trattamento con quello previsto dalla riforma per l'imposizione sulle società. Si è, quindi, intervenuti su alcune regole relative alla determinazione del reddito di impresa, dei redditi di capitale e dei redditi diversi. In particolare viene data attuazione al disposto dell'articolo 3 della Legge Delega, punti 5) e 6), ove si prevede:

- "l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio d'impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
- per la determinazione del reddito di impresa, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate".

Le novità introdotte nel Tuir, in attuazione della delega, rispetto alla precedente disciplina sono, comunque, numerose ed articolate. Si ritiene, dunque, opportuno riepilogare brevemente le modifiche più significative (anche per la relativa incidenza sul gettito tributario):

- parziale inclusione (40%) nel reddito imponibile delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate possedute fuori dell'esercizio d'impresa;
- parziale inclusione (40%) nel reddito imponibile dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate possedute fuori dell'esercizio d'impresa;
- applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con aliquota del 12,50%) su tutti i dividendi, anche se di provenienza estera, percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate possedute fuori dell'esercizio d'impresa (con

conseguente abrogazione per i dividendi italiani del regime opzionale di concorso alla formazione del reddito complessivo);

- abrogazione del credito d'imposta sui dividendi;
- abrogazione della tassazione separata per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette ad IRPEG (ora IRES) nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, a condizione che siano trascorsi più di cinque anni dalla costituzione della stessa società;
- assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari comunque denominati che, direttamente o indirettamente, comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi;
- parziale inclusione (40%) nel reddito imponibile degli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'articolo 2554 codice civile, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi e il valore dell'apporto sia superiore a una determinata percentuale del valore del patrimonio netto contabile dell'emittente; qualora l'apporto sia di valore inferiore applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%;
- adeguamento della disciplina del reddito d'impresa a quella prevista per le società di capitali, con conseguente applicazione delle relative nuove disposizioni (tra le quali si ricordano: abolizione della DIT e dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, nuovo trattamento degli interessi passivi derivante dalla "thin capitalization" e dal "pro-rata patrimoniale", irrilevanza delle svalutazioni e delle rivalutazioni delle partecipazioni, concorso parziale alla formazione del reddito nella misura del 40% per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualificano per il requisito dell'esenzione, concorso parziale alla formazione del reddito nella misura del 40% per i dividendi incassati; possibilità di dedurre, senza il preventivo transito al conto economico, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le rettifiche di valore e gli accantonamenti);
- riduzione dell'aliquota d'imposta per gli enti non commerciali dal 34% al 33%.

Premessa metodologica

Allo scopo di stimare le variazioni di imposta che le norme proposte comportano, per gli anni 2004 e seguenti, rispetto al livello di prelievo fiscale stimato sulla base della legislazione vigente, si è ritenuto opportuno procedere come di seguito descritto:

1. Predisposizione della base dati, scegliendo le annualità di imposta i cui dati risultano il più possibile completi e aggiornati;
2. Simulazione in capo al singolo contribuente persona fisica o ente non commerciale del reddito imponibile e della imposta di competenza del 2004 ed anni seguenti sulla base della legislazione vigente;
3. Simulazione degli effetti della legislazione proposta in capo agli stessi contribuenti.

Base dati

Ai fini della predisposizione della base dati necessaria alle stime in oggetto si è proceduto ad elaborare i seguenti archivi:

- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2002 presentate dagli enti non commerciali;
- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli enti non commerciali;
- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche;
- Dichiarazioni dei redditi modello 730 2000 presentate dalle persone fisiche;
- Dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000.

Poiché la base dati è costituita dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 1999 e 2001, si è provveduto a calcolare i redditi del 2004, applicando ai dati (conosciuti) delle annualità precedenti opportuni coefficienti di aggiornamento.

4.1. Persone fisiche

4.1.1. Abolizione della DIT

La stima degli effetti sul gettito conseguenti alla abolizione della DIT è stata condotta elaborando i quadri RJ ed RF, ed in particolare il reddito agevolabile ai fini DIT (rigo RF44) di spettanza dell'imprenditore individuale, dal quale emerge un reddito ai fini DIT pari a circa 37,8 milioni di euro, da parte di circa 5.700 contribuenti.

Applicando al reddito un aliquota dell' 8% (stima del differenziale di imposta tra l'aliquota marginale media degli imprenditori individuali a contabilità ordinaria, tenuto conto delle particolari modalità di utilizzo del reddito DIT in sede di determinazione dell'imposta, e l'aliquota del 19%), l'abolizione della DIT produrrà un *recupero* di gettito annuo di competenza pari a circa 3 milioni di euro.

4.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97

L'abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs. n. 358/97 comporterà da un lato un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa e dall'altro un recupero di gettito costituito dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle seguenti poste:

- il 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate su azioni o partecipazioni;
- l'intero ammontare delle plusvalenze da cessione e conferimenti di aziende.

Ai fini della stima della variazione di gettito è stato elaborato il quadro RQ sez. I relativo alle riorganizzazioni aziendali di cui al D.Lgs. n. 358/97, dal quale risulta un totale di plusvalenze da cessione e conferimento di aziende e di partecipazioni immobilizzate pari a quasi 584 milioni di Euro, cui consegue una imposta sostitutiva pari a circa 111 milioni di Euro.

Relativamente alle plusvalenze da cessione (rigo RQ1) e conferimento (rigo RQ2) di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, si è ipotizzato che l'80%

dell'ammontare sia attribuibile alle aziende, mentre il restante 20% sia da imputare alle partecipazioni.

Con riferimento, peraltro, alle operazioni afferenti le aziende, si rileva che la relativa plusvalenza è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, per la maggior parte delle operazioni (80%), in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, nell'ipotesi, non irrealistica, che la maggior parte dei contribuenti trovi convenienza a diluire la tassazione.

Il recupero di gettito conseguente, applicando l'aliquota marginale media delle persone fisiche imprenditori individuali (circa il 29%) e calcolando il recupero di gettito sul 40% delle plusvalenze da partecipazioni e sulla quota di plusvalenze da operazioni su aziende complessivamente imponibile nell'esercizio, è stato pari a circa 62,3 milioni di euro nel 2004 e 84 milioni di euro nel 2005.

Considerando il complesso delle variazioni nelle entrate abbiamo, dunque, una *perdita* di gettito di competenza per l'erario pari a circa 48,7 milioni di euro nel 2004 e 27 milioni di euro nel 2005.

~~4.1.3. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale~~

Dalla elaborazione del prospetto relativo alla determinazione della imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (ex D.lgs. n. 358/97) emerge – in base alle ipotesi in precedenza evidenziate – un ammontare stimato di plusvalenze derivanti da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento pari a circa 117 milioni di Euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che le minusvalenze da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento corrispondano al 30% dell'ammontare di suddette plusvalenze, si può stimare un recupero di gettito derivante dalla parziale indeducibilità (40%) delle stesse

minusvalenze pari a circa 3,8 milioni di Euro. Con riferimento a quanto disposto in tema di thin capitalization e pro rata patrimoniale, al contrario, pur essendo tali norme potenzialmente in grado di generare un recupero di gettito, per prudenza contabile si ritiene di non indicare alcuna stima in merito, tenuto anche conto del ridotto numero di contribuenti che dichiarano ricavi eccedenti i limiti per l'applicazione degli studi di settore.

4.1.4. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo alle persone fisiche che li percepiscono, le quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con la attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve, poi, essere detratto dall'imposta netta.

La legge Delega stabilisce che i dividendi da partecipazioni qualificate debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito del soggetto, senza riconoscimento del credito di imposta. Il testo normativo proposto prevede, in particolare, che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare dei dividendi in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi qualificati (a prescindere che siano posseduti nell'ambito dell'esercizio d'impresa o al di fuori di essa). In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche,

in modo da attribuire ad ogni singolo percettore persona fisica anche gli altri redditi dichiarati. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005, pari a circa **+32,5 milioni di euro** di IRPEF e della perdita di gettito pari a circa **-18,4 milioni di euro** di addizionale regionale.

4.1.5. Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l. ("trasparenza fiscale")

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società a responsabilità limitata sono tassati in capo alle persone fisiche che li percepiscono, le quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con la attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta. Gli utili da partecipazioni non qualificate distribuiti dalle stesse società, sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 12,5% (con possibilità di optare per il regime dichiarativo).

Secondo il dettato della legge Delega, le piccole S.r.l., il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperative a responsabilità limitata), possono optare per il regime delle trasparenza fiscale. Con tale regime, essendo il reddito direttamente imputato ai soci per "trasparenza", gli eventuali dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con gli utili tassati per trasparenza. Ne consegue che tali dividendi, avendo già scontato l'imposizione, devono essere esclusi dal concorso alla formazione del reddito in capo ai soci percettori.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo agli utili corrisposti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi (a prescindere che siano posseduti nell'ambito dell'esercizio d'impresa o al di fuori di essa). In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi qualificati e non qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore persona fisica anche gli altri redditi dichiarati. Quindi, al fine di considerare gli effetti, a partire dal 2005 (reddito tassato per trasparenza nel 2004 e distribuito come dividendo nel 2005), della "trasparenza fiscale" relativa alle piccole S.r.l., mediante un abbinamento con i dati di un archivio contenente i codici fiscali di tali società (prodotto nella fase di valutazione delle conseguenze ai fini IRES dell'applicazione della "trasparenza delle piccole S.r.l."), sono stati individuati, in capo ad ogni contribuente interessato, gli ammontari dei dividendi qualificati distribuiti da tali S.r.l.. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione sui dividendi qualificati secondo la legislazione ~~proposta dalla legge Delega per la generalità delle persone fisiche (inclusione del 40% dei dividendi qualificati nella base imponibile IRPEF), con l'imposizione prevista dalla legge delega per le persone fisiche socie di SRL che hanno optato per la "trasparenza fiscale" (azzeramento dei dividendi qualificati distribuiti).~~

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito, di competenza per l'anno 2005, pari a circa **-85 milioni di euro** di IRPEF e a circa **-2 milioni di euro** di addizionale regionale. **Tali importi vanno ovviamente sommati algebricamente con quelli del precedente paragrafo per ottenere il complessivo effetto della Riforma sulla tassazione dei dividendi qualificati delle persone fisiche.**

Per quanto riguarda i dividendi non qualificati distribuiti dalle piccole S.r.l., sulla stessa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare

l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione sui dividendi non qualificati secondo la legislazione vigente (ritenuta alla fonte del 12,50% a titolo d'imposta) con l'imposizione prevista dalla legge delega (non tassazione dei dividendi erogati da società che optano per il regime della trasparenza).

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito, di competenza per l'anno 2005, pari a circa **-8,4 milioni di euro** di ritenuta IRPEF.

In relazione all'addizionale regionale, si stima inoltre un incremento di gettito in conseguenza dell'imputazione per trasparenza, in capo ai soci, dei redditi prodotti dalle "piccole S.r.l." e della conseguente non tassazione dei dividendi erogati (la relativa perdita di gettito IRES è stata stimata nel paragrafo relativo all'applicazione della "trasparenza delle piccole S.r.l."). Ne consegue un incremento di gettito di addizionale regionale stimato in circa **+15,9 milioni di euro**, come competenza 2004, e in circa **+8,3 milioni di euro**, come competenza 2005.

4.1.6. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa

La normativa vigente stabilisce che le plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni qualificate (poste in essere al di fuori dell'esercizio d'impresa) vengano tassate in capo alle persone fisiche mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 27% del loro ammontare.

Oggetto del provvedimento: La legge Delega prevede l'abolizione della suddetta imposta sostitutiva e stabilisce che le plusvalenze da partecipazioni qualificate debbano essere incluse solo parzialmente nel reddito imponibile IRPEF del soggetto. Il testo normativo proposto prevede, in particolare, che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare delle plusvalenze in esame. Sulla base dei dati delle dichiarazioni delle persone fisiche modello UNICO 2000, quadro RT, sono stati individuati i contribuenti percettori di plusvalenze qualificate con i rispettivi ammontari. L'archivio contenente tali informazioni è stato abbinato per

codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore di plusvalenze qualificate persona fisica anche gli altri redditi dichiarati.

Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005 pari a circa **+109 milioni di euro** di IRPEF e a circa **+2,6 milioni di euro** di addizionale regionale ed una perdita dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva pari a circa **- 176 milioni di euro**.

4.1.7. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio di impresa

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni non qualificate percepiti dalle persone fisiche nell'esercizio di impresa (per i dividendi su partecipazioni qualificate si veda quanto detto in precedenza), confluiscono nel reddito complessivo dei contribuenti, con diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con l'attuale aliquota ~~IRPEF (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta~~ spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta.

Oggetto del provvedimento: La legge Delega prevede che i dividendi da partecipazioni non qualificate (come anche quelli su partecipazioni qualificate che sono stati stimati in precedenza), percepiti dalle persone fisiche nell'esercizio di impresa, debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito del soggetto, senza riconoscimento del credito di imposta. Il testo normativo proposto prevede che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare dei dividendi in esame.

Effetti sul gettito: Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000, quadri RF e RG, presentate dalle persone fisiche, è stato individuato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa (2,4 milioni di euro). L'ammontare dei corrispondenti dividendi (qualificati e non qualificati) risulta essere di 4,1 milioni di euro ($4,1 = 2,4 * 100 / 58,73$). Ipotizzando che i dividendi non qualificati siano pari al 35% (circa 1,4 milioni di euro), il cui 40% (570 mila euro), secondo la delega, contribuisce alla formazione della nuova base imponibile e applicando un'aliquota marginale media del 29%, si stima un incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005, pari a circa **+0,26 milioni di euro** di IRPEF ed una perdita di addizionale regionale di trascurabile entità.

4.1.8. Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati ai soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione.

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo Unico abroga la disposizione che prevede l'applicazione della tassazione separata sui redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette ad IRPEG (ora IRES) nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, a condizione che siano trascorsi più di cinque anni dalla costituzione della stessa società.

~~L'abrogazione della suddetta norma comporta l'applicazione della tassazione ordinaria su tali redditi, limitatamente al 40% del loro ammontare.~~

Effetti sul gettito: Dalla elaborazione del quadro RM sez. III di Unico 2000, risultano circa 9,3 milioni di euro per i redditi in questione. E' stata stimata, a normativa vigente, un'aliquota media per i redditi a tassazione separata del 23%, e per la modifica proposta un'aliquota marginale media del 26%.

Sulla base dei descritti dati è stata quantificata una perdita di gettito di circa **-1,1** milioni di euro di competenza. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima un recupero di gettito annuo pari a circa **+0,04** milioni di euro.

4.1.9. Utili esteri distribuiti a persone fisiche

Oggetto del provvedimento: Relativamente agli utili distribuiti da società non residenti a persone fisiche, l'attuale normativa prevede la tassazione ordinaria in dichiarazione, con una ritenuta "d'ingresso" del 12,5%, a titolo d'acconto, applicata ai contribuenti non imprenditori.

La normativa proposta individua una diversa modalità di tassazione per le partecipazioni non qualificate rispetto a quelle qualificate.

Nel caso di partecipazioni non qualificate il nuovo regime comporta l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% sul dividendo estero, assunto però al netto delle ritenute già pagate oltrefrontiera.

Per le partecipazioni qualificate il nuovo Testo Unico prevede, invece, l'applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d'acconto e la tassazione in dichiarazione limitatamente al 40% dell'importo del dividendo.

Effetti sul gettito: Dalla elaborazione del quadro RI del modello di dichiarazione UNICO 2000, risultano circa 49 milioni di euro di dividendi per i quali non spetta il credito di imposta. Ipotizzando che il 60% di questi sia relativo a dividendi esteri, si ottiene un importo stimato di 29,4 milioni di euro di dividendi esteri. Si è, poi, ~~supposto che il 70% di questi dividendi riguardino partecipazioni non qualificate e il~~ 30% partecipazioni qualificate (la suddivisione si basa sulla considerazione che i dividendi esteri incassati da persone fisiche dovrebbero derivare prevalentemente da partecipazioni non qualificate). L'ammontare dei dividendi da assoggettare alla ritenuta d'ingresso del 12,5% è assunto al netto e non più al lordo delle ritenute pagate all'estero (per semplificare il calcolo del prelievo a carico degli intermediari). Pertanto, in sede di quantificazione, l'importo dei dividendi su cui è stata calcolata la ritenuta è stato ridotto del 15% (valore medio stimato delle ritenute subite all'estero). Dal momento che l'aliquota marginale media per i percettori di dividendi è stata calcolata nella misura del 29%, e considerando che, con la normativa proposta, il 40% dei dividendi qualificati entra nell'imponibile (dopo aver scontato una ritenuta a titolo d'acconto del 12,5%), mentre i dividendi non qualificati sono assoggettati a ritenuta a

titolo d'imposta del 12,5%, si ha una perdita di gettito di circa **-1,1** milioni di euro di ritenute (di acconto e d'imposta) e di circa **-0,3** milioni di euro di IRPEF di competenza, per un totale di -1,4 milioni di euro. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima una perdita di gettito annua pari a circa **-0,25** milioni di euro.

4.1.10. Associazione in partecipazione

Oggetto del provvedimento: La legislazione proposta prevede il concorso alla formazione del reddito nella misura del 40% per gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e da contratti di cointeressenza agli utili e di partecipazione agli utili e alle perdite, con l'esclusione di quelli il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, nel caso in cui il valore dell'apporto sia superiore ad una determinata percentuale del patrimonio netto contabile dell'associante.

Nel caso in cui il valore dell'apporto sia invece inferiore, il dispositivo legislativo prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%.

In entrambi i casi viene prevista l'indeducibilità in capo alle società eroganti delle remunerazioni relative ai suindicati contratti.

L'attuale normativa prevede, invece, la tassazione integrale dei redditi in capo ai percettori e la corrispondente deducibilità delle remunerazioni per gli eroganti.

Effetti sul gettito: Dalla elaborazione sul quadro RI del modello di dichiarazione UNICO 2000 risultano circa 19 milioni di euro di utili da associazione in partecipazione e contratti assimilati (in dichiarazione i contratti in esame sono indicati insieme ad altre fattispecie reddituali minori e, dunque, l'importo ad essi attribuibile è stato stimato essere pari al 75% del totale indistinto esposto in dichiarazione, corrispondente a circa 25,2 milioni di euro). Si è, poi, supposto che il 40% degli utili si riferiscano ad apporti di valore superiore alla percentuale prevista e il 60% ad apporti di valore inferiore.

Inoltre, ai fini della quantificazione del recupero di gettito derivante dall'indeducibilità in capo all'associante della remunerazione erogata, si è ipotizzato che il 60% degli

utili attribuiti provenga da società di capitali e il 40% da persone fisiche e società di persone.

Sulla base dei dati sopra descritti e applicando un'aliquota marginale media del 26%, la modifica in questione comporta una perdita di gettito IRPEF di circa - 2,8 milioni di euro. Tale perdita è in parte ridotta dal recupero IRPEF, derivante dalla indeducibilità delle remunerazioni erogate dall'associante persona fisica o società di persona, che è pari a circa + 2 milioni di euro. Il saldo IRPEF di competenza ammonta, dunque, a circa -0,8 milioni di euro. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima una perdita di gettito annua pari a circa -0,08 milioni di euro.

Per quanto riguarda il recupero IRES di competenza, derivante dall'introduzione dell'indeducibilità delle remunerazioni erogate dall'associante società di capitali, si stima che esso sia pari a circa +2,5 milioni di euro, tenuto conto anche dei soggetti in perdita.

Nel complesso il nuovo dispositivo normativo comporta un effetto positivo in termini di competenza pari a circa +1,7 (2,5-0,8).

4.2. Enti non commerciali

4.2.1. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio di impresa

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo agli enti non commerciali che li percepiscono, i quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con l'attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta.

La legge Delega stabilisce che i dividendi da partecipazioni qualificate debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito dell'ente non commerciale, senza riconoscimento del credito di imposta. Il testo normativo proposto prevede, in particolare, che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare dei dividendi in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ~~ai contribuenti percettori di dividendi qualificati (a prescindere che siano posseduti~~ nell'ambito dell'esercizio d'impresa o al di fuori di essa). In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli Enti non commerciali ed equiparati, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore Ente non commerciale anche gli altri redditi dichiarati. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito IRES di competenza, per gli anni 2004 e 2005, pari a circa **+53 milioni di euro**.

4.2.2. Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni non qualificate distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo agli enti non commerciali che li percepiscono, i quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con l'attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta.

La legge Delega stabilisce che i dividendi da partecipazioni non qualificate debbano essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 12,5%, senza riconoscimento del credito di imposta.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi non qualificati. In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi non qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi ~~delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli Enti non commerciali ed equiparati, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore Ente non commerciale anche gli altri redditi dichiarati.~~ Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito IRES di competenza, per gli anni 2004, e 2005 pari a circa **-4,7 milioni di euro** ed una stima dell'incremento di gettito relativo all'introduzione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% di **+15,5 milioni di euro**.

4.2.3. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa

La normativa vigente stabilisce che le plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni qualificate vengano tassate in capo agli Enti non commerciali mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 27% del loro ammontare.

La legge Delega prevede l'abolizione della suddetta imposta sostitutiva e stabilisce che le plusvalenze da partecipazioni qualificate debbano essere incluse solo parzialmente nel reddito imponibile IRES.

Il testo normativo proposto, in particolare, prevede che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare delle plusvalenze in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati 2000, quadro RT, sono stati individuati gli enti percettori di plusvalenze qualificate con i rispettivi ammontari. L'archivio contenente tali informazioni è stato abbinato per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli Enti non commerciali ed equiparati, in modo da attribuire ad ogni singolo ente percettore di plusvalenze qualificate anche gli altri redditi dichiarati.

Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo al singolo ente (considerando la totalità dei redditi percepiti), mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito IRES di competenza, per gli anni 2004 e 2005, pari a circa **+2,1 milioni di euro** ed una perdita dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva pari a circa **- 4,7 milioni di euro**.

4.2.4. Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%

La normativa vigente stabilisce che gli enti non commerciali vengano assoggettati ad IRES con un'aliquota ordinaria del 34%.

La legge Delega prevede la riduzione dell'aliquota ordinaria IRES al 33%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati 2000 sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo ai singoli enti non commerciali (considerando la totalità dei redditi percepiti), mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente (aliquota IRPEG ordinaria pari al 34%), con l'imposizione prevista dalla legge delega (aliquota IRES ordinaria pari al 33%). Per quanto riguarda le aliquote agevolate, nella simulazione è stato mantenuto il rapporto con l'aliquota ordinaria. Quindi, ove presente, un'aliquota agevolata a legislazione vigente del 17% è stata posta, nella stima della legislazione proposta, al 16,5%.

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito IRES di competenza, per l'anno 2004, pari a circa **-18,9 milioni di euro**.

4.3. Persone fisiche ed enti non commerciali: riporto minusvalenze su partecipazioni qualificate

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo unico elimina la disposizione attualmente in vigore, in base alla quale, dopo aver effettuato, ai fini della tassazione dei redditi diversi, la somma algebrica tra plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze è portata in deduzione, fino alla concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

Inoltre la normativa proposta prevede che le minusvalenze suindicate siano sommate algebricamente nella stessa percentuale prevista per le plusvalenze, ossia il 40%.

Nelle disposizioni transitorie si dispone, infine, che l'eventuale eccedenza delle minusvalenze, ancora non utilizzata, dei periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della Riforma, può essere portata in deduzione delle future plusvalenze, sempre nella stessa percentuale.

Effetti sul gettito: Il nuovo disposto normativo, dunque, comporta un recupero di gettito erariale che, alla luce della norma transitoria (riporto delle minusvalenze formatesi fino al 2003), non produrrà effetti nel 2004 e sarà di non rilevante entità nel 2005 (mentre tenderà a crescere con il passare del tempo). Pertanto, prudenzialmente, se ne omette la quantificazione per il 2005, anche in considerazione della difficoltà di individuare quali e quante minusvalenze emergeranno nel 2004 che potranno essere compensate con le plusvalenze del 2005.

5. Effetti complessivi sul gettito

Di seguito si espone l'andamento nel tempo delle variazioni complessive di gettito sia per competenza che per cassa. A tale riguardo si evidenzia:

- L'acconto sulle imposte dirette è stato calcolato con l'aliquota media del 75%.
- L'acconto ai fini IRAP è stato calcolato con l'aliquota media dell'85%, come da relazione tecnica originaria.
- La competenza e la cassa delle ritenute coincide.
- Non è dovuto l'acconto sulla addizionale regionale.
- Una norma transitoria prevede per il primo periodo di applicazione il "blocco" dell'acconto sul dato "storico" dell'imposta sul reddito delle società, disponendo che l'acconto dovuto dalla società controllante, nel caso di consolidato nazionale od estero, debba essere effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata dalle società singolarmente considerate.
- Per il periodo di imposta 2005, invece, è prevista ai soli fini IRES l'elevazione della percentuale di acconto di 3,5 punti percentuali, con conseguente stima di incremento di gettito di cassa nel 2005 pari a circa 668 milioni di Euro, a fronte di una imposta a debito da parte di società ed enti stimata pari a quasi 25,5 miliardi di Euro.

COMPETENZA (milioni di euro)	2004	2005
IMPOSTA SULLE SOCIETA'		
Minore IRPEG per il consolidato nazionale	- 3.376,1	- 3.438,2
Minore IRPEG per il consolidato mondiale	- 327,5	- 408,6
Aliquota IRPEG al 33%	- 973,3	- 1.001,2
Abolizione DIT	+ 727,3	+ 702,7
Thin capitalization	+ 408,9	+ 436,0
Indeducibilità minusvalenze iscritte	+ 1.011,4	+ 1.729,4
Abolizione credito di imposta sui dividendi	+ 3.538,0	+ 3.490,2
Parziale concorrenza dei dividendi (5%)	+ 20,8	+ 24,9
Abolizione imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 1.379,8	- 1.379,8
Recupero parziale abolizione imposta sostitutiva	+ 647,2	+ 987,8
Norme sovvenzionali	- 658,1	- 697,6
Trasparenza societaria	- 176,9	- 169,5
Trasparenza piccole SRL	- 466,7	- 488,3
Disavanzo da fusione gratuito fino al 30/4/2004	- 171,1	+ 85,5
Utili esteri da società non collegate o controllate	- 119,0	- 119,0
Credito imposta redditi prodotti all'estero	- 15,6	- 15,6
"Tonnage Tax"	- 16,0	- 16,0
Indeducibilità minusvalenze realizzate su partecipazioni	+ 261,0	+ 261,0
CFC collegate	+ 5,8	+ 5,8
Imprese di assicurazione - riserve tecniche	+ 6,9	+ 6,9
Indeducibilità remun. associaz. in partecipazione	+ 1,7	+ 1,7

COMPETENZA (milioni di euro)	2004	2005
SOCIETA' DI PERSONE		
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	- 4,4	- 4,4
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	- 99,3	- 99,3
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	+ 1,8	+ 1,8
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	+ 76,1	+ 86,9
Abolizione DIT	+ 20,2	+ 20,2
Abolizione credito di imposta sui dividendi	+ 69,9	+ 69,9
Thin capitalization + indeducibilità minusvalenze	+ 6,2	+ 6,2
PERSONE FISICHE		
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	- 176,0	- 176,0
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	- 111,0	- 111,0
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	+ 109,0	+ 109,0
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	+ 62,3	+ 84,0
Altre variazioni IRE	+ 30,6	- 54,4
Addizionale regionale IRE	- 0,2	- 9,8
Ritenute IRE	- 1,1	- 9,5
Abolizione DIT	+ 3,0	+ 3,0
Thin capitalization + indeducibilità minusvalenze	+ 3,8	+ 3,8
ENTI NON COMMERCIALI		
Abolizione imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 4,7	- 4,7
IRES su plusvalenze da partecipazioni	+ 2,1	+ 2,1
Dividendi – inclusione parziale imponibile	+ 53,0	+ 53,0
Ritenute su dividendi non qualificati	+ 15,5	+ 15,5
Riduzione IRES su dividendi non qualificati	- 4,7	- 4,7
Riduzione aliquota IRES	- 18,9	- 18,9

TOTALE IMPOSTE DIRETTE	+ 757,4	+ 1.736,0
TOTALE IMPOSTE SOSTITUTIVE	- 1.775,2	- 1.775,2
TOTALE IRAP	- 100,5	- 67,5

CASSA	2004	2005	2006
Imposte sostitutive		- 1.775,2	- 1.775,2
Ritenute IRES/IRE	+ 14,4	+ 6,0	+ 6,0
Addizionale regionale		- 0,2	- 9,8
Saldo IRES/IRE 2004		+ 743,2	
Acconto IRES/IRE 2005		+ 557,4	- 557,4
Modifica percentuale acconto 2005		+ 668,3	- 668,3
Saldo IRES/IRE 2005			+ 1.739,8
Acconto IRES/IRE 2006			+ 1.304,9
Saldo IRAP 2004		- 100,5	
Acconto IRAP 2005		- 85,5	+ 85,5
Saldo IRAP 2005			- 67,5
Acconto IRAP 2006			- 57,4
TOTALE	+ 14,4	+ 13,5	+ 0,6

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter
 della legge 5 agosto 1978, n. 468

Ragioniera Generale dello Stato

26 SET. 2003